



CORTE DEI CONTI

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2011



RELAZIONE SULL'ATTIVITA'
SVOLTA NELL'ANNO 2010

INDICE

I	L'attività ausiliaria al Parlamento	pag. 1
	1. Le audizioni	pag. 1
	2. Il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica	pag. 9
	3. La relazione sul rendiconto generale dello Stato	pag. 11
	4. Le relazioni quadrimestrali sulla legislazione di spesa	pag. 12
	5. La relazione sul costo del lavoro pubblico	pag. 14
II	L'attività deliberante e consultiva delle Sezioni Riunite	pag. 17
III	L'attività in ambito europeo e internazionale	pag. 19
	1. Il nuovo contesto istituzionale	pag. 19
	2. L'attività di controllo e di referto	pag. 19
	3. I controlli in ambito internazionale	pag. 22
IV	L'attività di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato	pag. 23
	1. Quadro di sintesi	pag. 23
	2. I Regolamenti	pag. 24
	3. Le Deliberazioni del CIPE	pag. 25
	4. Le ordinanze di necessità e urgenza	pag. 26
	5. Gli atti in materia contrattuale	pag. 28
	6. Gli atti in materia di personale pubblico	pag. 30
	7. I decreti pensionistici	pag. 33
V	L'attività di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato	pag. 35
	1. Il contesto normativo	pag. 35
	2. Profili funzionali ed evolutivi del controllo sulla gestione	pag. 36
VI	L'attività di controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria	pag. 41
	1. Il contesto normativo	pag. 41
	2. Profili funzionali	pag. 42
	3. Dati quantitativi	pag. 43
	4. Principali determinazioni di controllo	pag. 43
VII	L'attività della Corte dei conti e il sistema delle autonomie	pag. 49
	1. Le relazioni sulla finanza regionale e locale	pag. 49
	1.1. La finanza regionale	pag. 49
	1.2. La finanza locale	pag. 50
	1.3. Le partecipazioni societarie	pag. 52
	2. L'attività di indirizzo e di coordinamento dell'attività di controllo delle Sezioni Regionali	pag. 53
VIII	L'attività delle Sezioni Regionali di controllo	pag. 55
	1. Profili generali	pag. 55
	2. Controlli di regolarità contabile e finanziaria ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005	pag. 55
	a) rendiconti di gestione per l'esercizio 2008	pag. 56
	b) bilanci di previsione dell'esercizio 2010	pag. 58
	3. Esame dei regolamenti per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	pag. 59

4. Verifica dell'attendibilità delle certificazioni dell'ICI	pag. 60
5. Controlli sulla gestione ai sensi dell'art.7, comma 7, della legge n.131/2003	pag. 60
6. Attività consultiva	pag. 62
IX L'attività nomofilattica in materia consultiva e di controllo (art.17, comma 31, della legge n.102/2009)	pag. 67
1. Premessa	pag. 67
2. Le procedure di rimessione delle questioni di massima ovvero relative a contrasti interpretativi fra le sezioni regionali	pag. 67
3. Sulla delimitazione del concetto di "materia di contabilità pubblica" ai fini dell'attività consultiva intestata alla Corte	pag. 70
4. In tema di "patto di stabilità interno"	pag. 72
5. In tema di spese di personale	pag. 75
X L'attività giurisdizionale	pag. 79
1. Note introduttive	pag. 79
2. Giudizi di responsabilità	pag. 80
2.1. Gli ambiti della giurisdizione contabile	pag. 80
2.2. La translatio iudicii	pag. 81
2.3. L'istruttoria – Le nullità preprocessuali	pag. 82
2.4. Le fattispecie dannose di prevalente rilievo	pag. 83
2.5. I rapporti con il giudizio penale	pag. 88
2.6. Temi di diritto sostanziale	pag. 89
2.7. Questioni di rito	pag. 91
2.8. La regolazione delle spese di giudizio e di difesa	pag. 93
2.9. La tutela cautelare	pag. 93
3. Giudizi di conto	pag. 94
4. Giudizi ad istanza di parte in materia contabile	pag. 95
5. La giurisdizione nella materia pensionistica	pag. 96
6. Le Sezioni riunite e la funzione nomofilattica	pag. 101
ALLEGATI	pag. 105
Deliberazioni adottate dalla Sezioni riunite in sede di controllo nel 2010	pag. 105
Referti al Parlamento adottati nel 2010	pag. 109
Determinazioni assunte dalla Sezione controllo enti nel 2010	pag. 113
TABELLE	pag. 121

I. L'ATTIVITÀ AUSILIARIA AL PARLAMENTO.

1. Le audizioni.

Nella più recente normativa si rinviene una esplicita accentuazione dei profili intesi a valorizzare la funzione di ausiliarità della Corte dei conti verso il Parlamento, a partire dalla programmazione, assicurandone un più forte raccordo con le Assemblee rappresentative, operativo e funzionale, in vista delle finalità di tutela dell'unità economica della Repubblica, del coordinamento della finanza pubblica e del federalismo fiscale.

Tali evoluzioni normative coinvolgono direttamente le funzioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo, cui è demandato il compito di approvare - oltre al proprio "programma di lavoro" - anche gli "indirizzi e criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione", rilevanti per la generalità delle articolazioni dell'Istituto. A tale scopo sono state adottate apposite deliberazioni (numeri 56 e 57 in data 18 novembre 2010).

In particolare, nella deliberazione relativa agli "Indirizzi e criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione" è stato delineato, a livello di previsione programmatica, il quadro complessivo delle diverse forme di controllo sulla gestione, a livello centrale e regionale, anche alla luce della evoluzione normativa riguardante il sistema dei controlli.

In questa prospettiva, il rapporto con il Parlamento si è sviluppato attraverso le sempre più frequenti audizioni cui la Corte è chiamata dinanzi alle Commissioni parlamentari (in particolare presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato e presso la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale).

Nelle sette audizioni svoltesi nel 2010 sono state affrontate tematiche incentrate sui principali profili istituzionali, finanziari e gestionali connessi all'attività della Corte, a partire da quelli relativi alla realtà autonomistica ed al percorso attuativo del federalismo: si segnalano al riguardo le audizioni ¹ svolte con riferimento alla *Indagine conoscitiva sulla finanza locale* (20 gennaio 2010); alle *Attribuzioni a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio* (4 maggio 2010); allo *Schema di D.Lgs n. 292 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale* (9 dicembre 2010).

Nell'audizione sulla finanza locale la Corte ha fornito al Parlamento i dati più recenti che hanno permesso di aggiornare il quadro tendenziale della finanza locale

¹ Tutti gli atti citati nella presente Relazione sono pubblicati sul sito www.corteconti.it

soffermandosi, inoltre, sulle principali questioni emergenti sia dall'esame dei conti sia dall'attività di controllo esercitata attraverso le Sezioni regionali.

L'esame dei risultati delle gestioni economiche e finanziarie degli enti locali ha evidenziato, negli ultimi esercizi, un netto miglioramento del contributo da questi offerto al riequilibrio della finanza pubblica; miglioramento che si è accompagnato, tuttavia, al confermarsi di vecchi squilibri e all'emergere di crescenti criticità.

Se il risultato è apparso nettamente più favorevole di quanto previsto nei documenti programmatici, esso è, tuttavia, derivato da tendenze di fondo della spesa e delle entrate non prive di connotazioni negative. Si è rilevata la perdurante dinamica sostenuta delle spese correnti al netto degli interessi e, per converso, la flessione, ormai cronica, delle spese per investimenti. Inoltre, i risultati emergenti dalle analisi condotte dalla Corte sui rendiconti delle amministrazioni comunali e provinciali (banca dati SIRTEL) hanno evidenziato il forte peggioramento del saldo economico finanziario corrente, conferma per i Comuni dell'incapacità di finanziare con le sole entrate correnti, oltre che le correlate spese, la quota capitale dei prestiti in scadenza. L'analisi ha spinto, quindi, a guardare con maggiore attenzione alle tendenze della finanza locale, soprattutto in coincidenza con la impegnativa fase di attuazione del federalismo.

L'esperienze maturate sul territorio dalle Sezioni regionali hanno consentito di arricchire questo quadro di ulteriori elementi di criticità che hanno accompagnato il progressivo ampliamento dell'autonomia degli enti territoriali.

L'esternalizzazione di servizi e di attività da parte degli enti territoriali è stato negli ultimi anni un fenomeno in continua crescita, sospinto, talvolta, non solo dalla ricerca delle migliori e più efficienti forme organizzative, ma anche dallo scopo di aggirare vincoli normativi e di controllo delle spese ritenuti dagli enti troppo rigidi. I controlli svolti dalla Corte, attraverso le proprie Sezioni regionali, sono stati mirati ad evidenziare anche il ricorso improprio alle esternalizzazioni: le analisi svolte hanno posto in rilievo come ciò sia avvenuto, in alcuni casi, per ampliare la capacità di spesa corrente almeno nel breve termine, per aggirare i limiti di indebitamento o eludere gli altri obblighi di legge stabiliti, sia in ambito comunitario che nazionale, relativamente alla tutela della concorrenza, alle regole di affidamento *in house*, al rispetto della disciplina prevista dal Patto di stabilità, ai vincoli di spesa riferiti al personale.

Problematico è apparso anche l'utilizzo di strumenti finanziari. Oltre alle problematiche attinenti all'utilizzo nella gestione del debito di operazioni di finanza derivata, è stato approfondito il caso del *leasing* immobiliare per la realizzazione di opere pubbliche che costituisce un'opportunità di coinvolgimento di capitali privati, sempre che vengano mantenute ferme le caratteristiche essenziali del contratto, che la realizzazione

riguardi un'opera suscettibile di proprietà privata e che l'ente pubblico abbia la facoltà, e non l'obbligo, di riscattare il bene al termine del contratto. Qualora non ricorrano queste caratteristiche e, di fatto, l'ente sia tenuto a riscattare il bene, al di là della qualificazione giuridica, si è ritenuto di essere in presenza di un'operazione di finanziamento che rientra, a tutti gli effetti, nell'ambito del debito dell'ente territoriale interessato.

Anche il *project financing* è stato considerato un valido strumento di coinvolgimento dei privati per la realizzazione di opere pubbliche, purchè l'opera venga realizzata integralmente con capitali privati, limitando l'eventuale contribuzione pubblica ad importi non significativi. Nella prassi è dato riscontrare contratti nei quali l'intervento pubblico è elevato, superando anche la metà del valore dell'opera. Si tratta di un uso improprio del contratto, anche in relazione ai parametri stabiliti in sede comunitaria in relazione alle *partnership* pubblico – private. In questi casi il finanziamento non può che essere trattato contabilmente come debito dell'ente.

Nell'audizione sullo schema di D.Lgs n. 196 sulla "Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio", il primo dei decreti previsti dalla legge 42 del 2009 che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dà attuazione al federalismo fiscale, la Corte ha rilevato come uno dei benefici maggiori attesi dal conferimento di beni dallo Stato alle amministrazioni locali fosse quello connesso alla possibilità di ottenere una migliore redditività dal patrimonio trasferito.

La Corte ha rilevato come la dimensione dei beni che potrebbero essere trasferiti, guardando ai beni disponibili del patrimonio dello Stato, è stata ritenuta di fatto contenuta. La mancata valutazione dei demani è stata considerata elemento idoneo a far sì che il valore dei beni da attribuire fosse riconducibile, prevalentemente, ai beni patrimoniali dello Stato ad oggi disponibili. Tra fabbricati e terreni si trattava di circa 17.400 beni, per un valore di 3,2 miliardi. Di questi, 1,9 miliardi circa erano rappresentati da fabbricati e 1,3 miliardi da terreni.

Il contributo che da essi poteva venire al rafforzamento patrimoniale delle amministrazioni locali è stato ritenuto limitato. Tutto ciò senza considerare che dei beni disponibili solo il 31,5 per cento del totale era all'epoca libero, il 34 per cento in uso o interessa specifici enti locali, il 5 per cento attribuito a privati, mentre il 29 per cento oggetto di accordi con gli enti locali.

Il conferimento dei beni, pur non mutando in misura significativa la condizione patrimoniale delle amministrazioni territoriali (i beni trasferibili rappresentano circa il 3 per cento della consistenza del patrimonio locale al 31 dicembre 2008), è stato ritenuto idoneo a comportare due importanti effetti positivi: da un lato, esso poteva offrire un

volano finanziario per specifici interventi di riqualificazione del territorio e, dall'altro, rappresentare una importante opportunità per rivedere e per potenziare le possibilità di utilizzo di un patrimonio, spesso, specie nel passato, trascurato o messo a reddito in maniera inadeguata. La possibilità di cogliere tali opportunità è stata considerata dipendente strettamente dalle scelte da assumere nella distribuzione, non tanto e non solo dei titoli di proprietà dei beni ma, soprattutto, delle responsabilità gestionali e di definizione dei quadri programmatici.

Due rischi è stato ritenuto opportuno che fossero da evitare. La dimensione ridotta dei "valori finanziari" e la forte disomogeneità nella ripartizione territoriale che avrebbero potuto rendere una distribuzione molto frazionata dei beni, in cui fosse prevalso il solo criterio territoriale, poco produttivo.

I beni attribuiti a seguito del federalismo demaniale entrano a far parte del patrimonio disponibile degli enti (ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, nei cui confronti rimane in vigore la disciplina prevista dal codice civile con i connessi vincoli giuridici). In relazione con la finalità della valorizzazione è stato rilevato che si dovrebbe evitare l'attribuzione di beni ad enti che non abbiano le risorse sufficienti per garantirne una corretta gestione e tutela e che potrebbero utilizzare i proventi derivanti dai processi di dismissione per coprire il mancato raggiungimento dei loro obiettivi di finanza pubblica, piuttosto che assicurare la valorizzazione del proprio patrimonio.

Nell'Audizione del 9 dicembre 2010, davanti alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sullo schema di decreto che prefigura il nuovo sistema di finanziamento delle amministrazioni comunali basato non più sui trasferimenti erariali, bensì in via prioritaria sui proventi della tassazione immobiliare, fino ad ora solo in parte di competenza comunale, per pervenire, a regime, alla definizione di un nuovo tributo unico municipale (IMU) in sostituzione di una serie di prelievi diretti ed indiretti gravanti sul reddito da immobili. Riforma che si accompagna ad una revisione della tassazione dei redditi da locazione di immobili ad uso abitativo delle persone fisiche, con il passaggio da una tassazione progressiva ad una fondata sulla cedolare secca.

La Corte ha sottolineato i profili di positività del ridisegno proposto, in particolare per quanto riguarda lo sforzo di riordino e di finalizzazione della fiscalità immobiliare ed i risultati che ciò potrebbe produrre in termini di stimolo all'asfittico mercato delle locazioni. Ha inoltre apprezzato e condiviso la scelta del pieno coinvolgimento dei comuni nella lotta all'evasione.

E' stata posta l'attenzione, inoltre, su alcune osservazioni critiche di carattere generale, attinenti sostanzialmente alla coerenza del disegno con gli obiettivi ed i criteri della legge delega, alla reale fattibilità dei risultati attesi e alla sostenibilità delle soluzioni proposte.

Instabilità ed incertezza delle basi imponibili e limitata autonomia impositiva sono stati ritenuti elementi non sempre coerenti con gli obiettivi ed i criteri della legge delega.

La Corte ha posto un *caveat* sul rischio che, nel complesso, l'impianto previsto possa produrre squilibri e, di conseguenza, tensioni non controllate, con inevitabili riflessi sulla tenuta dei conti pubblici.

Sotto questo aspetto, al di là dell'oggettiva incertezza sulla effettiva invarianza (e, soprattutto, sulla dislocazione territoriale) del gettito fiscale (principio cardine del nuovo assetto), è stata sottolineata la necessità di non sottovalutare il rischio in ordine all'individuazione delle risorse per la copertura integrale dei costi standard dei servizi pubblici essenziali. In proposito, la Corte ha segnalato che la limitazione dell'ambito impositivo municipale - stante l'esclusione della tassazione sulla prima casa - potrebbe comportare la penalizzazione dei comuni che non abbiano una decisa vocazione turistica e di quelli con scarse attività industriali e commerciali, comuni che, nella maggior parte di casi, sono già tra i più poveri d'Italia.

Dubbi di fattibilità dei risultati attesi sono stati espressi, poi, per quanto attiene all'introduzione della cedolare secca, soprattutto con riguardo al *trade off* tra certezza della perdita immediata di gettito e problematicità del livello di recupero atteso di materia imponibile.

Per le ragioni sopra richiamate la Corte ha sottolineato come il modello di fisco municipale proposto richiedeva ulteriori approfondite verifiche ed indispensabili messe a punto.

Nel quadro delle audizioni parlamentari, la Corte, come di consueto, è stata, in primo luogo, chiamata ad esprimere valutazioni sui temi generali della politica economica, con particolare riguardo alle problematiche e alle tendenze della finanza pubblica. Nel corso del 2010, in particolare, la Corte ha reso il proprio parere in due principali occasioni: nel mese di giugno, davanti alla Commissione Bilancio del Senato, in sede di esame del DL n. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica"; nel mese di ottobre, davanti alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, nel ciclo di audizioni sulla Decisione di finanza pubblica, il documento programmatico che, secondo le disposizioni della nuova disciplina

della contabilità pubblica (Legge n. 196/2009), sostituisce il DPEF (Documento di programmazione economico-finanziaria).

Con la manovra correttiva definita con il DL n.78/2010, il governo ha inteso imprimere un segno restrittivo alle tendenze dei conti pubblici, al fine di contenere l'espansione del disavanzo e del debito pubblico. L'orientamento generale e le concrete misure correttive adottate sono maturate in un contesto europeo investito, fin dall'inizio del 2010, dai rischi di estensione della crisi finanziaria, dalle condizioni critiche di singoli paesi e dall'esigenza concordata di ripristinare il pieno controllo dei conti pubblici.

Sull'impianto della manovra, la Corte ha reso valutazioni puntuali sugli interventi di natura fiscale, con particolare attenzione alle misure per la lotta all'evasione, alle riduzioni lineari della spesa statale, alle misure per il pubblico impiego e agli interventi relativi alla finanza regionale e locale.

Già in quella occasione, pur nella consapevolezza di un indirizzo restrittivo imposto dal comune impegno europeo, si sollevavano perplessità sulla sostenibilità di alcuni "tagli di spesa" e sulla piena realizzabilità di specifici interventi, sia sul lato della spesa che su quello delle entrate. Ma, soprattutto, si avanzava la preoccupazione per l'effetto di ulteriore rallentamento della crescita economica, verosimilmente connesso alle misure di freno della spesa e di aumento delle entrate tributarie.

I riflessi della bassa crescita economica sull'equilibrio dei conti pubblici sono stati, poi, evidenziati dalla Corte nell'audizione sulla Decisione di Finanza Pubblica, nell'ottobre scorso.

In quella sede, infatti, la Corte osservava come, in un contesto di sostanziale stagnazione, si acuiscano le difficoltà di gestione della finanza pubblica, a causa dell'immediata flessione del gettito fiscale e, di conseguenza, della necessità di rafforzare l'azione di contenimento della spesa pubblica; ma con margini sempre più ristretti. In altri termini, il rispetto necessario degli obiettivi programmatici in termini di indebitamento e debito impone, quando l'economia ristagna, di ricorrere a misure temporanee (il blocco delle retribuzioni pubbliche), aleatorie (il recupero dell'evasione fiscale) o non ottimali (la stretta sugli investimenti pubblici).

Ad avviso della Corte, pertanto, la "quadratura" del periodo breve non deve distogliere dall'urgenza di un impegno rafforzato in direzione della riqualificazione della spesa pubblica; un impegno che consentirà di sostituire gradualmente gli interventi indifferenziati di contenimento con misure più selettive e più adatte a conseguire risparmi duraturi.

Il recupero di efficienza e la riduzione degli sprechi dovranno liberare le risorse necessarie ad elevare il potenziale di crescita dell'economia, fattore decisivo nel percorso di rientro del nostro gravoso debito pubblico.

Il 27 luglio 2010 la Corte dei conti è stata audita sul disegno di legge "A.S. 2156 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" presso le Commissioni I e II del Senato della Repubblica.

La Corte ha rilevato che l'approccio alla problematica, diversamente da quanto operato in passato, non è di impostazione prevalentemente penalistica, come pur era nella tradizione del nostro ordinamento. Ora, l'approccio è stato di ordine amministrativo, di rimedi, vale a dire, organizzativi. Rimedi finalizzati a prevenire o ad evidenziare la patologia, dunque più efficienti, mentre il momento sanzionatorio che di norma è successivo, spesso nel campo della corruzione potrebbe non generare un effetto coercitivo tale da ridurre le dimensioni.

E' stato, in tale sede, evidenziato il ruolo che la Corte dei Conti può svolgere ai fini del contrasto e della prevenzione dei fenomeni corruttivi, tenendo quali riferimenti i due principi fondamentali: *transparency* e *accountability*, di cui all'articolo 5 della Convenzione ONU anticorruzione, ratificata nel 2009.

La Corte è, anzitutto, organo di controllo, garante dell'osservanza, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, dell'obbligo della rendicontazione, in termini contabili e di risultato e, al contempo, giudice della responsabilità degli amministratori e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni e dei predetti organismi di diritto pubblico.

Controlli "collaborativi" efficaci sono il primo antidoto contro il malfunzionamento dell'ente e quindi il miglior deterrente al verificarsi di ipotesi di danno e di cattiva gestione; le sezioni del controllo sono impegnate nell'azione quotidiana di verifica e valutazione dell'azione amministrativa. Efficaci poi, sotto il profilo della prevenzione dei fenomeni corruttivi, sono inoltre i controlli sulla gestione, ed è stata segnalata l'attività di referto svolta, in questo ambito, dalle Sezioni Riunite.

Vi è poi l'ulteriore funzione affidata alla Corte, quella giurisdizionale; funzione intesa quale momento di chiusura del sistema, che si aziona solo allorché si verifichi la lesione dei beni alla cui tutela il sistema della Corte dei conti è preposto.

A tal fine, è stata ricordata la citazione del Rapporto di valutazione 2008, del Gruppo europeo di Stati contro la corruzione (GRECO), del Consiglio d'Europa, che indica come la Corte dei conti italiana, nelle sue funzioni di controllo e giurisdizionali,

rientri nel contesto di strumenti giuridici ed organizzativi di contrasto al fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

In ordine alla introduzione del bilancio di sola cassa, la Corte ha preliminarmente sottolineato che la tenuta del conto impegni è necessaria anche in diversi assetti istituzionali e che l'evidenza ad esso assegnata nell'ordinamento italiano rappresenta una positiva specificità, tale da consentire di dare pubblicità e trasparenza alle obbligazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione.

La Corte ha avuto modo di ribadire tale orientamento in occasione delle due audizioni sulla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, rispettivamente tenute presso il Senato della Repubblica (aprile 2009) e presso la Camera dei Deputati (settembre 2009), ponendo in luce – in particolare – che il previsto passaggio al bilancio di sola cassa, potrebbe risolversi, in fase gestionale, in un affievolimento del rigore in termini di obbligazioni assunte e, conseguentemente, porre problemi a livello europeo.

Va poi evidenziato che il bilancio di cassa è stato visto come una tappa intermedia verso il bilancio di competenza economica.

La riforma introduce, comunque, un profondo mutamento dell'intero impianto dell'ordinamento contabile e della stessa logica amministrativa ad esso sottesa, dal momento che l'attenzione viene concentrata su gestione e controllo dei flussi finanziari, esclusivo vincolo giuridico del bilancio.

Va, peraltro, ricordato che il modello di bilancio di cassa, che emerge dai principi e criteri direttivi individuati per l'esercizio entro tre anni dalla delega, non appare vicino ad un criterio di cassa "puro", in quanto i contemperamenti previsti lo avvicinano ad una sorta di modello di competenza finanziaria, meno rigido rispetto alla doppia contabilità attuale.

Sul tema specifico della sperimentazione del bilancio di cassa la Corte ha espresso il suo parere a Sezioni riunite in sede consultiva a luglio 2010 ed ha formulato ulteriori considerazioni nell'audizione presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica in data 21 dicembre 2010.

In queste occasioni è stato osservato che l'introduzione del bilancio di sola cassa costituisce una sfida particolarmente impegnativa, in quanto richiede di gestire simultaneamente la spesa dello Stato secondo i canoni del doppio bilancio (competenze e cassa) e, in via sperimentale e parallela, secondo i principi del solo bilancio di cassa: la sperimentazione peraltro non può risolversi nella mera riclassificazione "a freddo" di una gestione sostanzialmente effettuata secondo le vecchie regole.

Sussistono, però, secondo la Corte taluni punti di maggiore criticità ed impatto:

- a regime il bilancio di cassa richiederà una rilevante rivisitazione del corpo delle norme della contabilità di Stato;

- la prima attuazione del bilancio di cassa si cala in un ambiente organizzativo consolidato, mentre si richiederebbero immediate modifiche organizzative e mutamento di schemi operativi;

- viene richiesta l'attivazione di più adeguati e rigorosi strumenti di carattere programmatico, che investano anche i profili gestionali;

- rimane da risolvere il nodo cruciale dei residui passivi, la cui drastica riduzione costituisce una delle principali finalità del passaggio al bilancio di cassa.

In conclusione, il periodo di sperimentazione, di per sé complesso ed oneroso, dovrà sfociare in un bilancio di più semplice lettura e gestione da parte dei responsabili dei programmi e meglio raccordabile con le regole assunte a livello europeo; la sperimentazione dovrà inoltre focalizzarsi sulle cause che portano ad una eccessiva divaricazione tra programmazione, realizzazione e liquidazione degli interventi.

Si tratta, di una occasione di rinnovamento della P.A. che non può essere mancata.

Al riguardo, si ricorda il parere, reso in data 15 luglio 2010, sullo schema di decreto concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio al bilancio di sola cassa, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica.

Per corrispondere alle finalità di ausilio al coordinamento della finanza pubblica con puntuale riferimento a quanto contemplato nel programma di lavoro per l'anno 2010 è stato approvato con deliberazione n. 15/CONTR/10, del 18 maggio 2010, il primo Rapporto sul coordinamento sulla finanza pubblica.

Il rapporto ha fornito al Parlamento – e fornirà anche nel 2011 – una valutazione di sintesi della Corte sull'adeguatezza e sulla rispondenza degli strumenti individuati a presidio del coordinamento della finanza pubblica, in relazione alle necessità poste dall'adesione alla Unione Europea e dai più generali obiettivi di contenimento e riqualificazione della spesa pubblica. Si è, infatti, considerato che *“Sul piano della gestione della finanza pubblica, la necessità di operare nel rispetto dei vincoli internazionali ha imposto, fin dal momento di avvio dell'Unione, di mettere a punto strumenti di coordinamento delle politiche tributarie e della spesa, in modo che, per tutti i livelli di governo, fosse definito il contributo da garantire ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione del disavanzo e del debito pubblico. Tale esigenza ha assunto un*

rilievo particolare nell'esperienza italiana, caratterizzata da una tendenza, non ancora conclusa, al progressivo decentramento dei compiti di governo della spesa e delle entrate verso le amministrazioni regionali e locali. Ciò ha richiesto un impegno continuo e complesso di adozione e sperimentazione di strumenti di controllo della spesa, in grado di assicurare, al tempo stesso, il contributo di tali enti agli obiettivi europei, ma anche condizioni di omogeneità ed equità nella distribuzione degli oneri. E, in ogni caso, la salvaguardia di livelli non rinunciabili di qualità nei servizi resi alla collettività". Lo stesso Rapporto ha anche consentito di indicare, sulla base di puntuali analisi svolte dalla Corte, quelle criticità su cui richiamare l'attenzione del legislatore a beneficio di una più efficace gestione delle risorse pubbliche.

Tra dette criticità va segnalata, anzitutto, quella rappresentata da un non adeguato impiego delle modalità di flessibilizzazione degli strumenti di coordinamento, in specie del Patto di stabilità, in quanto gli Enti locali non hanno sfruttato per intero i margini loro concessi per una maggiore espansione della spesa in conto capitale. Un maggior grado di efficacia si sarebbe potuto riscontrare in presenza di un meccanismo di coordinamento capace di incidere in misura diversificata sulle singole amministrazioni, e per questo più adattabile anche ai mutamenti della congiuntura e delle priorità della politica di bilancio. Vi sono, in questo senso, ragioni per auspicare un rafforzamento della gestione su scala territoriale del Patto di stabilità.

Ancora insoddisfacenti appaiono i risultati finora portati dal disegno di coinvolgimento degli enti locali nella lotta all'evasione e nella ripartizione dei relativi proventi. Si tratta di un punto di particolare rilevanza, considerando il ruolo che sempre più va assumendo la revisione degli strumenti di contrasto dell'evasione nel reperimento del gettito fiscale complessivo.

Ulteriore criticità risulta costituita dagli interventi di contenimento dei consumi intermedi, interventi per spese frequentemente connesse all'acquisto di beni e servizi essenziali per il funzionamento delle amministrazioni statali. Ne discende che la compressione di tali servizi al di sotto di una soglia minima si rivela, nello stesso tempo, difficile da realizzare e anche inopportuna. Difatti, è in questo contesto che sono maturate le condizioni per l'accumulo di una massa rilevante di debiti occulti e per l'abnorme espansione dei ritardi nei pagamenti ai fornitori delle amministrazioni.

Nonostante i risultati positivi in termini di comparto, il Patto 2009 mostra con evidenza poi le criticità di un sistema che non sempre ha portato ad una riqualificazione della spesa a vantaggio degli investimenti e dello sviluppo locale e che ha consentito il progressivo diffondersi di comportamenti elusivi finalizzati al solo rispetto formale degli obiettivi.

Nel Rapporto si è evidenziata l'urgenza di rivedere il meccanismo con cui gli enti territoriali sono chiamati a contribuire al rispetto degli obiettivi posti al Paese dall'appartenenza al sistema europeo.

L'esperienza maturata negli ultimi anni testimonia, infatti, la difficoltà di un sistema che deve tener conto delle differenti caratteristiche di un universo di riferimento molto ampio (oltre 2.200 enti) e con caratteristiche gestionali e strutturali molto differenziate. Finora è stato difficile individuare un'impostazione in grado di assicurare un efficace perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, evitando, tuttavia, che questo si traduca in un indesiderato rallentamento della spesa in conto capitale.

Si è anche considerato che le esperienze di gestione del Patto a livello regionale, per ora limitate, potrebbero costituire una preziosa base di riferimento: una gestione del Patto su scala territoriale consentirebbe, infatti, di ridurre la rigidità del sistema e di ottimizzare la ripartizione delle quote di indebitamento tra amministrazioni locali.

In tale prospettiva muovono la legge delega in materia di federalismo fiscale (legge 42/09) e la legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/09), che rafforza ulteriormente il ruolo regionale.

Il rapporto sul coordinamento sulla finanza pubblica è da correlare – nell'ambito del processo di completamento del nuovo assetto istituzionale disegnato dal titolo V della Costituzione – al percorso di attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale e alla previsione dei meccanismi sottostanti al Patto di stabilità e crescita a livello europeo, in un contesto, innovato, di ridefinizione delle norme per il coordinamento della finanza pubblica.

Le finalità di ausilio al coordinamento della finanza pubblica sono state richiamate anche nello specifico referto, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.7 del 29 marzo 2010, che ha riguardato il sistema universitario.

3. La relazione sul rendiconto generale dello Stato.

Nel corso del 2010 le Sezioni Riunite hanno elaborato ed adottato la decisione e la relazione sul rendiconto generale dello Stato (deliberazione n. 32/CONTR/D/Rel/S/10 del 24 giugno 2010).

La relativa attività istruttoria è stata svolta, inizialmente, attraverso numerosi incontri di lavoro con le delegazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Durante tali incontri, tenuti tra gennaio e febbraio del 2010, è stato illustrato il programma di controllo per l'anno di riferimento e sono state chieste alle

Amministrazioni notizie relative agli andamenti gestionali dell'anno 2009; a detti incontri, ai quali hanno partecipato anche magistrati delle altre Sezioni centrali di controllo della Corte, hanno fatto seguito gli adempimenti dei magistrati designati relatori delle singole Amministrazioni.

Sul piano contenutistico la relazione delle Sezioni Riunite sul rendiconto dello Stato 2009 - dopo la trattazione riguardante andamenti e tendenze di finanza pubblica, gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato, legislazione di spesa, ordinamento contabile, assetti organizzativi, personale e attività contrattuale - si è articolata nella disamina delle "missioni" e dei "programmi", in cui si articola il bilancio dello Stato in un approccio volto, essenzialmente, alla ricostruzione delle politiche pubbliche di settore. La relazione è stata caratterizzata da adeguati approfondimenti e da conseguenti notazioni critiche, sia sul versante dell'entrata che su quello della spesa.

L'impostazione per missioni e programmi ha inteso contribuire ad orientare la decisione parlamentare verso una migliore consapevolezza delle scelte allocative annuali, nonché ad assicurare una maggiore trasparenza attraverso l'individuazione di aggregati decisionali significativi rispetto alle finalità perseguite.

4. Le relazioni trimestrali sulla legislazione di spesa.

Vanno poste in particolare rilievo le relazioni sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alla legislazione intervenuta che - deliberate dalle Sezioni Riunite anche nel corso del 2010 a cadenza trimestrale - hanno concorso ad un graduale miglioramento delle relazioni tecniche allegate dalle amministrazioni.

Nel 2010 si è avuta un'ulteriore accelerazione del processo di concentrazione della normativa di rilievo finanziario in un numero relativamente ristretto di provvedimenti d'urgenza, tanto che la quasi totalità della spesa relativa alle annualità comprese nel bilancio pluriennale è contenuta nelle leggi di conversione, sia per effetto di norme di spesa previste fin dall'origine, sia anche per l'inserimento di ulteriori disposizioni di spesa conseguenti all'approvazione di emendamenti presentati nel corso del procedimento di conversione.

La concentrazione della parte più significativa della spesa in provvedimenti d'urgenza determina gli effetti negativi su cui la Corte ha ripetutamente richiamato l'attenzione: a parte i casi - ormai molto limitati - di totale mancanza della relazione tecnica, spesso gli emendamenti sono supportati da relazioni insufficienti e i necessari chiarimenti richiesti, come risulta dagli atti delle Commissioni bilancio, vengono forniti

dalle Amministrazioni in modo per lo più sommario e, comunque, non aderente alle precise e articolate osservazioni formulate. Ulteriori approfondimenti sono poi spesso resi impossibili dai tempi ristretti dell'esame parlamentare –in molti casi sostanzialmente limitato ad una sola delle due Camere–, determinati dalle necessità di rispettare i termini costituzionali di conversione, nonché dalla chiusura dell'esame per l'apposizione della questione di fiducia.

Il maggior accentramento sostanziale delle decisioni di spesa nei provvedimenti d'urgenza ha così avuto come conseguenza un diminuito controllo parlamentare sulle decisioni stesse, sia sotto il profilo dell'esame dei riflessi finanziari delle disposizioni, sia sotto quello della congruità degli stanziamenti rispetto alle esigenze che si intende soddisfare.

L'attuale periodo di emergenza economico-finanziaria ha certamente contribuito ad aggravare tale situazione ed ha anche impedito il pieno dispiegamento degli effetti positivi dell'anticipo della manovra di bilancio.

Si ritiene comunque che, una volta superato l'attuale periodo, per evitare l'affannoso ricorso alle diverse forme di riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, con cui è stata fornita copertura alla parte preponderante dei nuovi oneri, l'ordinato svolgimento della legislazione di spesa non dovrebbe prescindere da una tempestiva programmazione delle esigenze da soddisfare e dalla conseguente allocazione delle risorse prevedibilmente necessarie nei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale: fondi che negli ultimi esercizi hanno subito consistenti riduzioni.

Le relazioni quadrimestrali hanno riguardato anche l'esame degli aspetti finanziari dei decreti legislativi - esame istituzionalizzato con la nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) - il cui esito ha condotto alla formulazione di valutazioni sulla aderenza delle norme delegate alle autorizzazioni di spesa contenute nelle leggi di delega e sull'effettivo rispetto da parte delle norme stesse dell'eventuale clausola di neutralità apposta alle leggi di delega.

Significativa è stata la richiesta alla Corte delle valutazioni sulle conseguenze finanziarie derivanti dalla conversione in legge di un provvedimento di urgenza (d.d.l. A.S. n. 1955, di conversione del dl n. 194/2009), per la prima volta attivata dal Senato ai sensi delle relative disposizioni regolamentari e dell'art. 16 della l. 23 agosto 1988, n. 400.

5. La relazione sul costo del lavoro pubblico.

Un particolare rilievo riveste l'approvazione (con deliberazione n. 12/CONTR/CL 10 del 30 aprile 2010) della relazione sul costo del lavoro pubblico, effettuata dalla Corte ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con riguardo alla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale delle pubbliche amministrazioni. In proposito, va posto in luce che il continuo miglioramento nell'attività di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi a tale personale (operazione molto complessa per il numero di amministrazioni interessate, circa 10 mila) ha rappresentato il presupposto indispensabile per consentire di rendere pubblica, come programmato, la relazione entro il 30 aprile 2010, così da offrire le valutazioni della Corte sulla gestione del personale pubblico a Governo e Parlamento in tempo utile alla impostazione programmatica delle decisioni di finanza pubblica.

Va ricordato che la Corte costituzionale ha ribadito, anche con riguardo alla contrattazione collettiva (sent. n. 57 del 2010), che *“la finalità di coordinamento finanziario può essere in concreto realizzata soltanto consentendo alla Corte dei conti, organo posto al servizio dello Stato-comunità (sentenze n. 285 e n. 179 del 2007, n. 267 del 2006, n. 470 del 1997 e n. 29 del 1995), di disporre delle necessarie informazioni”*.

In un quadro istituzionale che vede sempre più valorizzato il rapporto di collaborazione fra Corte dei conti e Parlamento in materia di coordinamento della finanza pubblica, la relazione sul costo del lavoro assume particolare rilievo, oltre che per i profili finanziari (sotto l'aspetto quantitativo la spesa per il personale rappresenta oltre l'undici per cento del prodotto interno lordo) anche per l'estensione dell'esame alla generalità delle pubbliche amministrazioni.

Nella stessa materia va evidenziata la rilevante attività svolta dalle Sezioni riunite in sede di controllo con riguardo all'esame (cd. certificazioni) dei contratti collettivi di lavoro (nel 2010 si registrano ventuno deliberazioni, elencate in allegato); esame che si è incentrato sugli aspetti di compatibilità economico finanziaria.

La relativa procedura è regolata dall'articolo 47 del decreto legislativo 165 del 2001, nel testo modificato dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge 133 del medesimo anno e, successivamente, dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Essa deve svolgersi in un rigoroso ambito temporale, decorso il quale il controllo si intende effettuato positivamente (15 giorni lavorativi decorrenti dall'invio degli atti da parte dell'ARAN e, in ogni caso, 40 giorni dopo la sottoscrizione dell'ipotesi) senza alcuna possibilità di sospensione per eventuali adempimenti istruttori. Si prevede nella fase istruttoria l'audizione di esperti nominati rispettivamente dall'ARAN, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In base alle su citate modifiche legislative, in caso di esito negativo del procedimento, l'ARAN, sentito il Comitato di Settore, deve riconvocare le organizzazioni sindacali per la modifica del testo negoziale; è comunque prevista la possibilità di una certificazione parziale avente ad oggetto singoli articoli o clausole: in tal caso l'ARAN può sottoscrivere, in via definitiva, l'ipotesi ferma restando l'inefficacia delle parti non positivamente valutate.

Va considerato che le riferite modalità di controllo si inquadrano in un complessivo contesto di ridefinizione della disciplina, operata dal decreto legislativo n. 150 del 2009.

II. L'ATTIVITÀ DELIBERANTE E CONSULTIVA DELLE SEZIONI RIUNITE.

Nell'esercizio delle funzioni deliberanti (articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, richiamato dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639), è stato approvato il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, precisandone le scansioni procedurali, in relazione al disposto di cui al comma 62 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) (Deliberazione n. 1/DEL/201026 gennaio 2010 e n. 2 del novembre 2010).

Nella sede consultiva, oltre al ricordato parere sullo schema di decreto concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio al bilancio di sola cassa, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono stati resi i pareri sullo schema di conto giudiziale delle riscossioni e dei versamenti dei concessionari dei giochi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e sullo schema di decreto attuativo dell'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che disciplina le nuove modalità di pagamento al personale delle amministrazioni dello Stato delle competenze fisse e accessorie con unico accredito.

Di particolare rilievo ordinamentale è il parere reso sullo schema di decreto legislativo recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, concernente l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti", che si è poi tradotto nel decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179. Si è così pervenuti all'istituzione in tale Regione di una sezione di controllo della Corte dei conti, anche in attuazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 267 del 6 luglio 2006.

Val la pena di ricordare che nella citata pronuncia la Consulta ha evidenziato che l'estensione del controllo sulla gestione a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, "è il frutto di una scelta del legislatore che ha inteso superare la dimensione un tempo statale della finanza pubblica riflessa dall'art. 100 Cost.", ed ha riconosciuto alla Corte dei conti, nell'ambito del disegno tracciato dagli artt. 97, primo comma, 28, 81 e 119 Cost., il ruolo di organo posto al servizio dello "Stato-comunità", quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997). Nella sentenza si osserva, altresì, che la disciplina posta dalla legge n. 20 del 1994 ha assunto maggior rilievo a

seguito dei vincoli connessi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; in tale ottica si richiama anche la disciplina contenuta nell'art. 7 della legge n. 131 del 2003, recante Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, osservando che in tale “più ampio, ma unitario contesto, essenzialmente volto a salvaguardare l'equilibrio complessivo della finanza pubblica”, si inserisce il controllo affidato da tale normativa alle sezioni regionali della Corte dei conti.

Più di recente è stato richiesto il parere, sempre ai sensi dell'articolo 1 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, in ordine allo schema di decreto legislativo concernente: "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige in materia di controllo della Corte dei conti", predisposto ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

III L'ATTIVITA' IN AMBITO EUROPEO E INTERNAZIONALE

1. Il nuovo contesto istituzionale.

L'attività di controllo sui fondi europei e in ambito internazionale nell'anno 2010, è stata influenzata dall'entrata in vigore, il primo dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, che contiene la versione consolidata del "Trattato sull'Unione europea" e del "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (TFUE).

La nuova disciplina incide in modo rilevante sulle tematiche che costituiscono specifico oggetto di analisi della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali e sui rapporti fra gli Stati membri e le Istituzioni comunitarie, che, in virtù del Trattato, risultano ulteriormente rafforzati, anche sotto il profilo della protezione degli interessi finanziari dell'Unione, in applicazione dell'art. 325 del Trattato sulla funzione dell'Unione europea, secondo cui l'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Da tale azione discendono specifici profili di responsabilità comunitaria a carico degli Stati membri.

Nell'anno di riferimento è potenziata l'attività di collaborazione con la Corte dei conti europea, prevista dall'art. 287 TFUE, sia attraverso il rafforzamento delle ordinarie forme di cooperazione, che la Corte italiana appresta alla Corte europea durante i suoi annuali controlli *surplace*, sia con altre modalità.

Inoltre, in attuazione di un precedente protocollo di collaborazione (del giugno 2008), è stato deliberato di realizzare un controllo congiunto con la Corte dei conti europea attività da realizzarsi nel 2011.

2. L'attività di controllo e di referto.

Nello svolgimento dell'attività di referto annuale al Parlamento sui Rapporti finanziari dell'Unione europea e sull'utilizzazione dei Fondi europei è stata, nel corso del 2010, esaminata l'attuazione finanziaria del Quadro Comunitario di Sostegno del 2000-2006 che, nell'anno di riferimento, è pervenuto alle relative chiusure.

E' stato inoltre esaminato l'andamento finanziario della programmazione 2007-2013, ponendo in evidenza gli effetti della crisi finanziaria e le misure intraprese nell'erogazione dei fondi.

In merito alle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario si è registrato, nell'anno di riferimento, un decremento complessivo, rispetto all'anno precedente, degli

importi da recuperare per le irregolarità e frodi accertate, sia sui Fondi strutturali, in particolare sul FESR (Fondo Europeo di sviluppo regionale) che sul FEAGA (Fondo Europeo agricolo di garanzia).

La Corte dei Conti da anni è particolarmente attenta al fenomeno delle irregolarità e delle frodi, ritenendo che queste vadano perseguite con rigore, perché incidono sulla Comunità con conseguenze profondamente negative, sia di tipo economico, rinvenibili nella mancata realizzazione di finalità di sviluppo o sostegno dell'economia cui le sovvenzioni sono dirette, che sotto il profilo di lesione del principio della concorrenza, senza contare le ulteriori conseguenze di tipo etico-sociale, in quanto possono alimentare gravi episodi di corruzione ed illegalità nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni, minando la credibilità delle Istituzioni pubbliche nazionali ed europee.

Nel segnalare positivamente la chiusura, a cura della Commissione, di diversi casi di irregolarità e frodi, si deve esprimere preoccupazione, per l'elevato importo delle spese "decertificate", le cui somme cessano di gravare sul bilancio dell'Unione e sono interamente a carico dell'erario nazionale, sul quale grava l'esclusivo onere del recupero.

Con riguardo alle specifiche attività di controllo svolte nell'anno 2010, si segnala che, con la deliberazione n. 3/2010, si è approvata la relazione sull'*attuazione delle azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico del Mezzogiorno cofinanziate dal FESR nell'ambito del QCS – Obiettivo 1* (programmazione 2000-2006).

L'indagine ha evidenziato la genericità degli obiettivi specifici e la scarsa utilizzabilità degli indicatori di contesto formulati in sede strategica. Nella definizione dei progetti integrati e soprattutto di quelli aventi carattere territoriale (PIT), si è riscontrato il prevalente utilizzo del metodo della concertazione e della negoziazione tra le Amministrazioni interessate, regionali e locali cui, peraltro, si è accompagnato un insoddisfacente coinvolgimento del settore economico-sociale, presente nel territorio, talvolta episodico e con apporti scarsamente propositivi.

Il coinvolgimento dei privati ha costituito uno degli aspetti di maggior criticità nella attuazione dell'Asse e delle azioni ASVPA, come risulta dalle verifiche "*in loco*" effettuate nelle Regioni interessate, che hanno evidenziato le difficoltà nel reperimento di risorse private da affiancare a quelle pubbliche per la realizzazione degli interventi, con il rilevato notevole utilizzo di progetti originariamente coperti da altre fonti di finanziamento (c.d. "progetti coerenti").

Sulla base degli elementi di valutazione sopra esposti, si è raccomandata, per il futuro, una attività programmatica più realistica e aderente al contesto socio-economico nel quale le azioni cofinanziate devono essere realizzate; l'individuazione di strumenti e modalità per un migliore e più efficiente funzionamento dei meccanismi di attuazione

previsti nel QCS, con specifico riguardo alla sorveglianza, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi.

Con la deliberazione n. 4/2010, è stata approvata l'attività di controllo sull'*Impatto del Fondo europeo di sviluppo regionale nel Mezzogiorno*. La relazione ha analizzato, dagli esordi (che risalgono alla metà degli anni '80 del secolo scorso) sino ai nostri giorni, l'attuazione della politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, finalizzata, ai sensi dell'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a "promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione". L'analisi di venti anni di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale nel Mezzogiorno ha posto in evidenza i limiti delle programmazioni; la estrema parcellizzazione delle risorse finanziarie tra un numero eccessivo di interventi; i ricorrenti ritardi, persino nella rendicontazione delle spese alla Commissione europea; una sistematica concessione di proroghe, talvolta disattese; l'insoddisfacente utilizzo di risorse finanziarie italiane ed europee.

Con la deliberazione n. 5/2010, è stata approvata la relazione speciale in materia di controllo sulle irregolarità e frodi in materia agricola², segnalando diversi profili rilevanti. Sono stati posti in evidenza gli elevati importi ancora da recuperare per irregolarità e frodi nell'ambito sia del FEAOGA-Garanzia che del FEAOG-Orientamento, sottolineando come l'incidenza delle irregolarità abbia assunto una notevole rilievo per le regioni del sud, con importi da recuperare, su entrambi i Fondi, molto elevati. La Corte ha, altresì, con preoccupazione, evidenziato che molti sono i casi penalmente rilevanti che, in qualche ambito regionale, hanno raggiunto anche il 70% delle irregolarità comunicate.

Sotto il profilo dei recuperi, poi, con riguardo ad entrambi i fondi, si è riscontrato un basso livello di attuazione, essendo ancora elevate le somme da reintegrare all'erario dell'Unione e nazionale. Tale situazione è ascrivibile, sia ad una certa complessità dell'*iter* amministrativo, sia ad una "diffusa inerzia" delle Amministrazioni che ritardano o non attivano procedure amministrative di autotutela o azioni cautelari prima della conclusione dei contenziosi, essendo frequenti i casi di provvedimenti di recupero emessi dopo l'intervenuta dichiarazione di fallimento delle società beneficiarie³.

Un interesse particolare è stato riservato ai casi di intervenuta insolvenza, rappresentati dall'AGEA, utili per stabilire, ai sensi dell'art. 32, co. 6, *lett. b)* del reg.

² L'attività di controllo ha avuto ad oggetto le irregolarità e le frodi riscontrate nel settore agricolo sia con riguardo agli aiuti concessi con la PAC che a quelli a carico del Fondo strutturale FEAOG- Orientamento.

³ E' stato positivamente rilevato che, nell'ultimo periodo, quantomeno per il FEAOG-Garanzia, l'Amministrazione ha fatto ricorso in modo massiccio all'applicazione dell'istituto della compensazione legale, istituto non specificamente previsto per i Fondi strutturali e quindi per il FEAOG-Orientamento.

1290/2005 del Consiglio, l'applicazione del regime della non recuperabilità delle somme. La succitata Agenzia, ha individuato in più di 70 milioni di euro l'entità degli importi irrecuperabili nel periodo in cui è stata effettuata la rilevazione, 2005-2009. Tale somma, rapportata agli importi complessivamente da recuperare, costituisce quasi il 46% delle entità finanziarie sottratte alle iniziative di sostegno e sviluppo.

La Corte ha inoltre, evidenziato l'esigenza che le fattispecie caratterizzate da gravi modalità attuative, con dolo o negligenza grave, debbano comportare, sulla base della disciplina europea, così come previsto dal Regolamento finanziario dell'Unione⁴, sanzioni di decadenza, con l'esclusione degli autori dai benefici per un determinato arco temporale⁵. E', infatti, necessario sottolineare che la disciplina europea indirizza all'effettività delle sanzioni, richiamando l'attenzione sulla esigenza che le stesse siano efficaci e dissuasive, sì da costituire una reale misura di deterrenza. (art. 325 del Trattato di TFUE e art. 5 reg. Consiglio 2988/1995).

3. I controlli in ambito internazionale.

In ordine ai controlli in ambito internazionale si segnala la prosecuzione dell'attività per il rilascio della formale "certificazione di veridicità e correttezza" dei bilanci del CERN (Centro Europeo Ricerca Nucleare con sede in Ginevra, sorretto da oltre venti nazioni con differenziate contribuzioni), nonché del relativo Fondo Pensioni'.

In ambito internazionale, sono stati approvati, inoltre, i risultati del controllo eseguito sul progetto "*Quadruplicamento della linea ferroviaria Padova-Mestre*" – progetto prioritario n. 6 U.E., che prevede l'ammodernamento e lo sviluppo della linea ferroviaria che unisce Lione al confine ucraino, attraversando Francia, Slovenia e Ungheria. Tale attività consegue all'impegno assunto dalla Corte dei conti di partecipare ad una iniziativa di controllo coordinato in ambito Unione Europea unitamente alle Istituzioni Superiori di controllo degli altri Paesi interessati.

⁴ Artt. 114 e 94 del reg. 1605/2002, così come modificato dal reg. 1995/2006.

⁵ Si è, invece, riscontrato, in qualche caso, la reiterazione di irregolarità, da parte dei medesimi soggetti, a qualche anno di distanza per elevati importi da recuperare, sempre con modalità fraudolente

IV. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

1. Quadro di sintesi.

Nel corso del 2010, l'attività di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato si è concretizzata in 33 deliberazioni, di cui 2, concernente la disciplina regolamentare (delibb. nn. 11, 28), 2 relative a provvedimenti del Cipe (delibb. nn. 31, 32), 4 in relazione a ordinanze di necessità e urgenza (delibb. nn. 5, 9, 16, 23), 7 in materia contrattuale (delibb. nn. 3, 17, 20, 21, 22, 24, 29), 17 in tema di personale pubblico (incarichi di collaborazione, conferimenti di incarico dirigenziali e altro: delibb. nn. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 30), 1 riguardante i decreti pensionistici (delib. n. 2/2011, discussa nell'adunanza tenutasi nel 2010).

Tale attività, come è noto, costituisce solo la parte conclusiva della complessa attività svolta dagli Uffici del controllo. Infatti, sul versante del controllo preventivo di legittimità, a fronte di 24.867 provvedimenti esaminati, sono stati formulati 2.332 rilievi; sul versante del controllo successivo di legittimità su atti, sono stati esaminati 44.752 decreti e formulati 5.359 rilievi.

Si tratta di un'attività, quella degli Uffici, particolarmente significativa ma poco conosciuta, in quanto l'esercizio della funzione di controllo, connotata, nella separazione dei ruoli, da un'intensa interlocuzione con le amministrazioni consente, il più delle volte attraverso processi di autocorrezione, di conformare i principali atti che costituiscono l'*incipit* dell'attività amministrativa ai parametri di legittimità, intercettando sul nascere, per i fondamentali atti di governo della pubblica amministrazione, profili di illegittimità, anche in funzione del recupero di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

L'esercizio della funzione si concreta, appunto, nella formulazione tanto di rilievi "impeditivi" dell'efficacia del provvedimento esaminato, quanto di rilievi "a vuoto" o "monito", che concorrono a indirizzare l'azione amministrativa al rispetto dei parametri della legalità e che, non di rado, comportano uno spontaneo "ritiro" degli atti inficiati da vizio e una loro riproposizione aderente ai rilievi degli Uffici.

Si tratta di un'attività, invero, che non ha ufficiale emersione e che si sostanzia, in definitiva, in un complesso di "pronunce", allo stato non pubbliche, che costituiscono un vero e proprio patrimonio per le amministrazioni, sia sul versante del rispetto dei

parametri di stretta legalità, sia, su quello più tecnico, riguardante i riflessi contabili degli atti amministrativi.

La mancata evidenziazione di detta attività complessa e articolata non consente di apprezzare a pieno, quanto meno dall'esterno, l'utilità di questa funzione di controllo – non a caso circondata da garanzia costituzionale – che, a pieno titolo, può qualificarsi di “tipo dinamico”, nel senso che consente alla pubblica amministrazione – il più delle volte, come si è visto, attraverso comportamenti di “autocorrezione” – di porre rimedio sul nascere a vizi che possano compromettere il rispetto del principio di legalità, con pregiudizio di un ordinato svolgimento dell'azione amministrativa che da tali atti trova l'originaria scaturigine.

2. I Regolamenti.

In materia regolamentare, con la deliberazione n. 11, la Corte ha ritenuto illegittima la previsione di cui all'art. 12, comma 3, del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), relativa alla possibilità di modifica della dotazione organica con decreto interministeriale anziché tramite un decreto del Presidente della Repubblica, in quanto, secondo la gerarchia delle fonti, per apportare modifiche ad un atto normativo – in assenza di espressa disposizione delegificante – occorre adottare le medesime modalità di forma e procedure utilizzate per l'adozione dell'atto originario.

In particolare la Corte ha ritenuto che la possibilità, prevista dall'art. 12, comma 3, del Regolamento di organizzazione dell'ANVUR, di attribuire incarichi dirigenziali di seconda fascia per periodi inferiori a tre anni, confligge con la disposizione di cui all'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, invece, stabilisce che gli incarichi dirigenziali di seconda fascia non possono eccedere la durata di 5 anni, senza fissare una durata minima.

Di rilievo è anche la deliberazione n. 28, avente ad oggetto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti pubblici. La Corte ha ritenuto che in presenza di una norma primaria, che demanda alla fonte regolamentare la definizione di una determinata disciplina, l'ulteriore attribuzione della disciplina medesima, da parte di una fonte regolamentare ad una fonte amministrativa subordinata, è da ritenersi illegittima, in quanto lascia inattuata la previsione contenuta nella norma primaria e si pone in contrasto con il principio secondo il quale non è consentito demandare una disciplina ad una fonte diversa e sottordinata rispetto a quella espressamente indicata dalla norma primaria.

Più in particolare, si è ritenuto che la previsione della corresponsione delle tariffe professionali, previste per i soggetti esterni, ai dipendenti della stazione appaltante facenti parte delle commissioni miste di collaudo si pone in contrasto con l'art. 92, comma 5 del Codice degli appalti pubblici, secondo cui i dipendenti, per le loro attività, compresa quella del collaudo, devono essere remunerati con lo specifico incentivo ivi previsto.

Nell'ambito della finanza di progetto nei servizi, ai fini della scelta del concessionario, è stata invece ritenuta legittima la previsione dell'indizione di una gara informale ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Codice citato, prevista per la concessione dei servizi, in quanto l'art. 152, comma 3, del Codice stesso demanda al Regolamento la fissazione delle modalità per l'applicazione della disciplina dettata per i lavori anche ai servizi ed, inoltre, in quanto la finanza di progetto è riconducibile alla fattispecie della concessione.

3. Le Deliberazioni del CIPE.

In tema di deliberazioni del CIPE, la Corte, a fronte delle 21 esaminate, ha formulato 34 rilievi, con deferimento alla Sezione del controllo delle deliberazioni CIPE nn. 35 e 36, per le quali è stato ricusato il visto di legittimità.

Dalle risultanze del controllo svolto è emerso: 1) un notevole ritardo nell'invio delle delibere sottoposte al controllo; 2) il disorganico e disordinato invio delle stesse; 3) l'invio di delibere spesso strettamente collegate ad altre delibere, mai inviate per il controllo oppure non ancora registrate per altre motivazioni; d) l'invio di delibere prive o carenti di documentazione essenziale.

Tali disfunzioni, da sempre rilevabili e documentate nei rilievi mossi dall'Ufficio, rallentano in modo consistente l'esito di provvedimenti di programmazione finanziaria essenziali, quali sono le delibere del CIPE, specie per il rilancio di iniziative pubbliche, anche in concorso con iniziative private, di carattere strategico per il rilancio dell'economia.

La deliberazione n. 31 della Sezione del controllo ha riguardato la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 35/2010 ("Programma infrastrutture strategiche – Prolungamento linea M2 Cologno Nord - Vimercate. Approvazione progetto preliminare").

Nel ricusare il visto di legittimità, la Corte ha ritenuto che l'attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni deve individuare gli obiettivi da conseguire, nonché tutti gli elementi e i dati utili alla verifica, anche *ex ante*, dei risultati

dell'azione programmata, nel rispetto del principio costituzionale, ex art. 97, del buon andamento e del proficuo impiego delle risorse finanziarie pubbliche.

In particolare – si è affermato, richiamando i precedenti costituiti dalle deliberazioni n.3/2008/P e n.11/2008/P della Sezione – che la “programmazione”, intesa in senso lato, svolta dal CIPE si sostanzia nell’indirizzare lo svolgimento di attività di durata secondo un disegno preordinato in un arco temporale ben definito, con fissazione dei contenuti e con la predisposizione di mezzi finanziari determinati in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire: e ciò, allo scopo di evitare uno spreco di risorse pubbliche, ove – a fronte della spesa per la progettazione di un’opera pubblica, anche di rilevante impegno finanziario – successivamente all’approvazione del progetto preliminare non dovessero risultare reperibili risorse finanziarie per consentire la realizzabilità in concreto dell’opera progettata.

Sicché, ha concluso la Corte, deve essere esclusa la legittimità di provvedimenti per i quali un’incongrua impostazione della programmazione finanziaria dell’opera possa dare luogo a fenomeni patologici, quale la c.d. “programmazione rovesciata”, destinata a remunerare un’opera pubblica per la quale manchi l’indicazione delle fonti e dei mezzi di copertura per la sua concreta realizzazione.

Di analogo tenore è la deliberazione n. 32 della Sezione, avente ad oggetto la delibera CIPE n. 36/2010 (“Programma infrastrutture strategiche – Prolungamento linea M3 San Donato - Paullo. Approvazione progetto preliminare”).

4. Le ordinanze di necessità e urgenza.

Di particolare rilevanza sono le deliberazioni che hanno riguardato quattro ordinanze di necessità e urgenza.

Con la deliberazione n. 5 la Corte ha scrutinato l’assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità dell’ordinanza n. 3838, del 30 dicembre 2009, del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series presso l’isola de La Maddalena”.

La Corte ha affermato che il d.P.C.M. del 2 ottobre 2010, che dichiara il “grande evento” per lo svolgimento della “Louis Vuitton World Series”, costituisce un momento di una procedura complessa che dà origine ad un atto a formazione progressiva, che acquista valenza concreta soltanto con l’atto conclusivo, costituito dall’ordinanza di protezione civile n. 3838/2009, con la conseguenza che nulla si oppone, sotto tale profilo, all’esame congiunto del decreto dichiarativo e dell’ordinanza.

La Corte ha osservato che l'art. 5-*bis* del d.l. n. 343 del 2001 richiede, quale condizione indispensabile per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992, che si tratti di "grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile", ove tale competenza deve essere ricavata dal combinato disposto dell'art. 5, commi 1 e 4, del medesimo d.l. n. 343 del 2001 i quali prevedono, tra l'altro, che la titolarità della funzione in materia di protezione civile spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale la esercita avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, con riguardo alle attività "finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio". Ne consegue, secondo la Corte, che nella competenza del Dipartimento della protezione civile non rientra qualsiasi "grande evento", ma vi rientrano solo quegli eventi che, pur se diversi da calamità naturali e catastrofi, determinano situazioni di grave rischio per l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni.

Nella specie, si è affermato che, con riferimento al d.P.C.M. del 2 ottobre 2010, che dichiara il "grande evento" per lo svolgimento della "Louis Vuitton World Series", non sussistono i presupposti richiesti per la dichiarazione di "grande evento", con la conseguenza che sia detto d.P.C.M., sia l'ordinanza di protezione civile n. 3838/2009, non sono assistiti dall'esenzione dal controllo di legittimità di cui all'art. 14 del D.L. n. 90/2008.

La Corte ha concluso che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3838, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series presso l'isola de La Maddalena" rientra tra le "direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa", di cui alla lettera "b" dell'art. 3, comma 1 della L. n. 20 del 1994, ed è pertanto soggetta al controllo preventivo di legittimità.

Con la deliberazione n. 9, concernente le ordinanze di protezione civile n. 3838/2009 e n. 3846/2010 relative alla "Louis Vuitton World Series", la Corte ha ritenuto che una manifestazione quale la "Louis Vuitton World Series", come ogni iniziativa che si prefigga la promozione turistica, la valorizzazione di beni culturali ed ambientali, l'attribuzione di compensazioni per il venir meno di una base militare, il sostegno socio-economico ad un territorio in crisi, ecc., non può, di per sé, costituire idoneo presupposto per un'ordinanza di protezione civile, che comporti procedure in deroga alle leggi, utilizzo di personale del Dipartimento ed impiego di risorse del Fondo della protezione civile. Di conseguenza, deve escludersi che la normativa di protezione

civile possa essere utilizzata per le mere attività di organizzazione di una tale manifestazione, fermo restando che, in occasione di grandi eventi, può presentarsi l'esigenza di interventi di protezione civile, che valgano a prevenire situazioni di grave rischio di compromissione di interessi primari costituzionalmente protetti

Sempre in tema di assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità di ordinanze di protezione civile, la Corte, con la deliberazione n. 16 ha scrutinato l'ordinanza concernente l'area archeologica di Pompei, ritenendo che, nel caso dell'area archeologica di Pompei, i presupposti per la dichiarazione di stato di emergenza fossero assenti; tuttavia, poiché l'ordinanza risultava avere avuto completa esecuzione, la Corte ha concluso che la stessa non potesse, oramai, più formare oggetto di controllo preventivo di legittimità.

Per quanto riguarda invece le ordinanze n. 3900/2010 e 3901/2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recanti disposizioni concernenti la realizzazione del Grande evento EXPO Milano 2015, la Corte si è pronunciata con la deliberazione n. 23.

Secondo la Corte, la situazione oggetto delle ordinanze citate è una situazione unica nel suo genere, espressamente prevista dalla legge (art. 14, comma 1, d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2009), che la delinea nella sua fattispecie, qualificandola come eccezionale, singolare, straordinaria, con riferimento ai tempi, tassativamente stabiliti a livello internazionale, al luogo ed all'ordinamento nazionale ed internazionale; ne consegue che gli straordinari strumenti giuridici, a cui si ricorre per fini operativi, discendono funzionalmente dal singolare disposto legislativo (cit. art. 14) e non dalla disciplina generale concernente gli interventi di protezione civile, previsti e disciplinati dalla legge n. 225 del 1992, modificata ed integrata dagli artt. 5 e 5-bis della legge n. 401 del 2001.

Dette ordinanze n. 3900/2010 (ad esclusione delle deroghe, soppresse dalla successiva ordinanza n. 3901/2010) e n. 3901/2010 sono state ammesse a visto e registrazione.

5. Gli atti in materia contrattuale.

Con la deliberazione n. 3, in tema di riconoscimento di debito, la Corte ha ritenuto che, ferma restando l'eccezionalità di detto istituto, che costituisce una deroga alle ordinarie procedure contabili, al quale può farsi ricorso in via eccezionale e non sistematica e comunque non per eludere norme cogenti, ivi comprese quelle contabili, deve ritenersi legittimo un decreto di riconoscimento di debito diretto ad accertare il

diritto di un soggetto a ricevere il pagamento delle prestazioni effettivamente rese ad una pubblica amministrazione, in presenza di un contratto quadro e di una formale richiesta di anticipata esecuzione.

Pertanto, si è osservato che la riconosciuta legittimità di un decreto di riconoscimento di debito non esclude l'obbligo per l'Amministrazione di trasmettere l'atto alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002: si tratta, infatti, di due adempimenti ben distinti anche con riferimento alla competenza, in quanto l'ambito del controllo attiene alla legittimità del provvedimento di riconoscimento, senza tuttavia entrare nella valutazione dei comportamenti che lo hanno sostanzialmente provocato e per i quali ogni valutazione è demandata alla competente Procura regionale.

La deliberazione n. 17 ha riguardato i decreti di approvazione di atti aggiuntivi a contratti di locazione stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il provvedimento di approvazione di un atto aggiuntivo ad un contratto di locazione per utilizzo di uffici di una Amministrazione, per il quale si è provveduto a distanza di tempo per carenza di disponibilità finanziaria, è stato ritenuto legittimo in quanto, esistendo il titolo giuridico al quale fare riferimento, non è necessaria l'attivazione della procedura per il riconoscimento di debito, la quale è istituito del tutto eccezionale che non può intendersi quale atto sostitutivo del contratto ed al quale si può fare riferimento soltanto nei casi in cui non sia altrimenti possibile provvedere.

In conformità al principio di trasparenza e di chiarezza del bilancio, si è ritenuto necessario procedere alla specifica rilevazione degli oneri pregressi dell'Amministrazione, per i quali si provveda successivamente per carenza di disponibilità finanziaria, operando tramite il prelievo da specifici fondi per "oneri pregressi" e l'imputazione della spesa su capitoli chiaramente finalizzati a fare fronte a tali pregresse situazioni debitorie, fermo restando che il pagamento degli oneri pregressi al di fuori dell'esercizio finanziario rimane comunque, nell'ambito di una corretta programmazione delle risorse e di approntamento delle risorse finanziarie, una procedura di carattere speciale, non sistematica, e che richiede un attento monitoraggio degli oneri indifferibili e indispensabili dell'Amministrazione.

Da segnalare è anche la deliberazione n. 20 in tema di decreti di approvazione di atti aggiuntivi a contratti principali stipulati dal Comando generale del Corpo della Capitaneria di porto con finanziamento a carico del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie.

Secondo la Corte gli atti concernenti l'approvazione di contratti, con finanziamento a carico del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie, istituito ai sensi degli artt. 5 e

seguenti della legge n. 183 del 1987, sono da sottoporre al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994, indipendentemente dalle altre forme di controllo successivo previste dallo stesso art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994. Ciò in quanto la circostanza che la spesa relativa ai contratti in questione sia imputata alle risorse giacenti nella contabilità fuori bilancio del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183 del 1987 - la cui gestione è sottoposta *ex lege* n. 1041 del 1971 al rendiconto da presentare annualmente alla Corte dei conti, avente natura esclusivamente finanziaria e di tesoreria, e tale da lasciare alle Amministrazioni titolari dei programmi di spesa la responsabilità gestoria delle obbligazioni da esse poste in essere - non determina, di per sé ed in considerazione delle specifiche procedure di spesa vigenti per i programmi comunitari affidati ad Amministrazioni centrali dello Stato, la sottrazione di tale atto al controllo preventivo di legittimità della Corte stessa (di analogo tenore è la deliberazione n. 21).

6. Gli atti in materia di personale pubblico.

Come si è visto in premessa, il più cospicuo numero di pronunce in tema di controllo ha riguardato provvedimenti in tema di personale pubblico.

In materia di assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti dei provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte dell'Autorità portuale di Cagliari e dell'Autorità portuale di Palermo, la Sezione, con la deliberazione n. 15, ha ritenuto che, in base ad una lettura costituzionalmente orientata della lettera e della *ratio* delle norme contenute nell'articolo 17, commi 30 e 30-*bis* del d.l. n. 78 del 2009, gli atti e i contratti emanati o stipulati dagli enti pubblici non economici nazionali devono ritenersi sottoposti al controllo preventivo di legittimità.

In proposito, la Sezione ha richiamato (oltre alle deliberazioni n. 20/2009/P e n. 24/2009/P della stessa Sezione) la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 13/CONTR/2010.

In particolare, con questa pronuncia, le Sezioni riunite hanno ritenuto assoggettabili al controllo preventivo di legittimità detta tipologia di atti e contratti emanati o stipulati dagli "enti pubblici non economici nazionali", con la conseguenza che i predetti provvedimenti (pur adottati da enti assoggettati al controllo della Sezione Enti, ai sensi della ripetuta legge n. 259/1958) devono comunque essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte a norma dell'art. 17, comma

30 e comma 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Nel merito, si è ritenuto che il dato letterale contenuto nell'art. 1, comma 993, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), secondo cui gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali sono assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro, "in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità medesime", assume una chiara connotazione di interpretazione autentica. Orbene, ha proseguito la Corte, ne deriva che a dette Autorità portuali deve essere riconosciuta la natura giuridica di ente pubblico non economico, con la conseguente riconducibilità delle stesse nell'ambito soggettivo delle "amministrazioni pubbliche" ex art.1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, cui si riferiscono le nuove norme in tema di controllo preventivo (art. 3, comma 1, lett. f-bis e f-ter della legge n. 20 del 1994).

Sicché, ha concluso la Corte, gli atti di attribuzione di incarichi esterni riguardanti attività che rientrano nelle ordinarie funzioni degli Uffici e del personale assegnato, ove non sussistano i requisiti della specificità, della complessità, della straordinarietà delle incombenze o della carenza di organico richieste dalla normativa vigente, devono ritenersi non conformi a legge.

Nella deliberazione n. 27, in tema di conferimento di un incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo da parte del CNR, la Sezione ha ritenuto che il ricorso ad un consulente esterno per lo svolgimento di un'attività che l'Ente conferente appare in grado di affrontare con le proprie strutture inficia la legittimità del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Ai fini della verifica della congruità del compenso pattuito per un incarico di consulenza, si è ritenuto che il riferimento a parametri ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, rende indeterminata e incontrollabile la congruità stessa del compenso.

Con la deliberazione n. 18, la Corte si è pronunciata in tema di conferimento di incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 presso il Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, si è osservato che l'art. 19, sesto comma del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 40 della legge n. 150 del 2009, consente il conferimento di incarichi esterni a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell'ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell'ambito del personale dirigenziale dell'Amministrazione; in tal modo la disposizione crea un onere di previa verifica della sussistenza di risorse interne all'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico: soltanto

ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta. Nella specie, è stato ricusato il visto, e la conseguente registrazione, al provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 a soggetto estraneo ai ruoli della dirigenza, essendo stata acclarata, a seguito di procedura selettiva intrapresa dall'Amministrazione, la presenza di dirigenti in possesso della professionalità richiesta.

In tema di applicazione dell'art. 17, commi 30 e 30-*bis* del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, all'università della Valle d'Aosta, con la deliberazione n. 12, si è ritenuto, nella considerazione del carattere di specialità della disciplina dell'Università della Valle d'Aosta (istituita con deliberazione n. 3134 del 18/09/2000 della Giunta Regionale, in ottemperanza all'art. 17, comma 120, legge n. 127 del 1997) che la qualifica quale organo infraregionale, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. *f-bis* e *f-ter*, della legge n. 20 del 1994, non essendo applicabili agli enti territoriali locali e alle loro articolazioni, non trovano applicazione nei confronti di detto Ateneo.

In tema di conferimento di incarichi dirigenziali generali nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata emessa la deliberazione n. 14. I criteri e limiti fissati, con carattere di generalità per le Amministrazioni dello Stato, dall'art. 19, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001, si è ritenuto che devono applicarsi anche con riferimento all'incarico di Segretario generale di un Ministero. Infatti, l'espletamento della pubblicità prevista dall'art. 19, d.lgs. n. 165 del 2001 secondo i criteri di cui al d.m. n. 115/09 è necessario "per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale"; a tale fine, ha osservato la Corte, non è sufficiente un interpello effettuato in un momento precedente per la medesima funzione, anche se è intercorso un breve arco di tempo. La Corte ha concluso che gli affidamenti di incarichi dirigenziali a personale estraneo alla dirigenza pubblica non devono, da un lato, andare a pregiudizio della posizione del personale dirigenziale di ruolo e, dall'altro, devono tenere conto della sussistenza del requisito quinquennale voluto dal novellato comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Con la deliberazione n. 25, la Corte si è pronunciata in tema di conferimento di un incarico di consulenza legale ad un soggetto esterno all'Amministrazione da parte dell'Autorità portuale di Trieste, ritenendo che il conferimento di un incarico di consulenza a soggetti esterni all'apparato amministrativo può ritenersi legittimo ove si renda necessario per affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza che non possano essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne e a condizione che il medesimo incarico sia sufficientemente

determinato nei suoi contenuti e nella sua durata. Di conseguenza, si è osservato, che nel conferimento delle consulenze esterne, le Amministrazioni pubbliche devono attenersi ai seguenti principi: a) effettiva rispondenza dell'incarico a obiettivi specifici dell'Amministrazione conferente; b) eccezionalità e temporaneità delle prestazioni che costituiscono l'oggetto della consulenza; c) comprovata mancanza all'interno dell'organizzazione dell'Ente, di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso alla consulenza; d) attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, mediante procedura concorsuale disciplinata da un apposito regolamento interno.

7. I decreti pensionistici.

Di rilievo è la deliberazione n. 2/2011, discussa nell'adunanza del 26 novembre 2010, nella quale, in Adunanza Generale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, si è deciso sulla questione di massima di particolare rilevanza concernente la permanenza del controllo successivo di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di pensione del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

La Corte ha ritenuto che, a seguito della stipula delle specifiche convenzioni tra l'INPDAP e le Amministrazioni interessate, si è definitivamente conclusa la fase transitoria prevista dall'articolo 2, comma 3 della legge n. 335 del 1995 e, quindi, viene a trovare piena ed integrale applicazione l'art. 2, comma 1, della stessa legge, che affida all'INPDAP la competenza esclusiva sui trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato. Ne consegue – ha concluso la Corte – che, a decorrere dal 1° ottobre 2005 per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato e per quello ad esso assimilato e, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per il personale militare dello Stato, i relativi provvedimenti di pensione definitiva - non assumendo alcun rilievo né il soggetto che ha adottato l'atto, né la relativa data di adozione, né la data di collocamento a riposo - non debbono più essere sottoposti al controllo successivo di legittimità della Corte dei conti.

V. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

1. Il contesto normativo

Il contesto nel quale si colloca l'attività è essenzialmente quello della legge n. 20/94, ed in particolare dell'art. 3, comma 4, laddove è previsto il principio della programmazione delle attività, nonché la possibilità per le commissioni parlamentari di indicare priorità nell'espletamento di controllo.

I parametri di valutazione sono sia la legalità dell'azione amministrativa che i criteri di buon andamento, meglio identificati attraverso i concetti di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Le relazioni di controllo, prima di essere definitivamente approvate, vengono sottoposte, attraverso una bozza compilata sulla base delle risultanze istruttorie, al contraddittorio con le Amministrazioni interessate.

Dopo un analitico riscontro di tutte le deduzioni orali e scritte da queste ultime presentate, appositamente inserito nella relazione definitiva, quest'ultima viene approvata ed inviata alle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alle Amministrazioni interessate.

Le relazioni contengono osservazioni e raccomandazioni finalizzate all'autocorrezione delle disfunzioni di volta in volta accertate; le Amministrazioni interessate sono tenute ad adottare misure conseguenziali o a rendere espliciti i motivi della mancata adozione delle stesse.

Questa norma di chiusura consente di seguire la dinamica dell'azione amministrativa anche dopo la formalizzazione del referto, al fine di vigilare sull'esercizio dell'attività autocorrettiva delle Amministrazioni interessate.

L'attività di controllo comporta la gestione di alcune attività di monitoraggio dell'azione amministrativa, le quali consentono, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione di dati contabili, finanziari ed economici, classificati in modo sintetico, di conoscere l'andamento gestionale di numerosi programmi e consistenti nuclei di risorse. In tal modo, possono essere curati in maniera integrata gli obiettivi del controllo, attraverso un metodo di pianificazione a ciclo continuo, basato su un'attività di reportistica sistematica, continua e puntuale.

2. Profili funzionali ed evolutivi del controllo sulla gestione

Tra le indagini di natura concomitante allo svolgimento della attività amministrativa mette conto ricordare quella inerente alla gestione delle relazioni finanziarie tra Stato e Autonomie territoriali: oggetto di due programmi di controllo (dell: 2/2010/G e 26/2010 G) venuti ad esito nel 2010. Sono state accertate irregolarità amministrative e contabili imputabili alla complessità dei rapporti decisionali ed organizzati tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e alcuni Enti locali interessati a provvidenze statali: ritardi decennali nella corresponsione di trasferimenti, spese di natura corrente o per rimborso prestiti erroneamente rubricate tra gli investimenti, risorse destinate ad investimenti finite a retribuire quasi esclusivamente i lavoratori socialmente utili di alcuni enti locali.

Le Amministrazioni interessate, ed in particolare il Ministero dell'interno, nel corso dell'esercizio 2010 hanno completamente rettificato la pertinente gestione, ispirandosi immediatamente ai principi di sana gestione affermati dalla Corte.

Quel che ancora deve essere rimosso, appare ai giudici della Corte, in particolare la forte esposizione dello Stato nei confronti degli Enti locali e delle tesorerie provinciali dello Stato (per somme complessivamente superiori ai 10 miliardi di euro), che non dipende dalla capacità di incidere del controllo successivo bensì da ragioni obiettivamente collegate alla riparazione di errori commessi nel passato, anche attraverso l'adozione di normative non del tutto coerenti e alla incombente penuria di risorse economiche che caratterizza la nostra finanza pubblica. Le indagini in questione si sono avvalse, tra l'altro, di un modulo coordinato di svolgimento con le Sezioni regionali, ispirato ai principi di tutela della finanza pubblica allargata: la individuazione della situazione debitoria statale nei confronti degli Enti locali era stata, infatti, accertata da una coeva indagine della Sezione Liguria.

Proprio gli equilibri della finanza pubblica sono stati, sia pure incidentalmente, al centro dell'attenzione della Sezione, la quale – ad esempio – ha avuto modo di sottoporre al Parlamento preoccupazioni in relazione al rispetto del principio di equità intergenerazionale di alcune operazioni di rinegoziazione, con contestuale allungamento di situazioni debitorie o di rinvio *sine die* di operazioni di copertura di vecchie passività o, ancora, in tema di impiego di risorse non ricostituite, destinate nel tempo a specifici scopi dal Legislatore. Così, ad esempio, nel referto sulla utilizzazione del TFR⁶ (laddove la Corte ha mosso critiche di natura strutturale alle modalità di impiego dei contributi dei lavoratori privati applicati al bilancio statale, senza garanzie di una effettiva custodia del vincolo di destinazione degli stessi), ed ancora con riguardo alla gestione della

⁶ Cfr. delibera n. 2/2010/G.

Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)⁷ invitata ad implementare le attività di verifica e contrasto alle patologie riscontrate nella gestione dei fondi stessi.

Incisive osservazioni, anche di carattere propositivo, sono state rivolte alle Amministrazioni interessate in materia di gestione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia previsti dall'art. 19 del D.Lgs n. 165/01⁸.

Nella verifica dei riscontri all'attività di controllo svolta dalla Corte, importanti ricadute sulle attività delle Amministrazioni sono stati conseguiti anche attraverso il referto sul Programma nazionale di ricerca in Antartide⁹.

Dalle risultanze complessive della attività i riscontri critici e patologici delle gestioni oggetto di sindacato sono sembrate imputabili, piuttosto che alla mancata valutazione delle *performance* individuali e collettive, a gravi carenze organizzative ed operative, non di rado originate dalla stessa normazione primaria e secondaria o da insufficiente finanziamento. Sovente strutture dedicate rimangono inoperose per carenza di risorse finanziarie, originaria o sopravvenuta rispetto allo scenario pianificatorio di riferimento.

Così, con riguardo alle infrastrutture strategiche, sono state accertate situazioni di incombente pregiudizio per la conservazione di contributi comunitari destinati ad opere pubbliche di interesse transnazionale, come i "corridoi europei", nei quali si concretano le politiche comunitarie dei trasporti.

In particolare, per quel che riguarda il quadruplicamento della linea ferroviaria del Brennero, facente parte del corridoio europeo Berlino-Palermo, sono stati accertati e specificati i ritardi rispetto alle scadenze temporali fissate in ambito comunitario, raccomandando al CIPE e alle Amministrazioni interessate un pronto recupero della tempistica programmata per gli adempimenti previsti dagli atti di concessione del contributo comunitario, al fine di evitarne la revoca¹⁰.

In materia di trasporti è stato approvato un importante referto sullo stato di realizzazione dei sistemi di trasporto rapido di massa e di tramvie veloci nelle aree urbane¹¹, evidenziando una serie di criticità che impediscono il raggiungimento dei risultati ipotizzati dal Legislatore, anche attraverso una serie di ripetuti stanziamenti di risorse a far data dagli anni '90. Stanziamenti di risorse cui non hanno fatto seguito adeguati progetti finanziari e tecnici idonei ad utilizzare in modo ottimale le limitate risorse a disposizione.

⁷ Cfr. delibera n. 13/2010/G.

⁸ Cfr. delibera n. 12/2010/G.

⁹ Cfr. delibera n. 6/2010/G.

¹⁰ Cfr. delibera n. 18/2010/G.

¹¹ Cfr. delibera n. 10/2010/G.

L'attività ha spaziato anche sul versante della tutela delle entrate, con importanti indagini concentrate sui motivi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nel processo tributario e sull'andamento degli accertamenti e delle riscossioni sulle entrate derivanti dalla repressione delle irregolarità e degli illeciti¹².

Molte delle indagini hanno posto in luce disfunzioni, anche rilevanti, nella gestione contabile: classificazioni funzionali non corrispondenti alle regole vigenti, in grado di alterare la dimensione degli investimenti e dell'indebitamento, carente significatività di allocazioni contabili, in grado di pregiudicare non solo la lettura del bilancio, ma anche l'attività di rendicontazione¹³.

Questi fenomeni vengono a pregiudicare sia il rispetto del principio comunitario di trasparenza contabile sia la significatività e la utilità dell'informazione ricavabile dai conti, spesso avviluppati in una serie di elaborazioni matematiche difficilmente comprensibili, in assenza di appropriate note esplicative, anche per operatori specializzati in materia.

E' mancato - come emerge dal referto sui controlli interni approvato con del. 11/2010/G - un solido collegamento tra profili operativi della gestione, dipartimenti e strutture dedicati e pertinenti poste di bilancio. Questa relazione inscindibile tra obiettivi gestionali, unità operative e risorse di bilancio è causa concomitante di molte disfunzioni e di rilevanti fattispecie di mancata utilizzazione di fondi. I Secin dei diversi Ministeri non sono stati in grado, sia per carenze intrinseche, sia per scelte rinvenibili già a livello politico e, probabilmente, anche per scarsa adattabilità di un modello di controllo aziendale a realtà amministrative troppo diverse da contesti industriali e/o commerciali, di assicurare un concreto apporto al miglioramento dell'azione amministrativa.

Alla indagine conclusa con la richiamata delibera fa da *pendant* quella in corso riferita al nuovo assetto dei controlli interni, ora incentrati, per effetto del D.Lgs n. 150/09, sugli OIV (organismi indipendenti di valutazione).

La delibera n. 20/2010/G ha avuto modo di occuparsi del delicatissimo settore della ricerca scientifica, attraverso l'esame della gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB). Anche nel caso di specie sono emerse forti criticità in un settore fondamentale per lo sviluppo del Paese: entità degli stanziamenti, tempi di assegnazione e gestione, selezione e valutazione dei progetti non sono paragonabili a quelli adottati da altri Paesi occidentali, come ad esempio il Regno Unito.

¹² Cfr. delibera n. 8/2010/G.

¹³ Cfr. delibera n. 26/2010/G.

Al fine di valutare l'impatto dei controlli svolti sulla capacità di autocorrezione delle Amministrazioni statali, è stata istituita una formale ricognizione annuale degli effetti concreti delle pronunce intervenute in corso di anno (cfr. Allegato n. 2): di qui l'importante deliberazione n. 25/2010/G "*Monitoraggio sulle modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione nell'anno 2009*".

VI. L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

1. Il contesto normativo

Il contesto nel quale si colloca l'attività di controllo sugli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria si è arricchito, negli ultimi anni, di novità normative che hanno variamente inciso sull'ambito oggettivo del controllo ad essa intestato.

Vi sono, anzitutto, le misure restrittive della spesa, adottate con le annuali leggi finanziarie e con le 'manovre di metà anno' approvate nel 2009 (decreto-legge n. 78, convertito dalla legge n. 133) e del 2010 (decreto-legge n. 78, convertito dalla legge n. 122). Nell'ambito di queste manovre hanno, poi, avuto un ruolo importante le numerose misure di trasformazione – soprattutto mediante fusione e incorporazione – di enti pubblici e quelle, ancor più recenti, che annunciano una integrale riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute (mediante la delega legislativa concessa al Governo dall'art. 2 della legge n. 183/2010, c.d. 'collegato lavoro').

In secondo luogo, è decisamente cresciuta, nell'area di competenza della Sezione, la componente costituita dalle figure soggettive private (soprattutto società, ma anche fondazioni e associazioni), la cui gestione finanziaria ricade sotto il controllo della Corte in virtù dei criteri di collegamento stabiliti dalla legge n. 259/1958 o da leggi *ad hoc* (come quelle relative alle casse previdenziali privatizzate).

L'insieme di tali fenomeni si connette, a sua volta, con tre eventi che caratterizzano l'attuale fase di evoluzione delle istituzioni amministrative.

Il primo, in atto da almeno un decennio, è dato dal progressivo riassetto dei rapporti funzionali fra l'amministrazione centrale dello Stato e l'amministrazione per enti e società (pubbliche o semi-pubbliche), con esiti tuttora non consolidati, ma comunque orientati ad utilizzare moduli privatistici per la gestione economica di compiti pubblici.

Al secondo evento si è già accennato: la crisi economica e finanziaria impone operazioni di razionalizzazione dell'amministrazione per enti, sia in termini di riduzione degli apparati e dei loro costi, sia a fini di ricomposizione di funzioni e compiti che, per ragioni storiche, sono tuttora ripartiti fra enti – spesso di modeste dimensioni – operanti nello stesso settore o in settori omogenei.

Il terzo evento è costituito dall'attuazione delle deleghe legislative per il riordino della contabilità pubblica (legge n. 196/2009), anche al fine di adeguare l'ordinamento

contabile delle amministrazioni e degli enti pubblici alle esigenze di coordinamento e consolidamento dei conti pubblici collegate all'attuazione del federalismo fiscale.

2. Profili funzionali

E' noto che le funzioni di controllo sugli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria, quali disegnate – in attuazione dell'art. 100, 2° comma, Cost. – dalla legge n. 259/1958, si sostanziano nel riferire al Parlamento sulla gestione finanziaria degli “enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”, con l'esclusione di quelli per i quali la contribuzione dello Stato risulti di modesta entità e di quelli di interesse esclusivamente locale.

E' noto, altresì, che la legge del 1958 ha assunto la nozione di “ente” in senso comprensivo delle figure soggettive, anche private, stabilmente contribuite dallo Stato e, in particolare, che la nozione di “ente pubblico” fatta propria dalla stessa legge non ha carattere definitorio, ma riflette la sua evoluzione concettuale, tanto problematica quanto difficilmente riconducibile – e mai, in effetti, ricondotta – a parametri univoci e stabili nel tempo. Di qui, la necessità di sottoporre a periodica revisione, sulla base dei parametri che emergono dalla legislazione o dal dibattito scientifico, le caratteristiche degli organismi pubblici o finanziati da pubblici poteri, ai fini della loro qualificazione come “enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”.

Ai fini di tale revisione, è stata avviata una completa ricognizione degli enti sottoposti a controllo, che giungerà a compimento nel 2011 con la segnalazione al Governo sia dei nuovi enti da assumere al controllo della Corte, sia di quelli sui quali si ritiene che il controllo in atto esercitato debba essere dismesso, siccome incongruo rispetto alla rilevanza finanziaria delle relative gestioni.

Al di là della revisione sistematica cui appena s'è accennato, il campo di azione si è, come accennato, sensibilmente ampliato negli ultimi anni, per ricomprendere – in adesione a specifiche indicazioni della stessa Corte, o in virtù di iniziative assunte direttamente dal Governo – l'esame delle gestioni attuate da enti e società sempre più numerosi e diversi.

A tale riguardo è da segnalare la recente sottoposizione al controllo ex articolo 12 della legge n. 259/1958 delle gestioni della Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a. (disposta con DPCM del 10 marzo 2010) e della Società Sistemi di consulenza per il Tesoro-SICOT (disposta con DPCM del 16 aprile 2010) ed è anche da rammentare che (con DPCM del 18 maggio 2010) è stata assoggettata al controllo ex articoli 2 e 3 della detta legge, la gestione del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito-CNM.

Nel 2010, la Sezione, con determinazione n. 60 del 29 luglio, ha richiesto l'adozione del prescritto DPCM per la sottoposizione al controllo di 16 Enti parco nazionali.

La Sezione ha preso atto che, nell'ambito della manovra finanziaria disposta con il citato decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sono stati soppressi i seguenti Enti: Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA); Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); Istituto postelegrafonici (IPOST); Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM); Istituto per gli affari sociali (IAS); Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (ENAPPSMSAD); Istituto di studi e analisi economica (ISAE); Ente italiano montagna (EIM); Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN); otto Stazioni sperimentali per l'industria; Istituto per la promozione industriale (IPI); Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (Centro Portici); Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Comitato FAO); Ente teatrale italiano (ETI); Ente nazionale delle sementi elette (ENSE); Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA).

3. Dati quantitativi

Nel 2010 gli enti sottoposti al controllo della Corte hanno raggiunto, complessivamente, il numero di 346. Di essi 267 sono enti pubblici, 33 le società e 46 le persone giuridiche private diverse dalle società.

L'organico effettivo della Sezione, in seguito alla carenza, ormai cronica, di magistrati, si è negli anni fortemente ridotto. Ciò nonostante, l'attività della Sezione è stata, nel 2010, molto intensa avendo riguardato 114 enti (44 controllati nelle forme di cui all'art. 12 della l. n. 259 del 1958 e 70 controllati nelle forme di cui all'art. 2 della stessa legge), per un totale di 245 esercizi finanziari.

4. Principali determinazioni di controllo

Di particolare rilievo sono stati nel 2010 i referti sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti:

a) FINTECNA S.p.A. (esercizio 2009; det. n. 103 del 10 dicembre 2010).

La Corte ha evidenziato come la Società abbia proseguito nella propria missione di "struttura di servizio" operante in base ai mandati conferiti dal MEF, curando la gestione

di partecipazioni in Società o Enti meritevoli di rilancio (come è stato per la sottoscrizione dell'aumento di capitale Fincantieri), o da liquidare, al fine di massimizzare il "ritorno" per l'Azionista. La gestione 2009, come per il biennio 2007-2008, è stata caratterizzata da una contrazione di quasi tutte le voci. La Corte ha, in particolare, sottolineato il progressivo assottigliamento degli utili e raccomandato un continuo monitoraggio dell'entità delle riserve residue, al fine sia di mantenere la liquidità necessaria e di non esporre la Società al ricorso al mercato del credito, sia di non pregiudicare la copertura dei "fondi rischi" per contenziosi ancora in atto.

b) Tirrenia S.p.A. e relativo Gruppo (esercizio 2009; det. n. 63 del 22 luglio 2010). La Corte, nel ripercorrere le principali tappe del processo di privatizzazione delle società cabotiere, ha rilevato come esso non sia esente da difficoltà, da ricondurre anche alla "debole" risposta dei soggetti potenzialmente interessati all'acquisto del Gruppo. E' in questo contesto, non privo di profili di incertezza e di problematicità, che s'inseriscono le disposizioni recate dall'art. 1 del decreto-legge. n. 103/2010 (convertito in legge n. 127 del 4 agosto 2010), contenenti anche misure di carattere straordinario in tema di responsabilità dell'amministratore unico.

c) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (esercizio 2009; det. n. 104 del 20 dicembre 2010). I profili di maggiore interesse sono costituiti dalla mission aziendale, il cui ampliamento è la conseguenza della decisione del governo di utilizzare CDP come strumento elettivo di politica industriale in alternativa a interventi diretti, resi difficili dalle drastiche restrizioni alla politica di bilancio e dagli obblighi di appartenenza all'Unione europea e all'Eurozona. In tale quadro, la Società ha assunto un ruolo di particolare rilevanza nella promozione dell'infrastrutturazione del paese. In particolare, con il piano industriale 2009-2011, la Cassa si è data come obiettivo quello di porre a disposizione risorse per circa 50 miliardi di euro nel triennio per finanziamenti a enti pubblici, credito agevolato, finanza di progetto, sistema export-banca (con SACE), investimenti e servizi immobiliari. La natura della Cassa, di società a controllo statale necessario, fa sì che la Gestione separata (cui sono confluite le attività storiche e le partecipazioni trasferite dallo Stato) resti condizionata dalla consultazione obbligatoria e vincolante del MEF. Ne deriva un modello di *governance* che si discosta da quello tipico delle società per azioni a controllo privatistico; pertanto, per bilanciare i condizionamenti dell'azionista di maggioranza, sono state rafforzate le garanzie dei soci di minoranza, attraverso la previsione statutaria dell'istituzione di due altri organi specifici della società: il comitato di supporto degli azionisti privilegiati ed il comitato d'indirizzo, la presenza dei quali, peraltro, rendendo più complesso il processo decisionale della Cassa, rischia di incidere sulla funzionalità della stessa.

d) RFI S.p.A. (esercizi 2008-2009; det. 124 del 10 gennaio 2011). Nel biennio esaminato si è attuato il completamento del nuovo assetto del sistema di sicurezza ferroviaria con il trasferimento di quasi tutte le funzioni di cui RFI era titolare in capo all'Agenzia Nazionale per la sicurezza di cui al decreto L.vo n. 162/2007. Resta ancora da definire, tra l'altro, la regolamentazione dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria da parte delle imprese ferroviarie. La Corte ha ribadito la necessità che RFI, nello svolgimento della propria attività istituzionale, mantenga piena e ed effettiva autonomia, come previsto dall'art. 11 del d. lgs. n. 188 del 2003. Quanto alla realizzazione del progetto Alta Velocità/Alta capacità (affidato alla partecipata TAV) portato a termine per le linee nazionali (sia pure con alcuni ridimensionamenti rispetto agli originari progetti), la Corte ha richiamato l'attenzione sui procedimenti contenziosi e sulle problematiche legali connesse sia all'esecuzione delle opere, che all'applicazione delle normative succedutesi in tema di scelta del contraente. La Corte ha anche evidenziato la sussistenza di criticità nel rapporto RFI-Stato, per effetto delle condizioni e dei termini posti dal contratto di programma, oggetto di ripetuti aggiustamenti e finanziamenti.

e) EQUITALIA S.p.A. (esercizio 2007; det. n. 43 del 18 maggio 2010). La Corte ha riferito per la prima volta sulla gestione della Società, assoggettata solo di recente al suo controllo, analizzando la gestione relativa all'esercizio 2007, anno in cui è divenuta piena l'operatività della Società partecipata dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, atteso che solo dal 1° ottobre 2006 EQUITALIA ha iniziato a esercitare la propria attività quale holding di 38 società private concessionarie del servizio di riscossione (ridottesi a 17 alla fine del 2009). I risultati della gestione economico-finanziaria sono stati positivi (oltre 341,5 milioni di euro a livello di Gruppo).

f) SOGEI S.p.A. (esercizi 2008-2009; det. n. 83 del 10 novembre 2010). La Corte, nel prendere atto che la Società ha recepito le osservazioni e le raccomandazioni formulate relativamente al precedente esercizio, ha evidenziato il miglioramento dei risultati economici del biennio esaminato, ottenuto grazie alla crescita della produzione ed al contenimento dei costi - e sul rilevante aumento dell'utile netto (passato da 9 milioni di euro del 2007 a 39 milioni nel 2009), ed ha ricordato che, per una Società interamente partecipata dallo Stato, i cui ricavi derivano, per oltre il 95%, da attività svolte per l'Amministrazione finanziaria, l'obiettivo della gestione, più che la massimizzazione dell'utile, deve riguardare il conseguimento di un risultato equilibrato che assicuri risorse sufficienti per realizzare gli indispensabili investimenti senza ricorrere a onerosi indebitamenti. La Corte ha anche rilevato che preoccupazioni, in prospettiva, ingenera la progressiva diminuzione delle disponibilità finanziarie,

dimezzatesi anche per effetto dell'attribuzione (per legge) all'azionista dell'intero utile di esercizio.

g) Di particolare rilievo e spessore sono state le relazioni (det. n. 84 del 10 novembre 2010; n. 69 del 12 ottobre 2010 e n. 120 del 23 dicembre 2010) sui tre più grandi enti assicurativi pubblici – INPS, INAIL e INPDAP – il cui modello di *governance* ha subito profonde modifiche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) che ha, tra l'altro, soppresso i Consigli di amministrazione ed affidato i compiti da questi svolti ai Presidenti dei predetti enti. Aspetti problematici rimangono comunque irrisolti, nonostante le innovazioni introdotte dalla manovra e richiederebbero, a giudizio della Corte (v. relazione INPDAP, es. 2009) un intervento normativo, anche nel quadro della più ampia rivisitazione del sistema di *governance*. Quanto, in particolare, ai dati finali della gestione 2009 dell'INPDAP, che registrano un peggioramento rispetto all'anno precedente, la Corte ha evidenziato che lo sbilancio tra entrate contributive e prestazioni pensionistiche e previdenziali è destinato ad aumentare, anche sottolineando il progressivo assottigliamento dell'avanzo di amministrazione (che potrà azzerarsi nel 2012). Scenario che induce a ritenere indispensabile un crescente apporto finanziario statale al fine di assicurare la sostenibilità del sistema previdenziale, nonché l'adozione di iniziative volte al recupero del gettito contributivo.

h) Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (esercizi 2007-2008; det. n. 12 del 16 marzo 2010). La Società ha chiuso in attivo entrambi gli esercizi 2007 e 2008, con utili, rispettivamente, di 40,8 milioni di euro e di 44,4 milioni di euro; in crescita è risultato anche il patrimonio netto, ammontato a 514,7 milioni di euro al 31 dicembre 2007 ed a 559,2 milioni al 31 dicembre 2008. Nonostante tali positivi risultati, la Corte ha, tuttavia, avvertito che permane una situazione di incertezza delle produzioni che, incidendo sulle prospettive di crescita e sviluppo, potrebbe dar luogo a difficoltà gestionali. La quasi totalità delle attività produttive è rivolta alle Amministrazioni pubbliche, in una situazione di monopolio legale che, se da un lato offre ampie garanzie, dall'altro condiziona le prospettive di sviluppo, in quanto la produzione di valori e documenti di sicurezza, come pure l'attività di monetazione svolta dalla Zecca, sono legate ad una domanda rigida, che non sempre consente una programmazione economicamente efficace. In realtà, le produzioni di che trattasi, anche quando assumono carattere industriale, diventando come tali economicamente rilevanti, vanno comprese tra le attività proprie ed esclusive dello Stato; ciò giustifica il monopolio, ma rende il produttore I.P.Z.S. organo o articolazione dell'Amministrazione pubblica. In effetti, la strutturazione del Poligrafico come Società per azioni, voluta dalla legge, non ne

fa venir meno la connotazione pubblicistica, tant'è che lo Stato è titolare di un controllo stringente che incide sulle scelte operative della società. La Corte ha rappresentato l'esigenza di ricercare un equilibrio tra le diverse produzioni che la Società deve assicurare in quanto organismo pubblico e per propria autonoma determinazione.

i) ENI S.p.A. (esercizi 2008-2009; det. n. 62 del 22 luglio 2010). La Corte ha evidenziato che, nel 2008 e 2009, ENI ha conseguito risultati positivi, nonostante che, nel biennio preso in considerazione dalla relazione, la situazione economica nazionale ed internazionale sia stata connotata da un andamento anomalo e, comunque, disomogeneo per effetto dell'eccezionale recessione che ha colpito anche il nostro Paese e del deterioramento dei mercati. L'esercizio 2008 è risultato molto positivo per ENI, sia sotto il profilo economico, che sotto quello operativo. La società ha realizzato una crescita tra le più alte del settore, che le ha permesso di conseguire un utile netto *adjusted* di 10,2 mld di euro e di attribuire 5,7 miliardi di euro agli azionisti. Ciò anche per la circostanza che le difficoltà connesse con la situazione economica generale si sono manifestate solo a partire dell'ultimo quadrimestre dell'anno. Nel 2009 i risultati hanno subito una flessione, rivelandosi pur sempre superiori a quelli attesi dal mercato, con un utile netto *adjusted* pari a 5,21 di euro. Nonostante la precarietà della situazione economica generale, ENI è cresciuta, in particolare nei settori Gas&Power e Ingegneria e Costruzioni. Si tratta di risultati particolarmente significativi, considerando, oltre che - come detto - il precario contesto generale, anche fattori relativi ai Paesi in cui ENI opera, che hanno un impatto notevole sulla produzione e sulla rischiosità degli investimenti. In effetti, la grave situazione economica mondiale si è sommata, nel biennio 2008/2009, a fattori generali e specifici di rischio, e i bilanci ne hanno fornito chiara evidenza. Grazie ad un'attenta gestione aziendale, che ha saputo reagire con efficacia alle sfide del mercato, il "sistema" Eni, non solo ha retto l'impatto di una gravissima situazione economica di portata mondiale, ma è riuscito anche ad ottenere, nel 2009, risultati di rilievo.

Nel fare rinvio, per ulteriori elementi di informazione sulle gestioni degli Enti e delle Società sopraindicate, ai referti pubblicati anche sulla rete intranet della Corte, si riporta in allegato l'elenco completo delle determinazioni assunte dalla Sezione nel corso del 2010.

VII. L'ATTIVITÀ DELLA CORTE DEI CONTI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE

1. Le relazioni sulla finanza regionale e locale

La Corte ha il compito di riferire al Parlamento sui risultati della gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali e particolarmente sul rispetto degli equilibri di bilancio, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza a quanto previsto dalla legge n. 131 del 2003, di attuazione del rinnovato titolo V della Costituzione.

Le relazioni approvate nel 2010 si sono basate su rilevazioni compiute direttamente sui rendiconti 2008 e su dati di preconsuntivo 2009 di regioni, province, comuni e comunità montane, fornendo così al Parlamento informazioni di sintesi e dati analitici sugli andamenti della finanza degli enti territoriali.

1.1 La finanza regionale

La relazione sulla finanza regionale ha posto in evidenza alcune aspetti problematici, dei quali si segnalano i principali.

Il raggiungimento degli obiettivi del patto sul lato della competenza continua a derivare prevalentemente dal contenimento della spesa in conto capitale che, nell'ambito della spesa assoggettata, rappresenta per le regioni l'aggregato più significativo e si presta più agevolmente a rimodulazioni, rispetto alla spesa corrente che ha un carattere di maggiore rigidità.

La mancanza di omogenei criteri di calcolo dei limiti quantitativi all'indebitamento, fissati per le regioni dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs 76/2000, ha reso difficoltosa la verifica condotta a tali fini. Risulta, inoltre, non agevole anche la verifica del rispetto l'art. 119 della Costituzione, sfilacciandosi nel tempo il legame tra spese di investimento ed indebitamento autorizzato. La relazione offre alcuni suggerimenti al riguardo sul piano contabile.

Si è rilevato, inoltre, un disallineamento tra le autorizzazioni di mutui a pareggio per la realizzazione di investimenti e l'effettiva contrazione dei finanziamenti, limitata alle reali esigenze di cassa. Tale situazione, presumibilmente dovuta ad una sovrastima delle iniziative realizzabili o all'eccessivo protrarsi dei tempi di realizzazione, comporta un'attenuazione del nesso tra l'autorizzazione all'indebitamento e l'iniziativa alla quale era destinato.

La relazione dedica apposita trattazione alla sanità pubblica, l'aggregato di spesa che incide maggiormente sulla finanza regionale, assorbendo circa il 73 % delle risorse.

Per la spesa sanitaria, esclusa dal patto di stabilità, sono previste misure contenute nel “patto per la salute” attraverso norme di contenimento della spesa per il personale e per l’assistenza ospedaliera e il ridimensionamento della rete di ospedali.

Nel 2009 il rapporto tra i costi complessivi del SSN e il PIL si è attestato al 7,2%, mantenendo il trend di crescita degli ultimi quattro anni. Gli incrementi dei costi sono risultati superiori a quelli dei ricavi, per cui continuano a registrarsi disavanzi, che si concentrano nell’area centro sud.

Per le regioni interessate ai piani di rientro è emersa la necessità di rideterminare i risultati consolidati a livello regionale e i mezzi di copertura a fronte di carenze informative e lacune nei sistemi di controllo interno.

Il debito degli enti del SSN costituisce la parte più significativa del debito delle amministrazioni territoriali; peraltro si registra in diverse regioni l’allungamento dei tempi di pagamento ai fornitori, il ricorso ad anticipazioni e operazioni di cartolarizzazione.

1.2 La finanza locale

Anche la relazione sulla finanza locale ha posto in evidenza taluni aspetti critici.

Nel 2009 si è ampliato il numero complessivo dei comuni inadempienti alle regole del patto di stabilità, pur risultando i differenziali positivi consolidati degli enti che hanno rispettato il patto di gran lunga superiori a quelli negativi degli enti che non lo hanno rispettato.

Le esclusioni dalla spesa sono state determinanti sia per le province che per i comuni per il raggiungimento dell’obiettivo complessivo. L’impatto della manovra è stato attenuato da una serie di disposizioni che hanno reso possibile, a determinate condizioni, un maggiore livello di pagamenti, per lo più per spesa d’investimento. Gli effetti di questa normativa hanno solo parzialmente raggiunto l’obiettivo di rilanciare gli investimenti affidati al comparto degli enti locali, che nel 2009 hanno risentito, in modo meno deciso rispetto a quanto avvenuto in passato, dei limiti imposti. Tuttavia, taluni enti, pur avendo a disposizione risorse spendibili, sono stati costretti, per non violare le regole del patto, a ritardare pagamenti dovuti, così limitando le possibilità di disporre spesa produttiva.

La situazione dei differenziali di bilancio al termine dell’esercizio 2008 ha messo in evidenza un risultato di amministrazione positivo nella grande maggioranza degli enti (sostanzialmente influenzato dalla gestione dei residui), mentre i risultati della gestione di competenza hanno fatto intravedere una situazione meno soddisfacente. La dinamica degli accertamenti e degli impegni sia nei comuni che nelle province ha mostrato, infatti,

aumenti più rilevanti per la spesa, con un peggioramento dei saldi in maggior misura per la parte corrente.

Il ricorso all'indebitamento è risultato in crescita, specie nei comuni, ove il debito finanziario ha superato i 62 miliardi di euro. Il numero degli enti con più di 20.000 abitanti in situazione di squilibrio economico finanziario è pressoché raddoppiato rispetto al precedente esercizio. Più spinto è stato lo sviluppo del debito delle province che ha sfiorato in tale esercizio gli 11,5 miliardi.

La sostenibilità del debito è risultata nel complesso critica nei comuni, con parte dell'onere coperta con risorse di natura straordinaria: al riguardo si suggerisce di considerare come limite del nuovo ed ulteriore indebitamento, non il solo peso degli interessi, ma anche quello della quota capitale in ammortamento, rapportati al saldo corrente.

La situazione è apparsa nel complesso critica per l'aumento degli enti in disavanzo, cresciuti nel 2008 (da 63 a 82 enti) e dell'ammontare del disavanzo complessivo (+ 20%).

Nel 2009 l'importo dei debiti fuori bilancio si è rilevato in aumento; tale patologia rischia di diventare una realtà gestionale fisiologica, nonostante la normativa imponga limitazioni all'uso dello strumento e l'obbligo di denuncia alle procure della Corte dei conti.

Il fenomeno del dissesto appare nel complesso circoscritto, per numero e dimensioni, anche se risulta spesso problematico finanziarne il risanamento. Gli organi straordinari hanno accumulato ritardi nelle procedure ordinarie di liquidazione ed in quelle per ottenere la concessione dei finanziamenti, peraltro limitati, per il ripiano delle passività pregresse.

In assenza di mutui con oneri a carico dello Stato per il risanamento, gli enti hanno scarso interesse a dichiarare il dissesto, che rappresenta un fallimento politico per gli amministratori ed incide finanziariamente sulla collettività locale, per cui esiste il rischio che enti in gravi condizioni ritardino la dichiarazione di dissesto, aggravando ulteriormente la loro situazione. Al riguardo, si potrebbe individuare un ruolo da parte dell'organo di revisione e delle sezioni regionali che, nel valutare la situazione di criticità finanziaria degli enti, potrebbero verificare l'esistenza di condizioni che impongano la dichiarazione di dissesto.

E' da segnalare, infine, che nel 2010 è stata portata a termine una ricognizione generale del numero delle Comunità Montane esistenti, a seguito del riordino delle stesse operato secondo le disposizioni contenute nella legge 244/2007, cui la maggior parte delle Regioni ha provveduto con leggi i cui effetti hanno richiesto tempi, non brevi, di

stabilizzazione; riordino, come noto, finalizzato a risparmi di spesa, tenuto conto che in base alle previsioni della L. 191/2009 (Finanziaria per il 2010) dal 2010 lo Stato ha cessato di concorrere al finanziamento dei trasferimenti erariali a favore delle medesime Comunità montane.

1.3 Le partecipazioni societarie

Nel corso del 2010 è stata approvata la Relazione sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di province e comuni (deliberazione n. 14), sulla base di un'istruttoria condotta tramite le Sezioni regionali di Controllo su 95 Province e 6481 Comuni.

L'indagine, riferita all'arco temporale 2005/2008 con analisi finanziarie fino al 2009, ha evidenziato che la costituzione e la partecipazione in società sono spesso utilizzate per eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali e le regole a tutela della concorrenza. Con la manovra finanziaria per il 2010 (d.l. 31 maggio 2010, n.78, art.14, comma 32) sono stati imposti vincoli molto stringenti alle partecipazioni societarie dei Comuni: ne dovrebbe risultare ridimensionato il fenomeno presso gli enti di maggiori dimensioni e sostanzialmente eliminato presso quelli piccoli e medio- piccoli.

L'analisi ha messo in evidenza l'esistenza di 5.860 organismi partecipati, dei quali la maggior quota (43,17%) è formata da società per azioni. Solo il 34,67% degli organismi partecipati si occupa di servizi pubblici locali: mentre il 65,33% degli stessi svolge attività riconducibili ad altri servizi, tra i quali emergono quelli culturali, sportivi e di sviluppo turistico.

Nei comuni sotto i 5.000 abitanti il numero medio delle partecipazioni è di 4, che sale a 5/6 nei Comuni da 5.000 a 100.000 abitanti ed a 21/22 sopra i 100.000 abitanti. Nell'insieme di 2541 società partecipate poste in osservazione per l'intero triennio, 568 sono state trovate sempre in perdita, in tutto il periodo di esame. L'area di attività prevalente delle società in costante perdita riguarda i servizi diversi da quelli pubblici locali e la percentuale più elevata delle perdite reiterate si nota nel settore delle attività culturali, sportive e di sviluppo turistico, seguito dai servizi di supporto alle imprese. Nell'area dei servizi pubblici locali il settore dei trasporti (seguito da ambiente-rifiuti) mostra la percentuale più elevata delle società costantemente in perdita nel triennio. Soltanto nel 38% dei casi le perdite sono state ripianate, mentre prevalente è risultato il riporto delle perdite al nuovo bilancio.

2 L'attività di indirizzo e di coordinamento dell'attività di controllo delle Sezioni Regionali.

Nel corso del 2010 sono state adottate numerose delibere di indirizzo interpretativo, utili a coordinare le attività di controllo delle sezioni regionali, tra le quali si segnala quella per individuare i criteri per la verifica della veridicità della certificazione trasmessa dai Comuni al Ministero dell'interno, attestante il mancato gettito I.C.I. (n. 1/2010).

Il sistema dei controlli della Corte per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, delineato con la legge finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 166-170) viene svolto sulla base di criteri definiti unitariamente dalla Corte. Si tratta di indicazioni a contenuto finanziario rivolte prevalentemente a dar conto del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità, del limite costituzionale al ricorso all'indebitamento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alla quale l'amministrazione non abbia adottato gli interventi correttivi segnalati dall'organo interno di revisione.

La Sezione delle Autonomie ha provveduto ad adottare le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria di comuni e province nel predisporre la relazione sul bilancio preventivo 2010 e sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2009, nonché quelle dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario sul bilancio di esercizio 2009.

I quesiti rivolti ai revisori, oltre a far emergere le irregolarità contabili individuate dallo stesso legislatore (violazione del patto di stabilità e dell'art. 119 Cost., per quanto attiene al divieto d'indebitamento), hanno mirato ad evidenziare anche altre criticità in grado di incidere gravemente sugli equilibri di bilancio. Si è ritenuto, così, di riservare attenzione alla presenza di debiti fuori bilancio, alla sovrastima delle entrate e alla conservazione dei residui attivi, alla non corretta contabilizzazione di voci strategiche, all'incidenza delle entrate straordinarie, agli oneri per il personale, agli oneri connessi alla gestione delle società partecipate.

Rinviando per una più ampia disamina delle problematiche emerse alla parte dedicata alle sezioni regionali, può, di massima, rilevarsi che gli organi di revisione hanno provveduto generalmente con sollecitudine fornendo risposte puntuali. Sono state effettuate istruttorie, in contraddittorio con gli enti, e in non pochi casi le misure correttive proposte dalla sezione regionale - che hanno riguardato soprattutto il mancato rispetto, in sede di previsione di bilancio, del patto di stabilità - sono state accolte attraverso variazioni di bilancio. Tra le pronunce adottate si segnalano, inoltre, le osservazioni sulla gestione delle società partecipate e sulla corretta contabilizzazione dei residui attivi, per le conseguenze sugli equilibri del bilancio.

Tale forma di controllo degli enti territoriali, è già stata introdotta anche nella maggior parte delle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia) attraverso iniziative concordate dalle sezioni con le amministrazioni regionali interessate, che hanno permesso di tener conto degli ordinamenti speciali previsti dai rispettivi statuti.

Su di un piano generale, la forma di controllo delineata con la legge finanziaria per il 2006 ha aperto uno scenario di verifiche nei confronti degli enti locali di carattere collaborativo che possono necessitare di ulteriori affinamenti per acquisire maggiore efficacia nella prevenzione dei rischi di squilibrio finanziario degli enti.

Per rendere il controllo integrato pienamente efficace ed utile alle stesse amministrazioni ed ai cittadini, sono necessarie continue relazioni tra i revisori indipendenti e professionalmente preparati, e la Corte, nelle sue diverse articolazioni. Il complesso sistema dei controlli interni ed esterni, programmati per raggiungere le finalità cui è preordinato, potrebbe, dunque, avvantaggiarsi attraverso una gestione maggiormente coordinata ed integrata fra controlli interni, organo di revisione e Corte dei conti.

Quanto, infine, al controllo sugli enti del servizio sanitario, eseguito sulla base delle relazioni dei collegi sindacali ai sensi dell'art. 1, comma 170, la sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 18 del 2010, le Linee guida per il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.

Sono state evidenziate alcune fra le cause più ricorrenti di rischio, quali: il mancato rispetto dei criteri di rilevazione e valutazione stabiliti dal codice civile e dai principi contabili nazionali; la quantificazione di proventi in misura rilevante, rispetto alle entrate effettive realizzate negli esercizi precedenti; la conservazione di crediti di dubbia esigibilità; il ricorso a proventi di non ripetibile utilizzazione a fronte di costi strutturali; la sistematica sottovalutazione dei costi relativi alle prestazioni acquisite da strutture esterne ¹⁴.

¹⁴ Cfr. Rassegna dell'attività di controllo e referto delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti sul Servizio Sanitario Regionale 2009 - 15 maggio 2010.

VIII L'ATTIVITA' DELLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO

1. Profili generali.

Nell'anno 2010 di notevole entità e di particolare rilievo è stata l'attività delle Sezioni regionali di controllo. I profili quantitativi evidenziano una produzione sull'intero territorio nazionale, con riguardo a tutte le forme di controllo previste, che supera le 7.100 deliberazioni¹⁵, con un incremento rispetto al 2009 di circa l'11%.

Nel quinquennio 2006-2010 si è registrato un consistente incremento delle deliberazioni, pari a circa il 400%.

Tale rilevante incremento è attribuibile, in misura prevalente, alla funzione di controllo di regolarità contabile (controllo-segnalazione) sui bilanci e rendiconti degli enti locali, al controllo sulla gestione degli enti territoriali, ai controlli sui bilanci delle ASL, all'esercizio dell'attività consultiva (per più del 12%), quest'ultima in forte ascesa e finalizzata anch'essa a migliorare la gestione finanziaria e le collegate *performance* degli enti locali e, in misura inferiore, alle deliberazioni riguardanti i regolamenti per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione e agli atti di verifica sull'attendibilità delle certificazioni ICI.

L'attività è stata caratterizzata dalle funzioni di controllo sugli equilibri e la sana gestione della finanza locale ai sensi della legge 131/2003 e dai controlli di regolarità contabile sui bilanci e rendiconti di tutti gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005.

2. Controlli di regolarità contabile e finanziaria ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005.

Uno dei punti di forza di questa forma di controllo sulla gestione degli enti locali, disciplinata dalla legge finanziaria 2006, è la possibilità, per ciascuna Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di eseguire ogni anno su tutti gli enti autonomi della regione un monitoraggio sull'intero ciclo di bilancio così da constatare e valutare, in sede di analisi dei rendiconti, le misure adottate da ciascun ente per ovviare alle irregolarità, ai rischi o disfunzioni eventualmente segnalati a preventivo.

¹⁵ Il dato costituisce l'aggregazione sintetica degli elementi forniti dalle Sezioni regionali di controllo. Il numero esatto di deliberazioni emesse è di 7.181.

In tale ambito gioca un ruolo rilevante la modalità collaborativa che caratterizza il predetto controllo, indirizzato non a sanzionare ma a costituire allerta per gli enti, sulle situazioni pregiudizievoli per la sana gestione finanziaria al fine di stimolare processi di autocorrezione, funzione che non è esercitata solo nell'interesse del controllato, quanto nel superiore e generale interesse dello Stato Comunità ed è rivolta a garantire il rispetto degli equilibri finanziari e la sana gestione da parte di tutti i soggetti che compongono la Repubblica, secondo il costante indirizzo della Corte Costituzionale.

L'art. 1, comma 168, della legge n. 266 citata, attribuisce alla Corte un compito di vigilanza sull'applicazione delle misure correttive da parte degli enti locali, stabilendo l'obbligo di comunicare ad essa le misure conseguenzialmente adottate e conferendo,, in tal modo, effettività al controllo esercitato.

Nel 2010 le Sezioni regionali hanno emesso complessivamente 4.353 deliberazioni riguardanti questa forma di controllo.

Si segnalano di seguito alcune delle più rilevanti irregolarità evidenziate aventi riflessi sugli equilibri di bilancio degli enti.

a) rendiconti di gestione per l'esercizio 2008 ¹⁶

Le criticità riscontrate hanno riguardato prevalentemente: il mancato rispetto del patto di stabilità relativamente sia alla competenza che alla cassa¹⁷, il ritardo nell'approvazione del rendiconto¹⁸, il mancato rispetto degli equilibri, soprattutto con riguardo agli stanziamenti delle partite correnti, il mancato avvio dei provvedimenti di riequilibrio, l'elevata vetustà dei residui e la loro considerevole mole senza che, per molti anni, si sia proceduto ad una attenta verifica ("riaccertamento") del permanere delle ragioni del credito o del debito¹⁹. Il mancato riaccertamento e l'omessa cancellazione di poste inesigibili nuoce alla veridicità e all'attendibilità dell'informazione fornita nel rendiconto, in violazione del comma 7 dell'art. 230 del dls n. 267/2000²⁰ ed ha reso difficoltoso il controllo ed il monitoraggio delle procedure relative al recupero crediti²¹. Inoltre, in alcuni casi, viene segnalata la bassa capacità di riscossione delle entrate nel recupero dell'evasione tributaria²², la scarsa affidabilità delle scritture contabili con pregiudizio per gli equilibri, l'erronea contabilizzazione di poste di bilancio per contributi

¹⁶ Le linee guida sono state approvate dalla Sezione delle Autonomie con delib n. SEZAUT/12/2009/INPR del 2009.

¹⁷ Sez.Veneto deliberazione n. 176 del 2010, Sez.Puglia deliberazione n. 39/PRSP/2010 del 2010, Sez.Liguria deliberazioni nn. 45, 48, 49 e 57 del 2010.

¹⁸ Sez.Puglia deliberazione n. 156 del 2010.

¹⁹ Sez.Basilicata, Sez. Piemonte.

²⁰ Sez.Puglia delib. 38, e 52 del 2010.

²¹ Sez.Lazio e Sez. Puglia deliberazione n. 59/2010, Sez.Liguria 52 del 2010.

²² A tal proposito v. Sez.Liguria, Sez.Piemonte e Sez.Sicilia deliberazione n. 124 del 2010.

per permessi di costruzione allocati nel titolo I delle entrate, anziché nel titolo IV²³, le spese per le ricapitalizzazioni e per il ripiano delle perdite di organismi partecipati, allocate fra le spese in conto capitale anziché fra le spese correnti²⁴. Si è inoltre individuato il mancato contenimento delle spese del personale, ai sensi dell'art. 1 cc. 557 e segg. L. 296/2006, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122²⁵; il mancato aggiornamento degli inventari²⁶, e la scarsa attendibilità del conto del patrimonio.

In considerazione dei numerosi casi nei quali sono state evidenziate dalle Sezioni consistenti perdite delle società partecipate²⁷, con conseguenti notevoli esposizioni debitorie per ripianarle, si è richiamata l'esigenza che il ricorso a tale strumento fosse correlato ai fini dell'ente pubblico e dovesse essere circoscritto al soddisfacimento di effettive esigenze istituzionali dell'ente per evitare che tale strumento organizzativo si rivelasse elusivo delle normative pubblicistiche sui controlli della finanza pubblica e di quelle sul patto di stabilità. L'ente deve valutare la sostenibilità economico - finanziaria della gestione dei servizi mediante società ed il reale impatto sugli equilibri del proprio bilancio. L'effetto delle più recenti discipline è di tutelare gli equilibri della finanza pubblica, contenendo i costi delle società costituite o partecipate da alcuni enti pubblici. In linea con tale orientamento, più di recente il DL 78/ 2010, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122, all'art 14, comma 32, ha introdotto un divieto assoluto di costituzione o partecipazione societaria per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti²⁸. Sempre in tema di organismi partecipati, è stato evidenziato da alcune Sezioni il mancato rispetto dei commi 718, 725, 726, 727 e 728 della L. 296/2006 sui compensi agli amministratori di tali enti²⁹ e del comma 729 relativo al numero massimo di consiglieri nei citati enti; è stata altresì rilevata, la violazione dell'articolo 18 -"Reclutamento del personale delle società pubbliche"- del D.L. 25/6/2008 n. 112, il quale impone alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, di rispettare, nelle procedure di assunzione del personale, i principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità³⁰;

In merito all'eccessivo ricorso ai debiti fuori bilancio, al mancato riconoscimento, alla copertura con entrate di natura straordinaria e di incerta realizzazione, alcune

²³ Sez. Puglia deliberazioni nn. 21/PRSP/2010 e n. 28/PRSP/2010 del 2010 e Sez.Liguria.

²⁴ Sez.Liguria.

²⁵ Sez.Puglia deliberazioni nn. 75, 156 del 2010.

²⁶ Sez. Puglia delib 38/2010, Sez.Abruzzo, Sez. Liguria, Sez.Basilicata, Sez.Piemonte.

²⁷ Sez. Sicilia deliberazioni n. 120 e 124 del 2010. Sez.Abruzzo, Sez.Piemonte, Sez. Umbria.

²⁸ Sez. Lombardia deliberazione n. 854 del 2010 e Sez.Basilicata.

²⁹ Sez.Abruzzo.

³⁰ Sez.Puglia deliberazione n. 156.

deliberazioni hanno richiamato il Consiglio al rispetto delle previsioni legislative per il riconoscimento³¹.

Inoltre con riguardo all'eccessivo ricorso ad anticipazioni di tesoreria, è stato ritenuto "comportamento non conforme ad una sana e prudente gestione finanziaria il costante ricorso ad esse sin dall'esercizio 2004, in quanto appare contrario alla natura di tale strumento, previsto da legislatore per fronteggiare momentanei squilibri finanziari. Ciò in considerazione del fatto che sulle somme concesse in anticipazione maturano, inoltre, interessi che determinano ulteriori oneri a carico delle finanze comunali"³².

L'inattendibilità dell'avanzo di amministrazione certificato a seguito dell'omessa rappresentazione, nel risultato di amministrazione, delle poste con vincolo di destinazione, la cui entità è superiore al risultato positivo contabilizzato, comporta che l'ente è sostanzialmente in disavanzo, essendo i vincoli da ricostituire di entità superiore al risultato di amministrazione dichiarato³³.

Risultano altresì segnalati diversi casi di errata allocazione di poste contabili relative agli *upfront* delle operazioni in strumenti di finanza derivata alla destinazione dei fondi incassati. Sotto tale ultimo profilo, infatti, i flussi differenziali positivi generati dai contratti di *swap* sono da considerarsi entrate straordinarie ed aleatorie essendo essenzialmente legate all'andamento dei tassi di interesse ed, in quanto tali, andrebbero prudenzialmente accantonati per fronteggiare, nel medio-lungo periodo, il pagamento di eventuali flussi differenziali negativi, anziché essere utilizzati nella copertura di spese correnti ripetitive. Il corrispettivo versato al Comune al momento della conclusione dell'operazione di *swap*, per compensare l'iniziale valore negativo del contratto (*upfront*), è entrata straordinaria da allocare correttamente al titolo IV (e non al titolo III) in quanto è relativo alla rimodulazione del debito precedentemente contratto per investimento, mentre molti enti hanno usato tale modalità di ristrutturazione per ottenere liquidità immediata per spese correnti, lasciando forme di indebitamento sempre più onerose alle amministrazioni successive e alle generazioni future³⁴.

b) bilanci di previsione dell'esercizio 2010 ³⁵

L'esame dei bilanci di previsione 2010, ha evidenziato alcune significative irregolarità. Esse hanno riguardato: l'utilizzo di entrate aventi carattere non ripetitivo (recupero dell'evasione tributaria, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, contributi per il rilascio dei permessi di costruire) non correlate a spese aventi le

³¹ Sez. Puglia deliberazione n. 32/PRSP/2010 del 2010. Sez. Abruzzo; Sez. Sicilia deliberazioni n. 120 e 124 del 2010.

³² Sez. Abruzzo e Sez. Basilicata, Sez. Piemonte; Sez. Puglia deliberazioni n. 26, 27, 29, 59, 98, 99 del 2010.

³³ Sez. Lazio deliberazione n. 51/2010/PRSE del 2010

³⁴ Sez. Umbria; Sez. Campania delib 11/2010.

³⁵ La Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida con la deliberazione n. 9/2010/AUT/INPR del 16.4.2010.

medesime caratteristiche, con criticità talvolta di rilievo sugli equilibri di parte corrente del bilancio, con effetti pregiudizievoli anche per il rispetto del patto di stabilità interno³⁶.

Sono altresì segnalate: la non coerenza della spesa prevista per il personale con gli obiettivi di riduzione della stessa di cui all'art. 1 c. 557 della L.296 del 2006 e successive modifiche³⁷; l'iscrizione delle entrate derivanti da contributo per il rilascio dei permessi di costruire tra le entrate correnti, anziché tra le entrate in conto capitale³⁸; l'errata contabilizzazione delle entrate derivanti da plusvalenze immobiliari, realizzate a seguito di alienazioni immobiliari³⁹; l'errata contabilizzazione tra i servizi in conto terzi delle somme erogate dall'ente locale ad una società partecipata, con conseguente non conformità del bilancio di previsione ai principi di chiarezza, veridicità e pareggio finanziario⁴⁰.

In taluni casi sono stati monitorati gli enti con passività potenziali nel bilancio di previsione 2010, ed approfondite alcune questioni relative al patto di stabilità, con particolare riferimento al recupero dell'effetto finanziario delle sanzioni per mancato rispetto del patto 2009, ai sensi dell'art. 77 bis, comma 20, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone al riguardo che, gli effetti finanziari delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente, non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure sono attuate; in tale caso, proprio per evitare fenomeni elusivi, in sede di nomofilachia, è stato sentito l'avviso delle Sezioni riunite⁴¹. Altre questioni segnalate agli enti hanno riguardato la spesa di personale e il mancato rispetto dei limiti e vincoli posti dal legislatore nazionale; l'aumento dello stock del debito nel 2010, la mancata o non corretta adozione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, in presenza di beni immobili suscettibili di valorizzazione, nell'ottica dell'attuazione del federalismo patrimoniale⁴².

3. Esame dei regolamenti per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

E' proseguito nell'anno, ai sensi dell'art. 3, c. 57, della legge finanziaria per il 2008 l'esame dei regolamenti, adottati dagli enti in materia di incarichi esterni.

³⁶ Sez.Liguria deliberazione n. 126 del 2010.

³⁷ Sez.Liguria deliberazione n. 148 del 2010.

³⁸ Sez.Liguria deliberazione n. 142 del 2010.

³⁹ Sez.Liguria deliberazione n. 156 del 2010.

⁴⁰ Sez.Liguria deliberazione n. 151 del 2010.

⁴¹ Sezioni riunite deliberazione n. 29/2010. Al riguardo si rinvia alla parte della rassegna relativa all'attività delle Sezioni riunite.

⁴² Sez.Toscana deliberazioni nn. 202 e 215 del 2010.

L'irregolarità maggiormente segnalata è rappresentata dalla mancata previsione di procedure comparative nell'individuazione dei destinatari e la diffusa violazione dell'obbligo di evidenziare l'effettuata verifica preventiva sulla inidoneità e indisponibilità nella struttura dell'ente di soggetti con profili professionali analoghi a quelli dei consulenti esterni; a tale riguardo è stata segnalata l'opportunità di riportare nel regolamento l'esclusione di collaborazioni finalizzate a soddisfare esigenze ordinarie proprie della struttura comunale⁴³.

4. Verifica dell'attendibilità delle certificazioni dell'ICI

In riferimento alla verifica sull'attendibilità delle certificazioni presentate dai Comuni al Ministero dell'Interno in ordine all'imposta comunale sugli immobili sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 2, comma 7, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito in legge 4 dicembre 2008, n.189), l'attività delle Sezioni ⁴⁴è stata condotta in base a criteri e a modalità di svolgimento predeterminati. L'attività si è conclusa, sottoponendo ad istruttoria diversi comuni. In alcuni casi, a seguito di un un approfondimento istruttorio, le Sezioni hanno considerato inattendibile la certificazione del mancato gettito ICI sull'abitazione principale ed assimilate per il 2008 (deliberazioni nn. 49 e 66 del 2010) per insufficienza degli elementi posti a fondamento del procedimento di certificazione.

5. Controlli sulla gestione ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 131/2003.

In merito ai controlli sulla gestione e all'attività di referto, tutte le Sezioni hanno approvato, in contraddittorio con la Regione, il referto sul rendiconto regionale, effettuando particolari approfondimenti, o (in alcuni casi) approvando referti specifici, in materia sanitaria, sulla gestione dei fondi comunitari e sugli strumenti di finanza derivata⁴⁵. Una particolare attenzione è stata riservata anche ai controlli interni e in tale materia è stata segnalata la persistente emersione di carenze nel sistema di funzionamento dei controlli operanti all'interno delle amministrazioni comunali e segnatamente dei controlli di gestione, soprattutto nei comuni di limitate dimensioni.

⁴³ Si vedano fra le tante Sez. Basilicata deliberazioni nn. 49 e 64 /2010 e alcune deliberazioni della Sez. Molise e della Sez. Marche.

⁴⁴ Si vedano ad esempio Sezione Toscana deliberazioni nn. 9, 15, 49, 50, 65 e 66 del 2010 e Sez Puglia delib. 10/2010, Sez. Marche deliberazione n. 401 del 2010; Sez Basilicata.

⁴⁵ Sezioni Riunite per la regione siciliana delib. 2/2010 relazione di parifica sul rendiconto della Regione, Sez.Friuli Venezia Giulia.

Fra le attività di maggior interesse, va segnalata la deliberazione n. 105 del 2010 che approva l'attività di controllo della gestione dell'emergenza rifiuti⁴⁶ della Regione Campania, (prevenzione della produzione dei rifiuti, recupero e, infine, smaltimento) giungendo ad analizzare gli aspetti organizzativi e strutturali più attuali e determinanti per una positiva e duratura soluzione dei problemi che hanno caratterizzato la fase dell'emergenza. La complessità delle problematiche evidenziate e l'esame delle criticità di taluni settori specifici non hanno consentito di approfondire anche quegli aspetti della gestione del ciclo integrato che attengono alla pericolosità dei rifiuti (rifiuti speciali, tossici etc.) ed alla conseguente tutela delle acque e bonifica dei siti inquinati, rinviata a ulteriori approfondimenti.

Alla luce della complessa situazione di criticità in rapida evoluzione, il referto individua almeno tre cause di fondo, le cui condizioni tuttora persistono e che è necessario rimuovere nel più breve tempo possibile. I fattori causali cui fa riferimento sono: la carenza di programmazione, l'assenza di adeguati impianti di supporto al ciclo integrato dei rifiuti, gli insufficienti livelli di raccolta differenziata.

Diverse Sezioni hanno poi svolto controlli sulla gestione delle operazioni finanziarie in derivati⁴⁷, evidenziando le particolari anomalie⁴⁸.

Particolare attenzione è stata riservata alla materia sanitaria, in particolare al Servizio sanitario regionale, e alle ASL e alle Aziende ospedaliere, non solo nell'ambito delle attività di esame delle relazioni dei collegi sindacali, ai sensi dell'art. 1 c. 170 L.266/2005, ma anche con specifiche indagini, volte a monitorare in modo più articolato il fenomeno, evidenziando diversi aspetti, fra cui, l'attuazione della normativa in tema di programmazione, *budget*, contabilità analitica, controlli interni, *customer satisfaction*, procedimenti di controllo, ragioni delle perdite di esercizio e struttura dei conseguenti piani aziendali di ripiano delle perdite, e di riequilibrio della situazione economica, disamina delle principali voci del valore e dei costi della produzione⁴⁹.

⁴⁶ Si segnala presso la Sez. per la Regione siciliana, in corso di conclusione, analoga indagine sul territorio della Regione Sicilia.

⁴⁷ Sez.Puglia deliberazione n. 16 del 2010, Sez.Friuli Venezia Giulia, Sezioni Riunite per la regione siciliana delib. 2/2010 relazione di parifica sul rendiconto della Regione.

⁴⁸ In particolare, con la deliberazione n. 11 del 2010, la Sezione per la Campania ha analizzato diverse operazioni finanziarie poste in essere da un comune, evidenziando che la struttura di alcuni contratti di swap risultava sbilanciata in senso sfavorevole al comune. L'amministrazione preso atto di quanto segnalato nella citata deliberazione e, per due di essi, tenuto conto del *mark to market* ha proceduto alla chiusura di tali contratti. Va segnalata, altresì, per il positivo esito, l'annullamento di alcuni contratti effettuato dall'istituto di credito, che ha aderito alle ragioni del comune, riconoscendo la nullità del contratto di *swap*, oggetto di deliberazione n. 17/2008.

⁴⁹ Sez.Liguria deliberazione n.80 del 2010, Sez.Basilicata deliberazioni dalla 5 alla 11 del 2010, Sez.Toscana deliberazione n. 10 del 2010, Sez.Piemonte deliberazione n.99 del 2010.

6. Attività consultiva

Nell'anno 2010 sono stati resi 875 pareri, confermando il *trend* incrementale rispetto all'attività svolta nel 2009 (n. 668), pari a circa il 31%.

Dopo una prima fase caratterizzata da richieste a tutto campo, spesso determinate dall'esigenza di risolvere problemi pratici, si è passati alla fase attuale nella quale l'attività consultiva, strettamente connessa alle materie di contabilità pubblica, si esplica in sinergia con la funzione di controllo in una equilibrata applicazione dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003. Essa svolge a pieno titolo una funzione di ausilio nei confronti degli enti territoriali, come dimostra la maggior parte dei quesiti formulati nell'anno rivolti a dare attuazione alla legge finanziaria, alle regole del patto di stabilità, alla disciplina delle spese del personale svolgendo, in via generale, a favore degli enti, un ruolo di guida, nella maggior parte dei casi, anche in rapporto ai controlli contabili e finanziari previsti dall'art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005.

L'attività consultiva ha interessato tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale⁵⁰, con l'eccezione della Valle d'Aosta, regione relativamente alla quale solo di recente è stato emanato il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n.179⁵¹ "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste" prevedendo l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti" che è competente anche in materia consultiva.

Relativamente alle modalità di esercizio della attività, si segnalano le modifiche normative intervenute a seguito dell'art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n.102, che ha assegnato – per le funzioni spettanti nella materia di coordinamento della finanza pubblica - in caso di difformità di orientamenti delle Sezioni Regionali sulla medesima questione, ovvero su questioni di massima di particolare rilevanza, un ruolo di orientamento generale alle Sezioni Riunite intestando a queste ultime, su iniziativa del Presidente della Corte, una funzione assimilabile a quella nomofilattica⁵², vincolante per tutte le Sezioni Regionali.

⁵⁰ Per quanto riguarda la Sicilia, la competenza relativamente alla funzione consultiva è stata individuata – in virtù di un c.d. rinvio "dinamico" alla legge statale contenuto nel d.lgs. n.655/1948 e successive modifiche ed integrazioni, nelle Sezioni Riunite in sede di controllo per la Regione Siciliana e viene esercitata secondo le modalità contenute nella deliberazione n.1/2004.

Per la regione Friuli Venezia Giulia, i riferimenti e le modalità per l'esercizio dell'attività consultiva sono contenuti nei seguenti atti: 1) art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Sezione Plenaria del 13 gennaio 2004, n.2; 2) deliberazione della Sezione Plenaria del 24-25 febbraio 2004, n.4; 3) deliberazione della Sezione Plenaria del 12 ottobre 2004, n.19/Sez. Pl./2004; 4) deliberazione Sez.Pl.27/Sez.Pl./2007.

Anche per la regione Sardegna e per il Trentino Alto Adige-Provincia Autonoma di Trento, le modalità di esercizio della funzione consultiva sono individuate con atti deliberativi, rispettivamente nn. 2/2004 per la Sardegna e 11/2007 per il Trentino Alto Adige – Provincia Autonoma di Trento.

⁵¹ pubblicato sulla G.U. n.257 del 03 novembre 2010

⁵² In tal senso, cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, adunanza del 26 marzo 2010, delibera n.8/CONTR/2010

Nel primo trimestre del 2010, successivamente all'entrata in vigore della norma succitata, la Sezione delle Autonomie ha emesso diverse delibere⁵³ nelle quali si è pronunciata in ordine a questioni interpretative rimesse dalle Sezioni Regionali di Controllo.

Nel 2010 numerose sono state le delibere di rimessione di questioni alle Sezioni Riunite da parte delle Sezioni Regionali di Controllo⁵⁴. Le materie che hanno interessato l'attività consultiva comprendono le tematiche afferenti la contabilità pubblica, i cui limiti sono stati individuati dalla Sezione delle Autonomie⁵⁵ e richiamati dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 54/2010.⁵⁶

Nello specifico, numerose pronunce hanno interessato la materia dei rapporti patrimoniali, gestionali e finanziari tra gli enti locali e le società da questi partecipate a vario titolo: l'impossibilità del conseguimento dello scopo sociale per il venir meno del patrimonio netto e la conseguente valutazione imposta dal Legislatore, in ordine al buon andamento dell'azione amministrativa ed ai criteri dell'economicità della gestione siccome individuati dalle disposizioni civilistiche⁵⁷; la valutazione in ordine all'applicabilità della norma di cui all'art. 2, co. 186 della legge n. 191/2009 alla società consortile⁵⁸; l'opportunità di effettuare attenta valutazione nel caso della ricapitalizzazione di società in costante perdita⁵⁹.

Sempre sulla materia degli organismi c.d. "strumentali" dell'ente locale, le Sezioni Regionali di Controllo si sono pronunciate anche in ordine alle problematiche afferenti il personale in servizio presso tali organismi, soprattutto in seguito alle disposizioni di finanza pubblica emanate negli ultimi anni dal Legislatore per contenere e ricondurre entro limiti stabiliti, la spesa relativa a tale aggregato⁶⁰.

Anche nell'anno in esame, come già in passato, una cospicua parte dell'attività consultiva ha riguardato le norme emanate in tema di patto di stabilità, le conseguenti limitazioni relative alle assunzioni di personale, le modalità di computo della relativa spesa⁶¹, la ripartizione della stessa nel caso di servizi gestiti in convenzione tra più enti locali⁶², i limiti vigenti per gli enti non sottoposti al patto stesso⁶³, la neutralità dei finanziamenti comunitari (in quanto risorse aggiuntive che non gravano sulla finanza

⁵³ Delibere nn. da 1 a 11/2010/SEAUT/QMIG.

⁵⁴ Si veda fra le tante Sez. Toscana deliberazione n. 214 del 2010.

⁵⁵ Si rinvia alla deliberazione n. 5/2006 i cui principi sono stati richiamati dalla deliberazione delle SS Riunite n. 54/2010 citata in precedente paragrafo nella parte dedicata all'attività delle Sezioni Riunite.

⁵⁶ Si rinvia per ulteriori approfondimenti alla parte relativa all'attività delle Sezioni Riunite.

⁵⁷ Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.1081/2010.

⁵⁸ Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.952/2010.

⁵⁹ Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.982/2010.

⁶⁰ Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.1082/2010, Sez. Reg. Contr. Toscana, delib. n.45/2010.

⁶¹ Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.955/2010, Sez. Reg. Contr. Toscana, delib. nn. 8 e 111/2010.

⁶² Sez. Reg. Contr. Puglia, delib. 55/2010.

⁶³ Sez. Reg. Contr. Puglia, delib. n.102/2010.

pubblica) e la possibilità del loro utilizzo da parte dell'ente a prescindere dalla propria posizione rispetto al patto di stabilità⁶⁴. Anche la disciplina della mobilità del personale, in quanto inscindibilmente connessa all'obbligo del rispetto dei limiti finanziari imposti agli enti locali è stata oggetto di pronunce⁶⁵. Sempre in materia di personale, si è stabilita l'applicabilità agli EE.LL. della disciplina dettata dal d.lgs n.150/2009 in materia di conferimento di incarichi dirigenziali⁶⁶ e, più in generale, relativamente alle norme sull'accesso al pubblico impiego⁶⁷.

Tra le problematiche afferenti l'applicazione delle nuove disposizioni legislative, si segnalano, ancora, quelle relative alle norme introdotte con decretazione d'urgenza (d.l. n.78/2010, convertito nella l. n.122/2010) in ordine al divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni, rispetto al quale alcune Sezioni regionali di controllo hanno effettuato una puntuale disamina chiarendo i termini ed i limiti del dettato normativo *in subiecta materia*⁶⁸.

Le disposizioni emanate negli ultimi anni in materia di indebitamento degli EE.LL, hanno continuato ad essere oggetto di chiarimenti e puntualizzazioni da parte di varie Sezioni Regionali di Controllo; l'attività consultiva, oltre a confermare i profili di opportunità/convenienza da tenere in considerazione relativamente all'*an* dell'operazione di ristrutturazione del debito, soprattutto in relazione alle fluttuazioni finanziarie alle quali il mercato può essere soggetto⁶⁹, ha evidenziato la necessità che il ricorso ad eventuali operazioni di rinegoziazione delle passività non rappresenti in alcun modo quale uno strumento elusivo del precetto di cui all'art. 119 della Costituzione⁷⁰. In materia di ricorso a strumenti finanziari tipici del settore civilistico, si segnala l'analisi compiuta in ordine alla possibilità della stipula, da parte degli enti locali, del contratto di *sale and lease back*, ritenuto connotato da profili di rischio quanto ad una possibile elusione delle norme in materia di divieto di patto commissorio⁷¹ e di quello di *project financing* ritenuto, nel caso di specie, potenzialmente elusivo delle disposizioni finanziarie dettate dal patto di stabilità⁷².

Anche la materia dei debiti fuori bilancio continua ad essere oggetto di pareri, soprattutto, nel caso di sentenza munita di formula esecutiva, a fronte della quale il Consiglio comunale ha l'obbligo di procedere con tempestività al riconoscimento del

⁶⁴ Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.820/2010.

⁶⁵ Sez. Reg. Contr. Veneto, delib. n.227/2010, Sez. Reg. Contr. Toscana, delib. n.220/2010.

⁶⁶ Sez. Reg. Contr. Veneto, delib. n.231/2010.

⁶⁷ Sez. Reg. Contr. Puglia, delib. nn. 41, 95 e 96/2010.

⁶⁸ Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.1075/2010, Sez. Reg. Contr. Puglia, delib. n.163/2010.

⁶⁹ Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.27/2009.

⁷⁰ Sez. Reg. Contr. Lombardia, delib. n.1027/2010.

⁷¹ Sezione Regionale di Controllo per il Veneto delib. n.87/2010.

⁷² Sezione Regionale di Controllo per il Veneto delib. n.228/2010.

debito, individuando al contempo le risorse finanziarie per farvi fronte, sì da evitare la maturazione di interessi, rivalutazione monetaria e spese legali generate da azioni esecutive⁷³. E' stata, altresì, esclusa nell'ambito delle società, l'equiparazione del ripiano perdite mediante versamento a fondo perduto con la ricapitalizzazione, con la conseguente esclusione di un'ipotesi riconducibile al debito fuori bilancio ex art. 194 d. lgs n. 267 del 2000, dovendo il versamento a fondo perduto trovare allocazione in bilancio tra le spese di natura corrente iscritte negli oneri straordinari della gestione, di cui all'intervento 8 del titolo I della spesa⁷⁴.

⁷³ Sez. Reg. Contr. Puglia, delib. n.93/2010.

⁷⁴ Sez.Liguria deliberazione n. 1 del 2010.

IX. L'ATTIVITÀ NOMOFILATTICA IN MATERIA CONSULTIVA E DI CONTROLLO (ART. 17, COMMA 31, DELLA LEGGE N. 102 DEL 2009).

1. Premessa.

In attuazione dell'art.17, comma 31, della legge n.102 del 2001, la Corte ha dato ampio riscontro alle richieste di pareri in materia di contabilità pubblica formulate dagli enti locali in base alla legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'attività, diffusamente svolta a livello territoriale, ha affrontato le diverse e complesse problematiche poste dalle discipline finanziarie e dai loro connessi profili anche giuridici e gestionali (dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, agli strumenti di finanziamento, alle società partecipate), trovando concreto riscontro nell'azione amministrativa, così da orientare gli enti locali ad individuare più efficaci forme di amministrazione del patrimonio pubblico, nel pieno rispetto dei principi di correttezza contabile e di legalità.

Con specifico riferimento alla funzione di cui all'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le Sezioni riunite, a garanzia della coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, hanno adottato 15 pronunce (deliberazioni nn. 8, 9, 13, 28, 29, 33, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62) di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentavano una questione di massima di particolare rilevanza.

2. Le procedure di rimessione delle questioni di massima ovvero relative a contrasti interpretativi fra le sezioni regionali.

Di rilievo, in proposito di procedure di rimessione delle questioni di massima ovvero relative a contrasti interpretativi fra le sezioni regionali, è quanto deliberato dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 8.

L'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009 assegna alle Sezioni riunite il potere di affermare principi a carattere di "orientamento generale" nei confronti delle sezioni competenti a pronunciarsi in materia consultiva. Trattasi di un potere – ha osservato la Corte – assimilabile alla c.d. nomofilachia di cui all'art. 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (legge sull'ordinamento giudiziario), che intesta alla Corte di

cassazione il compito di “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale”.

Rispetto alle richieste di parere sollecitate dalle amministrazioni locali – ha osservato il Collegio – la Corte dei conti esercita un potere di stretta interpretazione delle disposizioni, talché l’ordinamento ha ritenuto di individuare una sede ove comporre eventuali antinomie interpretative. L’unitarietà interpretativa, oltre a garantire l’esatta attuazione della legge rispetto alle singole questioni costituisce altresì il presupposto perché la funzione consultiva possa giovare alle stesse amministrazioni.

Orbene – ha proseguito il Collegio - l’instestazione alle Sezioni riunite di un potere di indirizzo interpretativo, impone, tuttavia, un aggiornamento delle procedure attraverso cui i le questioni di maggiore rilievo, ovvero i contrasti interpretativi insorti fra le sezioni regionali, destinatarie delle richieste di parere avanzate in materia di contabilità pubblica, possano essere ridotti ad unità.

Al riguardo le Sezioni riunite hanno precisato che il sopracitato art. 7, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, assegna alle sezioni regionali della Corte dei conti la competenza a pronunciarsi sulle richieste di parere. Pertanto sono le suddette articolazioni della Corte dei conti a dover verificare, in via pregiudiziale, l’effettiva ascrivibilità della questione sollevata all’interno della contabilità pubblica. Solo laddove si manifestino contrasti interpretativi o vi sia l’esigenza di affrontare questioni di portata o rilievo nazionale si deve ravvisare la competenza delle Sezioni riunite.

La natura collaborativa sottesa alla funzione consultiva – ha proseguito il Collegio - deve indurre tutte le sezioni regionali a valutare con la massima attenzione l’esistenza della propria competenza, al fine di evitare contrasti interpretativi inerenti all’ammissibilità delle richieste di parere. E’ di tutta evidenza, infatti, che un’eventuale declaratoria di inammissibilità della richiesta di parere da parte delle Sezioni riunite rispetto ad un parere precedentemente reso da parte di una sezione regionale, oltre a rendere incerta l’utilizzabilità del parere stesso, minerebbe l’utilità della funzione consultiva.

Sul piano procedimentale, secondo il Collegio, la sezione regionale destinataria della richiesta di parere è tenuta a curare l’attività istruttoria, verificando, preliminarmente, l’esistenza di pronunce da parte di altre sezioni regionali sulla stessa questione. Ove la Sezione regionale ravvisi di non aderire alla pregressa interpretazione, è tenuta a pronunciarsi individuando gli argomenti secondo cui ritiene di discostarsi dalla precedente pronuncia.

Parimenti laddove il rilievo del parere richiesto investa profili di coordinamento della finanza pubblica tali da meritare, in astratto, la qualifica di “questione di massima”, la Sezione regionale deve rimettere la questione alle Sezioni riunite della Corte dei conti.

In entrambe le circostanze, ha ritenuto il Collegio, le singole sezioni regionali sono tenute a rendere una delibera di rimessione a queste Sezioni riunite per il tramite del Presidente della Corte dei conti. L'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, intesta infatti al Presidente della Corte dei conti una facoltà, e non un dovere, di convocazione delle Sezioni riunite (“il Presidente della Corte medesima può disporre che le Sezioni Riunite adottino pronunce di orientamento generale”).

Il potere del Presidente della Corte dei conti deve essere tuttavia circoscritto ad una mera delibazione delle questioni prospettate, finalizzata a verificare l'attualità del contrasto fra le Sezioni regionali (stante la possibilità che più richieste intervengano, in tempi diversi, riguardo alla medesima questione) ovvero l'effettiva riconducibilità della richiesta di parere nel novero delle competenze delle Sezioni Riunite. Il Presidente della Corte dei conti, nell'ambito di tale attività di delibazione, può avvalersi della Sezione delle Autonomie. In ogni caso, il Presidente della Corte dei conti adotta le proprie decisioni mediante decreto motivato, convocando le Sezioni riunite ovvero disponendo la restituzione degli atti alla Sezione regionale.

Il potere del Presidente della Corte dei conti di convocare le Sezioni riunite, contiene, implicitamente, anche la possibilità di rimettere d'ufficio questioni di massima ovvero questioni concernenti antinomie sorte fra sezioni regionali, eventualmente su sollecitazioni della Sezione delle Autonomie.

Il Collegio ha concluso rilevando che l'individuazione di una procedura di rimessione fra le sezioni regionali o la Sezione delle Autonomie e le Sezioni riunite impone anche la fissazione di un termine, atteso che la pregressa delibera della Sezione delle Autonomie n. 9 del 2009, lasciava lo stesso indefinito.

L'attenzione posta dal legislatore alla temporizzazione dell'azione amministrativa, ha indotto a fissare in 20 giorni il termine ultimo entro cui deve essere perfezionata l'attività consultiva (cfr. art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241). Tale disposizione, ovviamente, non si applica all'attività consultiva demandata alla Corte dei conti, pur tuttavia sembrerebbe utile fissare il termine delle pronunce in un mese dalla trasmissione della Sezione regionale.

3. Sulla delimitazione del concetto di “materia di contabilità pubblica” ai fini dell’attività consultiva intestata alla Corte.

Di grande rilievo è la deliberazione n. 54, con la quale le Sezioni riunite, ai fini di decidere in merito all’ammissibilità della richiesta di parere deferita alle Sezioni riunite dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata, si sono soffermate a definire previamente l’ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

Al riguardo il Collegio ha puntualizzato che la disposizione in questione conferisce alla Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla “materia di contabilità pubblica”. Cosicché la funzione di che trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle “ulteriori forme di collaborazione” che gli Enti territoriali possono richiedere “ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”. Da ciò discende, secondo il Collegio, in primo luogo, che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell’espressione “in materia di contabilità pubblica”, che, vanificando lo stesso limite posto dal Legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione amministrativa, in tal guisa realizzando, per di più, l’inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali.

Su questa premessa, il Collegio non ha accolto l’interpretazione espansiva del concetto di contabilità pubblica quale emerge dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in relazione ad analoghe espressioni impiegate dal legislatore nell’art. 103 della Costituzione e nell’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, per stabilire gli ambiti della competenza giurisdizionale della Corte dei conti. In proposito, ha ricordato il Collegio, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, ha già avuto modo di sottolineare come “nelle norme testé citate, secondo un costante orientamento anche del Giudice delle leggi, l’espressione contabilità pubblica intende riferirsi, sul piano processuale, ai giudizi di conto e di responsabilità e non anche, sul piano sostanziale, alle materie che possono dar luogo, in presenza di comportamenti illeciti, a responsabilità per danno erariale”, aggiungendo come sia, dunque, evidente che, “rispetto all’attività consultiva, la nozione accolta dalla giurisdizione contabile, siccome volta a valutare i comportamenti colposi o dolosi dei pubblici funzionari a garanzia della regolarità e correttezza della gestione del pubblico denaro ed a tutela del patrimonio pubblico, sarebbe troppo lata, togliendo ogni significato al criterio restrittivo fissato nell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003”.

Né, il Collegio, ha ritenuto condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa.

Al riguardo la Sezione delle Autonomie, con la già richiamata delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, ha avuto significativamente modo di precisare che “se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico”.

Le osservazioni che precedono, ha proseguito il Collegio, inducono a condividere – con il necessario completamento che sarà esposto nel prosieguo, da porsi in diretta relazione con il carattere dinamico del concetto in esame – le conclusioni cui è pervenuta la suddetta Sezione delle Autonomie nella menzionata delibera, laddove la medesima, nell’ambito di una impostazione tendente a privilegiare un’accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto, ha espresso l’esigenza che la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, “assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”.

In base alla delineata configurazione, il concetto di contabilità pubblica – di cui l’istituto del bilancio rappresenta l’aspetto principale – consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.

La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz’altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Si vuole in tal modo evidenziare come talune materie (quali quella concernente il personale, l’attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di

carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) – in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Il Collegio ha proseguito ritenendo che per le ragioni innanzi esposte ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla “contabilità pubblica” – in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Sulla base di quanto precede, ha concluso il Collegio, la specifica questione non può essere inclusa nella materia della contabilità pubblica *ex lege* n. 131 del 2003. Ed, invero, ha concluso il Collegio, ancorché la materia delle progressioni verticali, al pari di quella concernente le assunzioni, risulta destinataria dei limiti e dei divieti a tutela degli equilibri di bilancio e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, tuttavia, la particolare questione in argomento non pone problematiche ermeneutiche afferenti ai limiti e ai divieti sopra indicati, concernendo esclusivamente la diversa tematica inerente alle tipologie di procedure concorsuali utilizzabili nel periodo transitorio di cui all’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2009.

4. In tema di “patto di stabilità interno”.

Di rilievo sono le deliberazioni pronunciate dalle Sezioni riunite sulla portata applicative delle disposizioni statali concernenti il “patto di stabilità interno”: la n. 9, sull’accollo generalizzato di tutti i debiti di un ente territoriale nei confronti di un istituto di credito; la n. 28, in tema di applicabilità agli enti territoriali dell’art. 77-*bis*, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede il criterio della competenza mista; la n. 29, sull’interpretazione dell’art. 77-*bis*, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in tema di sanzioni per il

mancato rispetto del patto; la n. 55, sull'interpretazione dell'art. 77-*bis*, comma 12, e dell'art. 77-*ter*, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; la n. 61, sull'interpretazione dell'art. 77-*bis*, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo il quale gli effetti finanziari delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno nel quale le misure vengono attuate.

Con la deliberazione n. 9, le Sezioni riunite si sono pronunciate, in relazione ad apposito quesito formulato dalla Sezione regionale del controllo della Lombardia, riguardo alla possibilità di procedere ad un accollo (interno) di tutti i debiti nei confronti di un istituto di credito, consentendo all'amministrazione provinciale di rispettare il patto di stabilità, almeno con riferimento agli obiettivi di cassa posti in relazione alle spese di investimento.

Il Collegio ha ritenuto che argomenti contrari al ricorso generalizzato all'accollo interno si desumono dalla cogenza delle regole inerenti al rispetto del patto di stabilità. Il ricorso all'accollo interno potrebbe determinare un'elusione dei parametri inerenti alla consistenza della cassa, atteso che la stessa non sarebbe rappresentativa delle condizioni dell'ente locale, in ragione dell'esistenza di un negozio diretto a differire il momento del pagamento pur a fronte di debiti certi, liquidi ed esigibili. Tale istituto integrerebbe un'elusione dei parametri su cui valutare il rispetto del Patto di stabilità, atteso che la consistenza della cassa dell'ente locale non sarebbe più rappresentativa dei flussi finanziari dell'ente, in ragione dell'automatica delega ad un terzo di tutti i pagamenti.

Da segnalare è anche la deliberazione n. 28, nella quale il Collegio ha ritenuto che il criterio della competenza mista previsto dall'art. 77-*bis*, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non può dirsi irrazionale e trova dunque applicazione ai fini del calcolo dei saldi del patto di stabilità.

Con la deliberazione n. 29, le Sezioni riunite, pronunciandosi sull'interpretazione dell'art. 77-*bis*, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in tema di sanzioni per il mancato rispetto del patto, hanno affermato che le sanzioni connesse al mancato rispetto del Patto di stabilità per l'anno 2008 non possono ritenersi superate dalle diverse contabilizzazioni introdotte alla successiva legge n. 33 del 2009.

Rilevante è anche la deliberazione n. 55 con la quale le Sezioni riunite si sono pronunciate in merito a due questioni inerenti l'interpretazione delle disposizioni in tema di Patto di stabilità interno. Più precisamente il Presidente della Regione Piemonte ha

chiesto di conoscere se l'art. 77-ter, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, potesse essere interpretato nel senso di consentire alle Regioni, oltre la rimodulazione degli obiettivi degli enti locali ricadenti nel proprio territorio, anche la previsione di interventi compensativi, a valere sul proprio bilancio, fermo restando l'obiettivo cumulato regionale e locale.

In secondo luogo il Presidente della Regione ha chiesto se fosse consentita alle Regioni che avessero dato attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 77-ter, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, di disapplicare per gli enti locali del proprio territorio la regola di cui al comma 12 dell'art. 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando per le stesse l'obbligo di assicurare a consuntivo il rispetto degli obiettivi dei singoli enti e quindi dell'obiettivo regionale cumulato.

In relazione al primo quesito, il Collegio ha ritenuto che non sono consentiti adattamenti delle regole del Patto di stabilità da parte delle Regioni tali da consentire compensazione di tipo verticale tra Regioni e Enti locali assunte in maniera autonoma, al di là di espresse previsioni introdotte da leggi statali.

In relazione al secondo quesito, il Collegio ha ritenuto che la regola secondo cui il bilancio di previsione deve dar conto dell'osservanza degli obiettivi del Patto di stabilità deve essere considerata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, posto a salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contenimento generale della spesa e quindi come tale inderogabile e dunque non può essere disapplicato per gli enti locali.

Con la deliberazione n. 61 le Sezioni riunite hanno ritenuto che l'obiettivo perseguito dal legislatore con la norma contenuta nel comma 22 dell'art. 77 bis, del decreto legge n. 112, implica che oltre alle limitazioni alla ordinaria attività amministrativa derivante dalla riduzione della spesa e dal divieto di assunzione, sia stato introdotto un ulteriore effetto sanzionatorio prevedendo che l'effetto finanziario riconducibile alle predette limitazioni non sia conteggiato ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Patto; il legislatore, tuttavia, non ha definito in via preventiva le modalità di quantificazione dell'effetto finanziario da non conteggiare ai fini degli obiettivi del Patto. Il Collegio ha aggiunto che il Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto n. 60940 del 14 luglio 2010, ha indicato una metodologia di quantificazione, senza escludere, però, che gli enti possano, nell'ambito della loro autonomia e responsabilità, apportare variazioni nei criteri di calcolo, sempreché le stesse siano idonee a garantire il rispetto dell'obiettivo.

In questo contesto, ha affermato il Collegio, ciascun ente è tenuto, quindi, a definire in via preventiva i criteri che intende adottare, tenendo conto che non vi è alcuna

discrezionalità nella determinazione dei riflessi finanziari della sterilizzazione della sanzione ai fini del calcolo del saldo finanziario, e che, pertanto, partendo dai dati relativi alle entrate (primi tre Titoli delle entrate e quota parte dei proventi derivanti da permessi a costruire che si intende utilizzare per la spesa corrente, ove consentito dal legislatore) e alle spese correnti contenuti nel bilancio pluriennale approvato prima dell'inizio dell'esercizio nel quale gli obiettivi del Patto non sono stati raggiunti, le variazioni da apportare alla spesa corrente tendenziale dovranno essere determinate tenendo conto delle sole modifiche alle previsioni di entrata e di spesa dipendenti da elementi oggettivi e, comunque, indipendenti dall'applicazione delle sanzioni stesse; ogni eventuale correzione che venga effettuata applicando altri criteri dovrà essere adeguatamente motivata in relazione all'effettivo perseguimento della finalità indicata dal comma 22 dell'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112; ogni ente è tenuto ad indicare i criteri seguiti per la determinazione della sanzione e l'effettivo risultato conseguente alla sua applicazione nell'ambito del rendiconto relativo all'esercizio nel quale è stata applicata la sanzione.

5. In tema di spese di personale.

In tema di spese di personale le Sezioni riunite si sono pronunciate con le deliberazioni n. 33 (circa il computo dell'Irap in sede di determinazione dei compensi incentivanti professionali spettanti agli avvocati e ai tecnici dipendenti delle amministrazioni pubbliche), n. 52 (in tema di limiti alle assunzioni di personale da parte degli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno), n. 53 (in tema di operazioni di mobilità entrata), n. 58 (con la quale il Collegio ha ritenuto l'applicabilità dell'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche agli enti locali), n. 59 (in tema di vincoli in materia di assunzione di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, circa la possibilità per un Comune non soggetto al patto di stabilità interno di considerare nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente anche quelle derivanti da trasferimenti per mobilità volontaria) n. 62 (in tema di visite fiscali).

Circa il computo dell'Irap in sede di determinazione dei compensi incentivanti professionali spettanti agli avvocati e ai tecnici dipendenti delle amministrazioni pubbliche, le Sezioni riunite hanno ritenuto (deliberazione n. 33) che mentre sul piano dell'obbligazione giuridica l'Irap grava sull'amministrazione, su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di "tutti gli oneri", l'amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti,

accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l'onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico. Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l'Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l'avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere Irap gravante sull'amministrazione.

Da segnalare è anche la deliberazione n. 52, con le quali le Sezioni riunite hanno affermato che ai fini dell'applicazione del limite di spesa per il personale per l'anno 2010, il significato da attribuire all'espressione "nel precedente anno" contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione.

Con la deliberazione n. 53, le Sezioni riunite hanno affermato che ai fini del rispetto del patto di stabilità interno vanno considerate anche le operazioni di mobilità in entrata dato che detto istituto non è neutrale e va considerato come un'assunzione quando l'amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali ed invece lo è l'amministrazione ricevente. In tal caso, infatti, considerare la mobilità come assunzione garantisce il governo dei livelli occupazionali, e quindi della spesa pubblica, evitando che le amministrazioni senza limiti sulle assunzioni operino da serbatoio da cui attingere nuovo personale da parte delle altre amministrazioni con limitazione.

Con la deliberazione n. 58, le Sezioni riunite hanno ritenuto applicabile l'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) anche agli enti locali.

Con la deliberazione n. 59, le Sezioni riunite hanno ritenuto che, relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali.

Di rilievo è la deliberazione n. 62, con la quale le Sezioni riunite, a seguito della sentenza n. 207/2010 della Corte costituzionale, che ha determinato il sopravvenire del carattere oneroso per i Comuni delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie per le visite fiscali di controllo per le assenze del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, hanno chiarito quali siano le decorrenze e le modalità di pagamento degli oneri per le visite, affermando che la decorrenza degli oneri derivanti da richieste di rimborso di prestazioni già effettuate dalle aziende locali deve essere fatta risalire al momento di entrata in vigore della normativa caducata stante la portata "retroattiva" delle sentenze di annullamento della Corte costituzionale; in proposito, ha aggiunto il Collegio, per gli enti locali, la modalità di copertura degli oneri, in caso di richiesta di rimborso, è costituita dalle ordinarie risorse di bilancio, in quanto l'esercizio sul quale detti oneri potranno gravare non può essere anteriore al 2010, poiché solo a decorrere da tale esercizio, tuttora in corso, le aziende sanitarie potranno avere titolo a presentare richieste di rimborso dei costi connessi alle prestazioni per visite fiscali effettuate in base alla normativa caducata dalla sentenza n. 207 del 2010. Il Collegio ha comunque osservato che il Governo, in base all'art. 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, potrà valutare, in relazione alla consistenza degli oneri da visite fiscali gravanti sulle amministrazioni pubbliche (inclusi quelli derivanti dalle eventuali pretese creditorie delle aziende sanitarie) l'adozione di apposite iniziative legislative specie per quanto riguarda i profili di copertura di detti oneri.

X. L'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

1. Note introduttive.

I dati statistici dimostrano che nell'anno 2010 sono state registrate: n. 56.124 pendenze al 31 dicembre 2009 - n. 10.958 giudizi sopravvenuti in corso d'anno - n. 21.413 giudizi esauriti - n. 45.669 pendenze al 31 dicembre 2010.

La positività del dato sul tasso di smaltimento, che compara tra loro le sopravvenienze e le definizioni, è un indice che descrive la laboriosità degli operatori.

Serve anche far notare, ad evitare letture imprecise delle risultanze giurisprudenziali annuali, la fisiologica diacronicità che esiste tra il momento in cui accadono i singoli fatti dannosi e quello in cui gli stessi vengono accertati nella loro lesività da parte del giudice.

Sarebbe, perciò, fuorviante il desumere che gli accadimenti fattuali esposti nelle sentenza menzionate nella presente rassegna siano puntualmente ascrivibili all'anno 2010.

Infine, sempre in via preliminare ed allo scopo di offrire un panorama completo delle attività svolte in sede giurisdizionale, è utile esporre succinti elementi circa l'applicazione, durante il decorso 2010, dell'istituto processuale introdotto dall' art. 1, commi 231-233, della legge n. 266/2005, meglio noto come definizione "abbreviata" o "agevolata" del giudizio di appello.

Nell'anno 2010 le tre Sezioni centrali della Corte dei conti hanno deliberato 265 istanze di accesso al rito alternativo (individuali o cumulative) presentate da soggetti rimasti condannati in prime cure ed hanno emesso 252 decreti camerali, di cui 185 di accoglimento, 62 di rigetto ed i restanti su questioni procedurali.

Le decisioni hanno consentito l'incameramento di introiti risarcitori (ridotti secondo le misure percentuali prefissate dalla legge entro una banda di oscillazione che va dal 10% al 30%) pari a complessivi 2.985.207,32 euro, rispetto ad un ammontare delle condanne comminate in primo grado pari a 13.599.422,67 euro, con conseguente estinzione di complessivi n. 200 giudizi pendenti in appello.

2. Giudizi di responsabilità

2.1. - Gli ambiti della giurisdizione contabile.

Circa l'ambito soggettivo della potestà cognitiva spettante alla Corte dei conti, relativamente all'anno 2010 merita di essere segnalata una pronuncia cassatoria in tema di società partecipate da ente pubblici.

La questione delle società di diritto privato partecipate in via azionaria da soggetto pubblico ha registrato una svolta interpretativa con la sentenza n. 26806/2009.

Con la sentenza 19 dicembre 2009, n. 26806, la Corte di Cassazione ha operato una brusca inversione di tendenza. La parabola logico-argomentativa tracciata dalla Corte si regge quattro capisaldi.

a) la distinzione tra i casi in cui una s.p.a. pubblica risponda, come persona giuridica, per danno erariale a una p.a., e quelli in cui gli amministratori di una s.p.a. pubblica rispondano dei danni direttamente prodotti alla società e indirettamente riflessi sulla p.a., titolare della partecipazione azionaria;

b) la partecipazione al capitale di società di diritto privato da parte dello Stato o di altro ente pubblico non fa perdere alle società la natura di ente privato né incide in materia determinante sullo statuto giuridico della società;

c) nel codice civile sussiste una distinzione tra la responsabilità degli organi sociali nei confronti della società (artt. 2393 e 2476 c.c.) e la responsabilità degli stessi nei confronti di singoli soci o terzi (artt. 2395 e 2476 c.c.).

Di qui la conclusione cui approda la Corte: è pacifica la giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori quando questi abbiano illegittimamente e direttamente danneggiato l'ente pubblico partecipante. Non sussiste, invece, la giurisdizione della Corte dei conti quando l'azione di responsabilità sia proposta per ottenere il risarcimento dei danni direttamente subiti dalla società. Infatti, non vi è alcun rapporto di servizio tra l'ente partecipante e l'amministratore autore della *mala gestio*. Non si verifica un danno erariale in quanto la personalità giuridica della società è distinta rispetto a quella dei soci e vi è autonomia patrimoniale tra società e partecipanti.

Peraltro, ove il socio pubblico non abbia adeguatamente tutelato gli interessi sociali mediante l'esercizio delle apposite azioni civili, e, in conseguenza di tale omissione, l'ente pubblico abbia subito un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione, la Cassazione ritiene ammissibile l'azione erariale nei confronti non già dell'amministratore ma di chi (rappresentante dell'ente partecipante o comunque

titolare del potere di decidere per esso) abbia colpevolmente trascurato di esercitare i diritti di socio pregiudicando il valore della partecipazione azionaria pubblica.

La Cassazione, nel mettere a fuoco il fenomeno societario civilistico sottostante alle partecipazioni azionarie dello Stato e nel calibrare su di esso le ipotesi in cui può dirsi sussistere la giurisdizione contabile, non per questo ha negato la giurisdizione medesima quando la stessa sia saldamente basata su censure concernenti un'attività dannosa svolta anche da soggetto totalmente privato e concretizzatasi in una "gestione pubblica", che abbia reso il soggetto privato compartecipe diretto e fattivo di attività istituzionali pubbliche ed abbia inferto un danno ingiusto direttamente al patrimonio di una Pubblica Amministrazione.

Se è vero che la sentenza n. 26806 ha innovativamente introdotto il criterio di collegamento consistente nella cosiddetta "incidenza del danno" - dovendosi distinguere tra danno inferto al patrimonio societario e danno inferto al patrimonio del socio pubblico azionista – altrettanto vero è che il criterio di collegamento in discorso è stato enunciato con riferimento esclusivo ai casi in cui la vicenda fattuale portata al vaglio del giudice contabile sia stata prospettata in base al mero "rapporto di partecipazione azionaria", cioè in base alla detenzione di quote azionarie da parte dello Stato o Ente pubblico partecipante.

È, altresì, da menzionare la decisione n. 23891/2010 della Cassazione, occupatasi della immediata ricorribilità delle sentenze che pronuncino unicamente in tema di giurisdizione.

Innovando un indirizzo interpretativo anteriore (n. 16287/2010) e facendo per la prima volta applicazione del terzo comma dell'art. 360 c.p.c. come novellato dal d. lgs. n. 40/2006, viene affermato che la sentenza della Corte dei conti, anche di appello, statuente soltanto sulla giurisdizione ed in positivo, non è immediatamente ricorribile per cassazione dalla parte soccombente. Essa lo diventa solo a seguito di altra sentenza che definisca almeno parzialmente il merito.

2.2. - La *translatio iudicii*.

Il principio del trasferimento del processo da un giudice ad altro giudice anche appartenente a diverso ordine, inizialmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità ⁷⁵ e pochi giorni dopo dalla giurisprudenza costituzionale ⁷⁶, ha ricevuto continuità con la normativizzazione realizzata tramite l'art. 59 della legge n. 69/2009.

⁷⁵ Cass. SS.UU., n. 4109 e n. 13048 del 2007; n. 28044, n. 17765, n. 14831, n.10454 e n. 9040 del 2008, n. 2871 del 2009.

La regolamentazione posta dalla legge n. 69/2009, stante una tecnica redazionale del testo non proprio esaustiva, lascia tuttora aperti vari interrogativi, tra cui quello, specifico per la giurisdizione contabile, della diversità del *soggetto-parte* (pubblico ministero o amministrazione danneggiata) legittimato ad agire, rispettivamente, innanzi al giudice contabile oppure al giudice ordinario e amministrativo.

Concrete applicazioni del principio di trasmigrazione del processo sono state operate nel corso del 2010 dalla giurisprudenza contabile.

La Sezione della Toscana ha rimesso “le parti” innanzi al giudice ordinario in una fattispecie di danno all’immagine azionato dal PM come lesione arrecata al patrimonio della società privata e non del socio pubblico⁷⁷.

La Sezione del Trentino Alto-Adige, sede Trento, in maniera del tutto peculiare ed in un caso di violazione del divieto di svolgimento di incarichi lavorativi non autorizzati, ha rimesso “le parti”, alternativamente, innanzi al giudice ordinario oppure al giudice del lavoro. ⁷⁸

2. 3. - L’istruttoria - le nullità preprocessuali.

Due novità – l’una giurisprudenziale e l’altra normativa – si sono di recente occupate della fase procedurale che precede l’instaurazione del giudizio di responsabilità e si concreta nell’attività istruttoria svolta dalle Procure regionali.

Pur senza pronunciarsi per esplicito sul carattere pre-processuale dell’istruttoria contabile e sulla sua natura giuridica, la Cassazione per la prima volta ha messo in risalto l’esistenza di un “potere di controllo” del giudice contabile sull’attività istruttoria del PM e di forme di tutela (nella specie dalla Sezione giurisdizionale del Lazio ricondotte all’istituto della cd. istruzione preventiva ex art. 692 e ss. c.p.c.) che l’ordinamento processuale civile è in grado di assicurare anche in questa fase. ⁷⁹

In sostanza, è stata riconosciuta l’esistenza del potere del giudice della Corte dei conti di verificare, in sede dibattimentale, l’ammissibilità delle prove fornite dal PM contabile o la legittimità di un atto istruttorio.

La novità legislativa, invece, è quella secondo cui le Procure della Corte dei conti – a pena di nullità eccepibile in ogni momento e ad istanza di chiunque vi abbia interesse – possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale

⁷⁶ Corte Cost. sent. n. 77 del 2007, ord. n. 363 del 2008 e, più di recente, ord. n. 110 del 2010.

⁷⁷ Sez. Toscana, sent. n. 493.

⁷⁸ Sez. Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sent. n. 66.

⁷⁹ Cass. SS.UU., sent. n. 19700/2010.

soltanto a fronte di una “specifica e concreta notizia di danno”, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. ⁸⁰

Serve notare che il legislatore, nel formulare il testo letterale della disposizione, ha adoperato una tecnica redazionale non nuova per l’ordinamento ed ha enunciato un concetto giuridico cd. “elastico”, non contenutisticamente predeterminato, quindi da completare e da riempire attraverso criteri integrativi scaturibili dall’attività del giudice-interprete, chiamato ad adattarli flessibilmente alle circostanze del caso concreto da decidere.

2.4. - Le fattispecie dannose di prevalente rilievo.

La varietà delle concrete vicende fattuali è tale che una sua rappresentazione riepilogativa, anche se limitata ad un solo anno, imporrebbe lo svolgimento di citazioni minuziose ed analitiche.

E’ possibile, tuttavia, procedere ad un’analisi ragionata che possa far cogliere almeno taluni principi di fondo e linee di tendenza.

In questa dimensione è possibile enucleare, raggruppandole per gruppi tematici, talune fattispecie giunte al vaglio giudiziale nel corso del 2010.

a) Illiceità concernenti l’erogazione e la gestione di contributi pubblici, nazionali e/o di derivazione comunitaria

In primo grado risultano emesse sentenze per un importo di condanne per oltre 72 milioni di euro. Le decisioni attengono ad aiuti erogati a vario titolo:

- nel settore agricolo e zootecnico ⁸¹
- nei settori dei finanziamenti destinati al sostegno dello sviluppo regionale e territoriale ⁸²
- nel settore della formazione professionale cofinanziata dal FSE ⁸³
- con riferimento ad altre tipologie di finanziamento ⁸⁴

⁸⁰ La disposizione è recata dall’art. 17, comma 30-ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, conv. dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

⁸¹ Sez. Piemonte, sent. n. 53 - Sez. Lombardia, sent. n. 112 - Sez. Trentino Alto Adige, Trento, sent. n. 17 - Sezione Friuli V.G., sent. n. 138 - Sez. Lazio, sent. n. 1804 - Sez. Puglia, sent. n. 339 - Sez. Calabria, sent. n. 40, n. 64, n. 116, n. 168, n. 170, n. 171, n. 228, n. 254, n. 322, n. 326, n. 329, n. 333, n. 404, n. 406, n. 497, n. 513, n. 514, n. 549, n. 645, n. 706 - Sez. Sicilia, sent. n. 264, n. 446, n. 708, n. 749, n. 853, n. 1020, n. 1097, n. 1113, n. 1207, n. 1331, n. 1610, n. 1911, n. 1969, n. 2244, n. 2969, n. 3170 - Sez. Sardegna, sent. n. 439, n. 563.

⁸² Sez. Lazio, sent. n. 761, n. 1402, n. 1581, n. 1601, n. 1626, n. 2187 - Sez. Basilicata, sent. n. 33, n. 264 - Sez. Calabria, sent. n. 371, n. 399, n. 443 - Sez. Sicilia, sent. n. 313, n. 964, n. 2001 - Sez. Liguria, sent. n. 118, n. 119, n. 123, n. 166.

⁸³ Sez. Lombardia, sent. n. 176, n. 631 - Sez. Trentino Alto Adige, Bolzano, sent. n. 5 - Sez. Friuli V.G., sent. n. 173 - Sez. Lazio, sent. n. 719, n. 1404, n. 1600.

In particolare, sono da segnalare talune decisioni che hanno individuato la sussistenza, accanto a quella dei percettori delle contribuzioni che hanno mancato di realizzare le finalità del “programma pubblico” cui erano preordinati i finanziamenti, di una responsabilità cd. “sussidiaria” degli istituti bancari che, affidatari dello svolgimento di istruttorie, abbiano omesso colposamente un’approfondita verifica dei requisiti richiesti per la concessione delle contribuzioni.⁸⁵

Di contro, altra decisione ha escluso, in assoluto, la concepibilità di una responsabilità che possa qualificarsi di tipo “sussidiario”, atteso che la Corte dei conti deve giudicare le vicende dannose “per la parte” che ciascuno degli agenti ha preso nella causazione del danno.⁸⁶

Infine, è stata esclusa la sussistenza della giurisdizione nei confronti di coloro che, estranei al percettore, abbiano fornito false fatturazioni.⁸⁷

b) fatti delittuosi e corruttivi⁸⁸

Anche per questa tipologia di vicende dannose, è da notare che la poliedricità dei fatti commissivi, nonché il loro essere sovente risalenti nel tempo rispetto al momento in cui interviene l’accertamento e la decisione del giudice, permette di desumere dalla giurisprudenza unicamente talune linee di fondo, che non costituiscono la fotografia fedele e puntuale di quanto è storicamente accaduto nel corso dell’anno 2010 e che giungerà al vaglio giudiziale solo tra qualche tempo.

In ogni caso, scopo dell’azione del giudice contabile è non solo quello di reintegrare il patrimonio leso o di sanzionare il responsabile del danno, ma anche quello di guidare per il futuro l’operato del pubblico dipendente, o comunque del soggetto incaricato dell’attuazione dell’attività amministrativa, indirizzandolo al corretto perseguimento di quegli interessi pubblici stabiliti dalle leggi e rispetto ai quali vi è stata la funzionalizzazione di pubbliche risorse.

c) illiceità causative di danni da disservizio⁸⁹

Il danno in discorso corrisponde ad una figura tipologica elaborata da alcuni anni in via pretoria.

Esso è individuato nell’effetto dannoso causato all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o

⁸⁴ Sez. Abruzzo, sent. n. 322, n. 461, n. 322.

⁸⁵ Sez. Trentino Alto Adige, Trento, sent. n. 17 – Sez. Lazio, sent. n. 761, n. 1402, n. 1581.

⁸⁶ Sez. Lazio, sent. n. 1990.

⁸⁷ Sez. Calabria, sent. n. 513.

⁸⁸ Sez. Prima centrale, sent. n. 56, n. 57, n. 182, n. 195 – Sez. Seconda centrale, sent. n. 116 – Sez. Terza centrale, sent. n. 747 – Sez. Piemonte, sent. n. 25, n. 96.

⁸⁹ Sez. Prima centrale, sent. n. 103, n. 481 – Sez. Trentino Alto Adige, Trento, sent. n. 20 – Sez. Puglia, sent. n. 5, n. 35, n. 470, n. 472.

amministratore), che abbia impedito il conseguimento dell'attesa legalità dell'azione pubblica e abbia causato inefficacia o inefficienza dell'azione. In altri termini, può sussistere il danno allorché l'azione non raggiunga, sotto il profilo qualitativo, le utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse.

La giurisprudenza lo collega al mancato raggiungimento dell'utilità che si prevede di ricavare dall'investimento di una certa quantità di risorse, umane e strumentali, ai costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa, alla commissione di reati, di solito corruzione o concussione, relativamente alla spesa investita per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa, in quanto non produttiva di risultati a favore della collettività.

Il danno può inerire alla non giustificata retribuzione, ad indebite erogazioni di indennità o analoghi emolumenti percepiti dagli autori del danno stesso, nonché a tutti i maggiori costi dovuti allo spreco di personale e di risorse economiche non utilizzate in base ai canoni di legalità, efficienza e produttività.

d) illiceità causative di danni all'immagine ⁹⁰

Numerosi problemi interpretativi sono insorti nella giurisprudenza contabile circa la portata applicativa della nuova norma dettata dall'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, tanto da spingere varie Sezioni regionali a prospettare dubbi di illegittimità costituzionale, risolti solo allo scadere del 2010 e con la sentenza n. 355 resa dalla Corte costituzionale.

La proponibilità di pretese risarcitorie solo in relazione a determinate fattispecie delittuose (delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale) e solo all'esito del processo penale è stata ritenuta essere lesiva di vari parametri costituzionali.

Il giudice delle leggi nel dichiarare in parte inammissibili ed in parte non fondate le questioni proposte, ha ritenuto che il legislatore non ha inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, bensì ha circoscritto i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'amministrazione imputabile a un dipendente di questa.

La scelta legislativa non è manifestamente irragionevole, avendo il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ritenuto che soltanto in presenza di condotte illecite che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra

⁹⁰ Sez. Prima centrale, sent. n. 494 – Sez. Piemonte, sent. n. 96 – Sez. Liguria, sent. n. 392.

l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione, possa essere proposta l'azione di risarcimento del danno.

e) illiceità concernenti il conferimento e svolgimento di incarichi e consulenze ⁹¹

La materia del conferimento di incarichi a soggetti "esterni" agli apparati organizzativi delle pubbliche amministrazioni risulta essere stata presente alla costante attenzione (e volontà di contenimento della spesa pubblica) del legislatore, a più riprese e attraverso una lunga seriazione di interventi normativi che, negli ultimi tempi, ha visto intervenire il d.l. 168/2004, conv. con modificazioni dalla legge n. 191/2004, poi la legge n. 311/2004, quindi la legge n. 266/2005, la legge n. 244/2007 e, da ultimo, il D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, in considerazione dei notevoli impatti che il conferimento può avere sull'andamento della spesa pubblica, sia delle amministrazioni statali, sia delle autonomie territoriali e delle amministrazioni locali.

La Corte dei conti più volte si è occupata della materia ed ha anche elaborato criteri che hanno ispirato le revisioni normative variamente intervenute nel corso degli anni.

f) illiceità contabili, gestorie e amministrative - spese di rappresentanza ⁹²

g) fatti dannosi relativi alla gestione patrimoniale di immobili, mancate riscossioni canoni, determinazioni incongrue di canoni, irregolarità nella custodia e manutenzione di beni materiali ⁹³

h) fatti dannosi relativi a cartolarizzazione immobiliare ⁹⁴

i) danni correlati a "perdita di chance" ⁹⁵

l) danni correlati a strumenti derivati e operazioni finanziarie ⁹⁶

Il tema, venuto all'attenzione anche in sede di controllo per la sua diffusione e per i rilevanti impatti che ha sulla contabilità pubblica, nell'ambito della giurisprudenza di responsabilità ha registrato nell'anno 2010 talune pronunce che, nel loro complesso, attestano lo stato attuale dell'elaborazione ermeneutica volta all'individuazione della sussistenza di danni patrimoniali ridondanti a danno delle collettività amministrate.

⁹¹ Sez. Prima centrale, sent. n. 25, n. 26, n. 162, n. 247, n. 251, n. 289, n. 309, n. 315, n. 356, n. 360, n. 443, n. 503 - Sez. Lombardia, sent. n. 627 - Sez. Trentino Alto Adige, Trento, sent. n. 8, n. 11, n. 14, n. 25, n. 28, n. 30, n. 33 - Sez. Abruzzo, sent. n. 260 - Sez. Puglia, sent. n. 16, n. 259.

⁹² Sez. Prima centrale, sent. n. 2, n. 62, n. 65, n. 66, n. 188, n. 191 - Sez. Terza centrale, sent. n. 750.

⁹³ Sez. Prima centrale, sent. n. 188, n. 409 - Sez. Seconda centrale, sent. n. 128, n. 149, n. 365 - Sez. Liguria, sent. n. 198, n. 332.

⁹⁴ Sez. Friuli V.G., sent. n. 202.

⁹⁵ Sez. Prima centrale, sent. n. 463.

⁹⁶ Sez. Seconda centrale, sent. n. 472 - Sez. Lazio, sent. n. 245 - Sez. Abruzzo, sent. n. 259 - Sez. Puglia, sent. n. 475.

Data la complessità tecnica della materia, in questa sede è possibile succintamente menzionare solo un recente approdo che, relativamente ad una vicenda nella quale vi è stato cumulo, in capo ad un istituto bancario, tra la funzione di *advisor* e quella di venditore del prodotto finanziario, con una commistione di ruoli, l'apporto dell'*advisor* è stato ritenuto configurare un'ingerenza nell'esercizio di funzioni connesse all'utilizzo di pubbliche risorse (nella forma dell'agente di fatto), con conseguente instaurazione di una relazione di servizio e l' assoggettamento alla giurisdizione.

m) indebite erogazioni trattamenti economici dipendenti ⁹⁷

n) indebitamenti per fronteggiare spese di funzionamento ⁹⁸

o) violazioni delle regole di incompatibilità lavorativa ⁹⁹

p) assunzioni o inquadramenti irregolari di personale ¹⁰⁰

q) indebito utilizzo di autovetture di servizio ¹⁰¹

r) fatti di “malasanità” ¹⁰²

Le vicende riguardano con più frequenza irregolarità in acquisti o forniture di beni o servizi, sprechi derivati da inutilizzazione di attrezzature e strumentazioni diagnostiche o di laboratorio, anomalie nella corresponsione di rette di degenza o nella gestione di convenzionamenti o accreditamenti con strutture private, irregolarità o ipertrofie nelle prescrizioni farmaceutiche da parte di medici, corresponsione di quote capitarie per assistiti defunti o trasferiti, violazioni della normativa sulle attività libero professionali extra moenia, situazioni di incompatibilità professionale.

La casistica esaminata, anche per l'anno 2010, si riferisce dunque sia al cd. danno “iatrogeno” (da diagnosi o terapia), risarcito direttamente dalle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate a pazienti lesi e poi azionato in rivalsa nei confronti di dipendenti ospedalieri, sia a casi di inosservanza di disposizioni normative che presidiano l'erogazione del servizio pubblico (es. effettuazione di interventi non annoverabili tra quelli a carico del servizio sanitario pubblico, ovvero illiceità in procedure di acquisizione di apparecchiature sanitarie, ecc.).

⁹⁷ Sez. Puglia, sent. n. 171, n. 464, n. 475, n. 487, n. 568, n. 593, n. 609.

⁹⁸ Sez. Basilicata, sent. n. 216 – Sez. Siciliana appello, sent. n. 9.

⁹⁹ Sez. Prima centrale, sent. n. 477, n. 624.

¹⁰⁰ Sez. Prima centrale, sent. n. 559 - Sez. Lazio, sent. n. 976, n. 1753, n. 2161, n. 2350.

¹⁰¹ Sez. Prima centrale, sent. n. 63, n. 252 - Sez. Terza centrale, sent. n. 633 - Sez. Puglia, sent. n. 442.

¹⁰² Sez. Prima centrale, sent. n. 253 - Sez. Abruzzo, sent. n. 361 – Sez. Puglia, sent. n. 744.

2.5. - I rapporti con il giudizio penale.

La frequenza di vicende causative di danni erariali ricollegabili a fatti aventi rilievo penalistico ha riproposto, anche nel 2010, problematiche riguardanti il rapporto tra il processo penale e quello contabile che, stante il principio di separatezza e autonomia dei rispettivi giudizi, si configura essenzialmente come un rapporto tra “giudicati” e non tra “giurisdizioni” .

Con riferimento alla sentenza penale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta), sono stati ribaditi indirizzi esegetici ormai univoci e consolidati.

Il patteggiamento in sede penale, pur se non idoneo, a norma dell'art. 445, comma 1 bis c.p.p., introdotto dalla legge n. 234/2003, alla configurazione di un giudicato avente efficacia extrapenale, per altro verso è equiparato ad una pronuncia di condanna, avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell'imputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno previamente concordato il P.M. e le parti, ed avendo egli verificato la congruità della pena rispetto alla gravità dell'offesa e, soprattutto, l'insussistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p..

Pertanto, il *decisum* penalistico ben può essere valutato dal giudice contabile, in quanto presuppone il consenso dell'imputato e, quindi, un suo particolare atteggiamento psicologico, nonché consente al chiamato innanzi la Corte dei conti di spiegare e di rendere idonea prova delle ragioni per cui ha ammesso una sua responsabilità penale.

103

D'altronde, una pena applicata senza accertamento di responsabilità andrebbe in contraddizione frontale con il principio di legalità dei reati e delle pene (art. 25, comma 2 Cost.). L'esigenza che il presupposto della pena (la responsabilità per un reato) sia positivamente accertato è, infatti, implicita nel principio di legalità e un patteggiamento concepito come possibilità di *pena senza reato* infrangerebbe il più elementare ed essenziale principio di garanzia sul quale si fonda il sistema penale.¹⁰⁴

Altrettanto consolidato, in tema di applicazione del principio del *ne bis in idem*, è il precipitato ermeneutico secondo cui soltanto la definitiva, avvenuta liquidazione in sede civile di un danno assentito in via provvisoria nel giudizio penale può costituire elemento di preclusione per la domanda risarcitoria attivata in sede contabile.¹⁰⁵

¹⁰³ Sez. Prima centrale, sent. n. 188 - v. anche Sez. Abruzzo, n. 301.

¹⁰⁴ Sez. Lombardia, sent. n. 513.

¹⁰⁵ Sez. Puglia, sent. n. 259 - Sez. Lombardia, sent. n. 515.

Più incerta, invece, rimane la declinazione applicativa in sede contabile degli effetti extrapenalici riconducibili al giudicato penale assolutorio ai sensi dell'art. 652 c.p.p.

106

Le Sezioni Unite della Cassazione, di recente e attraverso la sentenza n. 1768/2011, hanno provveduto alla ricomposizione di un contrasto interpretativo maturato anche nella giurisprudenza di legittimità.

La sentenza ha fatto esplicita menzione della precisazione che l'art. 9 della legge n. 97/2001 ha introdotto nel testo dell'art. 652 c.p.p., disponendo che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato per *“il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso”*, dunque un chiaro riferimento anche alle azioni risarcitorie esercitate nei giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti.

2.6. - Temi di diritto sostanziale.

In ordine al cd. elemento soggettivo o psicologico della responsabilità, la giurisprudenza contabile si è talora divisa tra l'accezione penalistica del “dolo (volontà dell'evento dannoso, che si accompagna alla volontarietà della condotta antidoverosa) e la nozione civilistica del dolo c.d. contrattuale o *in adimplendo*, secondo la quale è sufficiente che l'agente responsabile tenga scientemente un comportamento violativo di un obbligo di servizio e non è quindi necessaria la diretta e cosciente intenzione di agire ingiustamente a danno di altri.

La Sezione Prima centrale, con la sentenza n. 356, aderisce alla prima accezione, ritenendo che l'adozione del concetto di dolo contrattuale si porrebbe in contrasto con la più accreditata tesi sulla natura extracontrattuale della responsabilità amministrativa, oltre a collidere con la stessa regola secondo cui la predetta responsabilità amministrativa richiede un comportamento (almeno) gravemente colposo, poiché esso sarebbe difficilmente configurabile con riferimento alla violazione di preesistenti, specifici obblighi.

Dunque, il dolo si può concretare ove si cumulino, con la conoscenza della causa del danno, dati della realtà che comprovino il ricorrere di ulteriori consapevolezza circa l'effettività e lo specifico contenuto del danno medesimo. In questo senso, il dolo c.d. “erariale” va inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'azione o omissione *contra legem*, con specifico riguardo alla violazione delle norme

¹⁰⁶ Sez. Calabria, sent. n. 66.

giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative ed alle sue conseguenze dannose per le finanze pubbliche.

Tematica di diritto sostanziale altrettanto ricorrente è quella, in una stessa vicenda dannosa, della coesistenza di condotte dolose e condotte colpose, queste ultime concretatesi nella violazione di obblighi di vigilanza e controllo.

Gli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, anche nel corso del 2010, sono stati nel senso di ritenere, nei confronti dei soggetti diversi dal responsabile a titolo di dolo, la sussistenza di una responsabilità cosiddetta "*sussidiaria*".¹⁰⁷

Di segno diverso è la sentenza n. 1990 della Sezione Lazio.

Dopo aver ripercorso il quadro dell'evoluzione normativa che in passato ha condotto a pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 453/1998) e delle Sezioni Riunite (sent. n. 4/99/QM), il giudice laziale è dell'avviso che la responsabilità sussidiaria non dovrebbe avere più cittadinanza nel sistema della responsabilità amministrativa, alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge n. 20/1994 e succ. modificazioni.

Il principio della parziarietà che informa la responsabilità amministrativa contabile impone l'accertamento delle singole responsabilità di coloro che concorrono alla produzione del danno erariale e la condanna al risarcimento "per la parte che vi ha preso". Ciò che determina la responsabilità è la condotta dolosa o gravemente colposa che, in misura diversa, ha inciso nella causazione dell'evento danno, secondo i principi che governano il nesso di causalità. Solo la condotta dolosa di per se sola idonea a produrre l'evento può escludere la responsabilità del soggetto che abbia agito con colpa grave e la conseguente condanna al ristoro di una parte del danno.

In tutti gli altri casi, il responsabile per colpa grave subirà una condanna, ancorché commisurata all'incidenza causale della sua condotta, *concorrente* con quella di chi abbia agito con dolo, e sarà una condanna paritetica, cioè *principale*, anche se ridotta nella misura. E, comunque, un problema di "equità risarcitoria" nell'ipotesi di concorrenza di condotta dolosa e gravemente colposa si pone solo nel caso in cui il danno erariale prodotto consista nella sottrazione di un bene o in un vantaggio economico da parte del responsabile a titolo di dolo, perché in tutti gli altri casi è sufficiente graduare la percentuale di risarcimento all'entità dell'apporto causale dei soggetti responsabili.

¹⁰⁷ Sez. Prima centrale, sent. n. 191 - Sez. Terza centrale, sent. n. 493 - Sez. Lombardia, sent. n. 50 - Sez. Lazio, sent. n. 1402.

2.7. - Questioni di rito.

Numerose e di largo interesse applicativo sono le decisioni che nel 2010 hanno affrontato e risolto problematiche aventi carattere processuale.

Tra le principali possono menzionarsi le seguenti.

Relativamente ad una fase procedurale – quella dei sequestri conservativi – che solitamente si svolge *ante causam* e precede il giudizio sul merito della responsabilità, è stata scrutinata la questione della esecuzione di sequestro conservativo di “crediti” presso terzi e della cd. “dichiarazione di quantità” che il terzo debitore deve rendere affinché possa essere determinata l’esistenza e l’ammontare del credito pignorando.

Le Sezioni Unite della Cassazione, tramite la sentenza n. 17471/2009, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui *“per l’esecuzione del sequestro conservativo di crediti, autorizzato dal Presidente della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, il terzo deve essere citato a comparire davanti al tribunale ordinario, per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile”*.

Si tratta di principio che non sempre ha trovato applicazione conforme e univoca presso le Sezioni regionali giudicanti.

Nel 2010 la Sezione Lombardia, tramite l’ordinanza n. 139, ha declinato l’applicazione della regola di diritto in conformità a quanto già affermato dal giudice regolatore di giurisdizione.

La decisione - dopo aver ricordato che l’esecuzione del sequestro conservativo avviene mediante citazione del debitore e del terzo a comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione competente – che è il tribunale del luogo di residenza del terzo – con l’osservanza dei termini a comparire di cui all’art. 501 cod. proc. civ. (ossia 10 giorni) e che, secondo quanto prevede l’art. 678 cod. proc. civ., se all’udienza il terzo rende una dichiarazione in tutto o in parte negativa o non compare e il creditore sequestrante domanda l’accertamento incidentale del credito, il relativo giudizio deve restare sospeso in attesa dell’accertamento del credito per il quale fu concessa la misura, a meno che il terzo non richieda che si proceda immediatamente - ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La Sezione Emilia-Romagna, analogamente e con l’ord. n. 226, poi confermata in sede di reclamo tramite l’ord. n. 229, ha respinto richieste, formulate dal pubblico ministero, di contestazione della impignorabilità e di chiarimenti nei confronti del terzo debitore, essendo le richieste medesime attinenti a profili riconducibili alla fase dell’esecuzione della misura cautelare, di competenza del giudice ordinario. E’ stata altresì respinta un’eccezione di incostituzionalità sollevata dal PM in proposito, *“stante il difetto della rilevanza della questione prospettata, dato che il giudice designato, sulla base*

dei ricostruiti connotati della fase del giudizio cautelare di conferma, che si svolge innanzi al giudice designato, non si trova a dare applicazione alla disciplina denunciata, attenendo l'applicazione della norma evocata alla distinta fase dell'esecuzione della misura, la cui giurisdizione, appunto, appartiene al giudice dell'esecuzione".

Altro tema di frequente portato al vaglio del giudice contabile è quello della sussistenza di asserite difformità fra l'atto di citazione e l'invito a dedurre.

La Sezione Prima centrale, con la sentenza n. 440, ha precisato che il vizio di difformità si configura soltanto allorché fra i due atti, proceduralmente concatenati, si verifichi una cesura grave e insanabile che riguardi uno o più aspetti sostanziali della contestazione (es. quando la citazione rechi contestazioni riguardanti fattispecie e condotte diverse sviluppatesi secondo cronologie non coincidenti, quando prospetti impostazioni disomogenee del nesso di causalità rispetto all'evento di danno, quando muti in modo assolutamente significativo il quadro probatorio di riferimento), ovvero quando risulti non puntualmente e rispettato il diritto di difesa, anche in fase istruttoria, spettante all'agente pubblico chiamato a dedurre, diritto che si sostanzia nella facoltà di una valida interlocuzione difensiva rispetto alla contestazione definitiva contenuta in citazione.¹⁰⁸

Una tematica avente radici sostanziali e riflessi di diritto processuale è quella concernente la interruzione del processo in caso di decesso di uno degli appellanti.

La Sezione Prima centrale – considerato che ai sensi dell'art. 1, comma , della legge n. 20/1994 e succ. modif. il debito risarcitorio si estende agli eredi soltanto nei casi di illecito arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi ed a fronte della dichiarazione del Pubblico Ministero di udienza circa la non sussistenza dei presupposti di indebito arricchimento che giustificano la chiamata in giudizio degli eredi - ha ritenuto doversi disporre la prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri coappellanti.¹⁰⁹

Infine, sempre la Prima Sezione centrale ha avuto occasione di soffermarsi sulla problematica dell' onere di specificazione dei motivi d'appello, desumibile dall'art. 342 cod. proc. civ.

Nel fare applicazione di principi consolidati presenti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la Sezione ha affermato che il giudizio di appello ha natura di "*revisio prioris instantiae*" e non è un "*nuovo giudizio*", che l'onere della specificazione dei motivi gravame ha la duplice funzione di delimitare l'ambito della cognizione del giudice d'appello e di consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata,

¹⁰⁸ In tema v. anche: Sez. Abruzzo, n. 378.

¹⁰⁹ Sez. Prima centrale, sent. n. 578 e n. 601.

che l'onere è assolto solo se l'atto di appello contiene articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, che non è sufficiente, in relazione ad un autonomo capo della sentenza, il generico rinvio alle argomentazioni svolte in primo grado.¹¹⁰

2.8. - La regolazione delle spese di giudizio e di difesa.

Un tema che di frequente perviene all'esame del giudice contabile è quello concernente il regolamento delle spese di giudizio.

La materia è disciplinata dall'art. 18 del D.L. n. 67/1997, conv. da legge n. 135/1997, fatto successivamente oggetto di due norme di "interpretazione autentica" (a dimostrazione di talune oscillazioni giurisprudenziali maturate al riguardo).

Con la prima (art. 10-bis D.L. 203/ 2005, conv. da legge n. 248/2005), si è stabilito l'obbligo del giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, di liquidare l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del proscioltto con le modalità di cui all'art. 91 del codice di procedura civile.

Con la seconda norma (art. 17, comma 30-quinquies, del D.L. n. 78/2009, conv. da legge n. 102/2009), si è stabilito che in caso di proscioglimento nel merito il giudice contabile non può disporre in alcun modo la compensazione delle spese.

L'attenta applicazione delle sopravvenute disposizioni interpretative di legge risulta essere pressoché uniforme.¹¹¹

2.9. - La tutela cautelare.

Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 174, della legge n. 266 del 2005, secondo cui "al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'art. 26 del regolamento di procedura di cui al r.d. 13 agosto 1933 n. 1038 si interpreta nel senso che il Procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile", sono divenuti frequenti i giudizi aventi ad oggetto azioni revocatorie promosse dal PM contabile avverso atti di disposizione di beni patrimoniali, compiuti da presunti responsabili ed

¹¹⁰ Sez. Prima centrale, sent. n. 514.

¹¹¹ Orientamento diverso è stato assunto dalla Sez. Lombardia, che ha escluso l'applicabilità del divieto nel caso in cui il proscioglimento nel merito possa dirsi essere "non pieno" (ad esempio per sussistenza di colpa di intensità normale e non grave): sent. n. 235 e n. 676.

astrattamente idonei a sottrarre garanzie reali al soddisfacimento del credito erariale, dei quali può essere chiesta l'inefficacia nei confronti dell'amministrazione danneggiata.

Applicazioni dell'istituto sono state oggetto, nell'anno 2010, di giudizi decisi dalla Sezione Piemonte con le sentenze n. 9, n. 54, n. 73, n. 118, n. 144 (quest'ultima relativa alla declaratoria di inefficacia di una convenzione matrimoniale costitutiva di fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. , mediante conferimento di quote immobiliari).

La Seconda Sezione centrale invece, con la sentenza n. 13, ha avuto occasione di precisare che l'assunto secondo cui l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. avrebbe una sua specificità nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, occorrendo l'accertamento dell'esistenza del credito erariale con sentenza passata in giudicato, non può essere condiviso.

Il richiamo esplicito delle disposizioni del codice civile sui mezzi di conservazione della garanzia operato dal citato art. 1, comma 174, della legge n. 266/2005 implica che dette disposizioni debbono essere applicate dal giudice contabile nel loro dettato normativo codicistico, senza che occorra alcun aggiustamento sistematico, peraltro non necessario neppure tenuto conto della specificità della responsabilità di cui conosce la Corte dei conti.

3. Giudizi di conto

Il giudizio di conto rappresenta il nucleo storico della funzione giurisdizionale della Corte dei conti, come disegnato nella legge istitutiva di epoca pre-repubblicana.

Nel corso del 2010 varie Sezioni giurisdizionali sono intervenute in materia.

La Sezione Trentino Alto Adige-Trento si è occupata di istanze di resa di conto proposte dal Pubblico Ministero nei confronti di concessionario della riscossione ed ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuta presentazione di "conti" presentati in modo incompleto o inesatto (ad esempio perché non riportanti tutti gli elementi tipici e necessari del conto giudiziale), ma comunque forniti di *"contenuto necessario e sufficiente a ricostruire la gestione finanziaria"*.¹¹²

La Sezione Toscana, pronunciando in tema di estinzione dei giudizi ed alla luce di una *ratio decidendi* deflattiva, ha affermato che *"non occorre acquisire i conti precedenti al conto relativamente al quale sia intervenuta la dichiarazione di estinzione"* e che *"i giudizi sui conti precedenti al conto relativamente al quale sia intervenuta la dichiarazione di estinzione, che risultino già acquisiti, vanno dichiarati, invece che estinti, improcedibili per*

¹¹² Sez. Trentino Alto Adige, Trento, sentenze n. 67, n. 71, n. 73, n. 76.

difetto di interesse, senza che sia necessario l'esame dei conti nemmeno sotto il profilo formale". ¹¹³

La Sezione Lazio, a seguito di decisioni su regolamento preventivo di giurisdizione assunte dalla Corte di Cassazione, ha riavviato l'esame di numerosi conti giudiziali che dovevano rendere concessionari del cd. "gioco lecito". Superata la fase relativa alla cd. istanza di resa del conto, i giudizi proseguono in fase istruttoria. ¹¹⁴

Infine la Sezione Seconda centrale, con la sentenza n. 91, dopo aver premesso che il giudizio per resa di conto, a differenza dell'ordinario giudizio di conto, in cui *"la presentazione del conto costituisce l'agente ... in giudizio"* – conosce l'iniziativa necessaria del Pubblico Ministero, che *"promuove il giudizio dinanzi alla competente sezione o di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo"*, ha chiarito che il giudizio in discorso è viziato *ab origine* se instaurato d'ufficio dalla Sezione regionale, in assenza della necessaria iniziativa della locale Procura e senza che sia fissato al contabile un termine per la presentazione del conto. Né può farsi applicazione dell'art. 354, 1° comma, c.p.c., nella considerazione che la nullità, nel caso di specie, deriva da vizi procedurali non sanabili mediante rimessione della causa al primo giudice, la quale implica - stante il richiamo all'art. 353, 2° comma, c.p.c. - che il processo possa essere riassunto dalle parti dinanzi al primo giudice. Dal che discende che gli atti debbano essere rimessi alla Procura regionale affinché possa, se del caso, darsi inizio al giudizio per resa di conto in conformità con le norme che ne regolano l'iniziativa processuale.

4. Giudizi ad istanza di parte in materia contabile

Una tematica interpretativa meritevole di segnalazione e probabilmente destinata ad emergere nel corso del 2011, qualora le Sezioni di appello siano chiamate a pronunciarsi al riguardo, è quella concernente l'applicazione dell'art. 2, comma 2-septies del D.L. n. 40/2010, conv. dalla legge n. 73/2010.

Il legislatore ha previsto una "sanatoria" delle controversie afferenti concessionari dei servizi di riscossione, per le attività da essi svolte sino al 30 giugno 2009 e che

¹¹³ Sez. Toscana, sentenze n. 228, 229, 230, 231, 240, 241, 242, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 364, 365, 367, 368, tutte del 2010.

¹¹⁴ Di significativo rilievo è la sentenza Sez. Lazio n. 2186/2010, con la quale è stata rigettata la domanda di comminatoria della sanzione di cui all'articolo 46 del t.u. n. 1214/1934 per omessa rendicontazione nel termine perentorio ordinato dal giudice. E' stato ritenuto, infatti che la condotta omissiva dell'agente contabile che non ha rispettato l'ordine del giudice e non ha presentato nel termine il conto non è censurabile quando l'agente medesimo, proponendo un regolamento preventivo di giurisdizione, abbia ritenuto necessario *"un previo accertamento giudiziale e nel contraddittorio delle parti sulla sussistenza dei presupposti giuridici dell'obbligo di resa del conto giudiziale"*.

abbiano dato luogo ad illiceità causative di responsabilità responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

Il DM n. 186/2010 ha definito la misura percentuale degli importi che, se regolarmente corrisposti dal concessionario, determinano l'estinzione dei giudizi pendenti.

La formulazione letterale della norma, non tecnicamente perfetta, spinge a verificare se la sanatoria *de qua* possa essere applicata anche nell'ambito di giudizi attivati "ad istanza di parte" (es. giudizi relativi a rimborso di quote esattoriali non riscosse). Allo stato, gli orientamenti assunti in primo grado risultano essere favorevoli.

115

5. La giurisdizione nella materia pensionistica

Con particolare riferimento all'anno appena trascorso, per quanto riguarda i giudizi di primo grado, nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2010 il numero complessivo dei ricorsi pensionistici in carico alle sezioni regionali è stato di 61.933 (di cui 52.436 giudizi pendenti al 1° gennaio e 9.497 pervenuti nell'anno); 20.032 sono stati i giudizi definiti nel periodo, con una pendenza finale, appunto, di 41.901 ricorsi.

Per quel che riguarda invece l'attività in tale settore delle sezioni d'appello, emerge un carico complessivo, nel 2010, di 10.327 ricorsi (7.329 pendenti ad inizio anno e 2.395 pervenuti fino al 31 dicembre); 1.997 sono stati i giudizi definiti, con una rimanenza a fine anno di 8.330 ricorsi.

Si segnalano, di seguito, le pronunzie più rilevanti in materia pensionistica, pubblicate nel corso dell'anno 2010.

Per quel che riguarda i profili processuali, numerose pronunzie hanno ribadito i limiti alla proponibilità dell'appello in materia pensionistica, che la legge limita alle sole questioni di fatto¹¹⁶.

Si è andata anche affermando con sempre maggiore chiarezza, nel corso dell'anno, una più severa posizione in tema di regolazione delle spese legali, che un'antica tradizione della giurisprudenza voleva quasi sempre compensate tra le parti, a prescindere dallo svolgimento del processo e dall'esito della vertenza. Tale tradizione è stata rivista negli ultimi tempi, alla luce delle più recenti innovazioni normative, in

¹¹⁵ Sez. Veneto, sent. n. 816, n. 817, n. 820, n. 821, n. 822, n. 823, n. 894, n. 907, n. 908, n. 910, n. 911, tutte del 2010.

¹¹⁶ Tra le numerosissime, v. Sezione I d'appello, nn. 18, 30, 36, 58, 79, 165, 201, 219, 281, 299, 316, 325, 394, 410, 470, 507, 530, 545, 569, 575, 587, 606, 613, 640, 661/2010; Sezione II d'appello, nn. 53, 87 e 467/2010; Sezione III d'appello, nn. 9, 266, 537, 646/2010; Sezione d'appello per la Sicilia, nn. 71, 76, 108, 109, 260/2010.

particolare quelle di cui alla legge n. 69/2009, che ha fortemente ridotto le possibilità di compensazione delle spese di lite. In considerazione di ciò, sono aumentate le pronunzie di condanna del soccombente (istituto previdenziale o pensionato) alla rifusione delle spese legali a favore di controparte, tanto in primo quanto in secondo grado¹¹⁷.

Ha trovato conferma la giurisprudenza che afferma la necessità di comunicare la data di fissazione dell'udienza di discussione, nei giudizi di primo grado, alle sole parti costituite (Sezione II d'appello, n. 157/2010).

La Sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, ha ritenuto che la mancata indicazione del codice fiscale del ricorrente costituisca una mera irregolarità formale, non idonea ad invalidare l'atto introduttivo del giudizio pensionistico (sentenza n. 21/2010).

La Sezione I d'appello, con sentenza n. 501/2010, ha affermato che il trasferimento all'INPS dei rapporti aventi per oggetto i trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ove non ancora definiti, non incide sulla preesistente legittimazione processuale, che permane nei giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge predetta.

Con riferimento, invece, alle problematiche di carattere sostanziale, si citano in primo luogo due pronunzie delle Sezioni riunite, che hanno risolto altrettante incertezze giurisprudenziali.

La sentenza n. 1/QM del 26 febbraio 2010 ha chiarito che l'indennità militare di cui all'art. 9 della L. n. 231/1990 non è pensionabile, e pertanto essa non è computabile ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria.

Con la sentenza n. 2/QM dell'8 marzo 2010, è stato precisato che le disposizioni della L. n. 388/2000, che pongono limiti alla perequazione automatica delle pensioni in ragione dell'importo dei trattamenti rapportato alla misura minima INPS, costituiscono principi fondamentali di riforma economico sociale; di conseguenza esse si applicano anche ai pensionati della regione Sicilia e prevalgono sui più favorevoli meccanismi di adeguamenti previsti dalla legislazione regionale.

Una questione di particolare rilievo, che nell'anno appena trascorso sembra avere finalmente trovato una sua definitiva soluzione dopo qualche anno di oscillazioni

¹¹⁷ Cfr. Sezione I d'appello, nn. 574, 588, 694/2010; Sezione II d'appello, nn. 134, 336, 428, 434/2010; Sezione III d'appello, nn. 706 e 712/2010; Sezione d'appello Sicilia, nn. 148, 206, 226/2010; Sezione giurisdizionale Abruzzo, n. 56/2010; Sezione giurisdizionale Calabria, nn. 646 e 732/2010; Sezione giurisdizionale Campania, nn. 521, 779 e 2954/2010; Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, n. 2057/2010; Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia, n. 213/2010; Sezione giurisdizionale Lazio, nn. 1800, 2289 e 2290/2010; Sezione giurisdizionale Lombardia, nn. 793 e 798/2010; Sezione giurisdizionale Marche, n. 230/2010; Sezione giurisdizionale Molise, nn. 13 e 33/2010; Sezione giurisdizionale Piemonte, nn. 180 e 186/2010; Sezione giurisdizionale Puglia, nn. 667, 852 e 856/2010; Sezione giurisdizionale Sardegna, nn. 298 e 416/2010; Sezione giurisdizionale Sicilia, nn. 2703, 2963 e 2967/2010; Sezione giurisdizionale Toscana, nn. 70, 163 e 320/2010; Sezione giurisdizionale Umbria, n. 101/2010.

giurisprudenziali, soprattutto in primo grado, è quella relativa alla duplice indennità integrativa speciale in presenza di due trattamenti pensionistici; ciò a seguito dell'ultima pronunzia in materia della Corte Costituzionale, sentenza n. 197, pubblicata il 4.6.2010. Il Giudice delle leggi, in particolare, ha dichiarato la persistente vigenza – pur dopo i numerosi interventi normativi nella materia - dell'art. 99, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973, e, tra l'altro, definito conforme a costituzione il diritto vivente costituito dalle numerosissime decisioni dalle tre Sezioni centrali d'appello della Corte dei Conti, intervenute negli ultimi anni. Le ultime pronunzie in materia, dunque, hanno tutte riaffermato il principio – che era stato già affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 14/QM/2003 e successivamente ribadito con le sentenze n. 2/QM/2006 e n. 1/QM/2009 - secondo cui nell'ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensione non è consentito il cumulo delle indennità integrative speciali; pertanto, il titolare di due pensioni ha diritto a percepire l'indennità integrativa speciale, sulla seconda pensione, soltanto nei limiti necessari per ottenere l'integrazione della pensione sino all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo INPS) ¹¹⁸.

E' stata confermata, senza eccezioni, l'insussistenza di un diritto alla perequazione generalizzata delle pensioni al variare delle retribuzioni dei pari grado ancora in servizio, escludendosi così la possibilità di un aggancio alla dinamica salariale¹¹⁹.

La giurisprudenza delle Sezioni d'appello ha ribadito la sussistenza del diritto, sui ratei di pensione erogati in ritardo rispetto alla normale scadenza, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., anche per le pensioni privilegiate cc.dd. "tabellari", ma solo con riferimento ai ratei scaduti dopo la data di entrata in vigore della legge n. 205/2000, che ha esteso l'applicazione di tale norma anche al giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ¹²⁰. Sempre in tema di emolumenti accessori (interessi e rivalutazione monetaria), è stato affermato che la relativa richiesta deve essere avanzata nel giudizio proposto per la pretesa pensionistica principale e non può essere dedotta in un successivo autonomo giudizio ove sul primo si sia formato il giudicato (Sezione I d'appello, sentenza n. 256/2010).

Numerose sentenze, sia in appello che in primo grado, si sono pronunziate sul

¹¹⁸ Cfr., tra le numerose pronunzie, Sezione I d'appello, sentenze nn. 331, 382, 441, 447, 518, 528, 563, 589 e 604 del 2010; Sezione II d'appello, sentenze nn. 281, 320, 327, 335, 393, 420, 452, 476, 525, 537 del 2010; Sezione III d'appello, sentenze nn. 732, 753, 800, 814, 850, 869, 872 del 2010; Sezione siciliana d'appello, sentenze nn. 212, 236, 249, 253 del 2010.

¹¹⁹ Sezione I d'appello, nn. 460, 471, 611/2010; Sezione II d'appello, nn. 64, 141, 142, 640/2010; Sezione III d'appello, nn. 196 e 319/2010.

¹²⁰ Si vedano, tra le tante, Sezione I d'appello, sentenze nn. 22, 30, 44, 102, 269, 305, 450, 488, 556 del 2010; Sezione II d'appello, nn. 48, 60, 77, 244, 350, 428 del 2010; Sezione III d'appello, nn. 124, 187, 197, 235, 251, 323, 617, 685 del 2010.

tema del recupero di indebiti pensionistici, contestati dagli interessati. La posizione del tutto prevalente della giurisprudenza - pur nella estrema varietà delle situazioni concrete - è nel senso che il recupero di tali indebiti sia ammissibile solo se disposto entro termini ragionevoli, compatibili con la tutela dell'affidamento da parte del pensionato¹²¹.

Molte le pronunzie significative, nel corso dell'anno, riferite alla possibilità - o meno - di valorizzare in pensione particolari voci retributive.

Così, costante è stata l'affermazione giurisprudenziale in ordine alla mancata spettanza del diritto alla maggiorazione del 18% dell'assegno funzionale per gli ex militari, di cui all'art. 1 del D.L. n. 379/1987¹²², come pure dell'assegno di aeronavigazione di cui agli articoli 5 e 19 della legge n. 78/1983¹²³.

Con sentenza n. 277/2010, la Sezione I d'appello ha ritenuto che gli appartenenti al ruolo del personale non direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria, collocati a riposo tra il 1.4.1993 ed il 2.6.1995, non abbiano diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con l'equiparazione giuridica alla qualifica corrispondente del personale di Polizia di Stato ai sensi della legge n. 121/1982.

La sentenza n. 78/2010 della Sezione I d'appello ha escluso la computabilità della retribuzione di posizione nella parte fissa, a favore di un direttore di divisione del ruolo ad esaurimento: la valutazione di tale voce economica ai fini pensionistici potrà aversi soltanto nei casi in cui i soggetti inquadrati nel ruolo ad esaurimento abbiano fruito della predetta retribuzione a seguito del conferimento di incarico dirigenziale.

La sentenza n. 166/2010 della Sezione I d'appello ha escluso che, nell'ipotesi di conferimento del beneficio della promozione di un militare al grado di colonnello e collocamento a riposo il giorno successivo, l'indennità perequativa di cui alla legge n. 334/1997 e alla legge n. 244/1999 possa essere inclusa nella base pensionabile.

Sempre con riferimento alla carriera militare, la sentenza n. 88/2010 della Sezione II d'appello ha negato il diritto all'indennità di ausiliaria ai generali nominati commissari di leva.

¹²¹ La giurisprudenza in materia è vastissima. Si citano, tra le tante pronunzie intervenute nell'anno, Sezione I d'appello, sentenze nn. 5, 39, 107, 285, 377, 410, 498, 603, 645/2010; Sezione II d'appello, nn. 425 e 492/2010; Sezione III d'appello, nn. 288 e 321/2010; Sezione giurisdizionale Abruzzo, nn. 187 e 558/2010; Sezione giurisdizionale Calabria, n. 351/2010; Sezione giurisdizionale Campania, n. 2845/2010; Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, nn. 255, 788, 2009 e 2052/2010; Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia, nn. 64 e 207/2010; Sezione giurisdizionale Lazio, nn. 2175 e 2453/2010; Sezione giurisdizionale Liguria, n. 230/2010; Sezione giurisdizionale Lombardia, nn. 260 e 541/2010; Sezione giurisdizionale Marche, n. 87/2010; Sezione giurisdizionale Molise, n. 13/2010; Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 177/2010; Sezione giurisdizionale Puglia, n. 672/2010; Sezione giurisdizionale Sardegna, n. 474/2010; Sezione giurisdizionale Sicilia, nn. 2063 e 2730/2010; Sezione giurisdizionale Toscana, n. 445/2010; Sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige, Bolzano, nn. 18 e 37/2010; Sezione giurisdizionale Valle d'Aosta, n. 16/2010; Sezione giurisdizionale Veneto, nn. 774 e 850/2010;

¹²² V. Sezione I d'appello, nn. 38, 52, 375, 395, 574, 668; Sezione II d'appello, nn. 11, 18, 29, 42, 96, 108, 183, 202, 256, 408, 438; Sezione II d'appello, n. 615.

¹²³ Sezione I d'appello, nn. 393, 500, 505, 693/2010; Sezione II d'appello, nn. 31, 33, 57, 102, 109, 315/2010.

Per quel che riguarda il settore delle pensioni civili, è stato escluso che gli ex dipendenti del comparto scuola potessero cumulare i benefici economici del CCNL, con la perquizione automatica secondo gli indici ISTAT¹²⁴ (Sezione II d'appello, n. 212/2010).

Ancora, la Sezione I d'appello, con sentenza n. 674/2010 ha affermato che i cc.dd. diritti di segreteria, percepiti dai segretari comunali in attività di servizio, non costituiscono voci certe, fisse e continuative della retribuzione, atteso che sono collegati a presupposti che possono o non possono verificarsi, e non hanno perciò i caratteri richiesti dall'art. 15 della legge n. 1077/1959 per la valutabilità nella quota "A" di pensione, di cui all'art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995¹²⁵.

Analogamente, per l'indennità di direzione generale dei segretari comunali e provinciali, la medesima Sezione I d'appello, in conformità a precedente pronuncia delle Sezioni Riunite (sentenza n. 2/2009), ha dichiarato la non computabilità nella quota "A" di pensione, in quanto detta indennità varia a seconda della capacità di spesa di ciascun comune, nè è continuativa in quanto le funzioni di direttore generale sono a termine e discrezionalmente revocabili.

Sono stati respinti i ricorsi di alcuni ex dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Trenitalia S.p.A., finalizzati al riconoscimento, in quota A di pensione, del c.d. assegno di confine (Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 579 e Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 115/2010).

Sempre con riferimento agli ex dipendenti ferroviari, e categorie simili, è stato anche affrontato il delicato tema del riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti a rischio di amianto; il problema principale, nella fattispecie, è rappresentato dalla necessità per gli interessati di dimostrare l'avvenuta, pregressa esposizione all'amianto per il periodo ultradecennale previsto dalle norme in materia¹²⁶.

E' stato infine affermato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs.vo n. 151/2001, i periodi corrispondenti al diritto di astensione obbligatoria per maternità relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, fermo restando il requisito di contribuzione minima di cinque anni, sono riconoscibili a domanda per gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive

¹²⁴ Sezione II d'appello, nn. 147, 212, 245, 418, 424/2010; Sezione III d'appello, n. 84/2010.

¹²⁵ Per la medesima fattispecie, v. anche Sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige, Trento, n. 9/2010.

¹²⁶ Numerose le pronunzie rese nell'anno dai giudici di primo grado: v., *ex plurimis*, Sezione giurisdizionale Calabria, n. 696/2010; Sezione giurisdizionale Campania, n. 2049/2010; Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, n. 2083/2010; Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia, n. 84/2010; Sezione giurisdizionale Lazio, n. 2452/2010; Sezione giurisdizionale Liguria, n. 314/2010; Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 78/2010; Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 66/2010; Sezione giurisdizionale Puglia, n. 815/2010; Sezione giurisdizionale Sicilia, n. 2391/2010; Sezione giurisdizionale Toscana, n. 479/2010; Sezione giurisdizionale Umbria, n. 114/2010; Sezione giurisdizionale Valle d'Aosta, n. 15/2010; Sezione giurisdizionale Veneto, n. 703/2010. Per il grado d'appello, v. Sezione I, nn. 12, 13 e 14/2010.

dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Sezione I d'appello, sentenza n. 665/2010).

6. Le Sezioni riunite e la funzione nomofilattica

Le Sezioni Riunite si pronunciano sui giudizi che presentino una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentino una questione di massima di particolare importanza.

Si tratta di una funzione decisoria di intenso rilievo ordinamentale, posto che essa tende ad assicurare il fondamentale valore rappresentato dalla omogeneità nell'applicazione e nell'interpretazione del diritto.

Nell'anno 2010 è da segnalare la pronuncia, su deferimento disposto dalla Prima Sezione centrale di appello, di cui alla sentenza n. 5/2010/QM, con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: *“avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga ex art. 5, comma I° del d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994 n. 19 e succ. mod., è proponibile il reclamo ai sensi degli artt. 739 e 742 bis c.p.c. e dell'art. 26 r.d. n. 1038 del 13 agosto 1933”*.

In tema di nomofilachia è da ricordare, altresì, che la legge n. 69 del 2009, novellando le vigenti disposizioni in coerenza con quanto l'ordinamento processuale prevede per la Corte di Cassazione e per il Consiglio di Stato, ha esteso al Presidente della Corte dei conti il potere di deferire questioni di massima, prima intestato unicamente alle singole Sezioni giurisdizionali ed al Procuratore generale.

Come emerge anche dai lavori preparatori della norma, la ragione che ha ispirato la scelta legislativa è stata quella di aggiungere, al fine di potenziare il potere nomofilattico delle Sezioni Riunite, un'ulteriore forma di accesso alle predette Sezioni da parte del Presidente della Corte, in linea con quanto previsto dall'art. 374 cod. proc. civ.

Orbene, nell'anno 2010 le Sezioni Riunite hanno sospettato di illegittimità costituzionale il potere di deferimento d'ufficio delle questioni di massima esercitabile dal Presidente, quale organo di vertice della giurisdizione contabile. ¹²⁷

La Corte costituzionale, nel dichiarare in parte inammissibile e in parte infondata la questione, con la sentenza n. 30/2011 ha diffusamente chiarito la portata applicativa della novella.

Il giudice delle leggi ha osservato, in particolare, che :

¹²⁷ La questione di legittimità costituzionale, sollevata tramite ordinanza dell'8 aprile 2010, ha investito l'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall'articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

- la nuova norma non disciplina in alcun modo il diritto di azione delle parti private o del pubblico ministero contabile e non reca nessun *vulnus* al diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost, limitandosi invece a stabilire i criteri che presiedono all'accesso alle Sezioni riunite ed a prevedere un potere di deferimento d'ufficio che l'ordinamento riconosce sia al Primo Presidente della Corte di cassazione, sia al Presidente del Consiglio di Stato, senza che mai sia stata contestata la loro naturale preordinazione a garantire la retta applicazione della legge, quando questa sia suscettibile, in astratto, di interpretazioni contrastanti.

- il potere presidenziale di deferimento non si sostanzia nel “prelievo” di un giudizio pendente presso una Sezione giurisdizionale per “trasferirlo” alla decisione delle Sezioni riunite. Il giudizio resta incardinato nella Sezione davanti alla quale pende ed a questa – dopo la pronuncia del principio di diritto – gli atti devono ritornare per l'ulteriore seguito, salvo il potere della Sezione di non condividere il principio enunciato dalle Sezioni riunite e rimettere ad esse la decisione del giudizio.

- al Presidente della Corte, nell'esercizio del potere di deferimento, deve essere riconosciuto la qualità di “giudice terzo e imparziale”, la cui attività è esclusivamente diretta ad assicurare l'esatta osservanza della legge, nell'interesse, in definitiva, degli utenti del “servizio giustizia”.

- le Sezioni riunite rivestono la natura di articolazione interna del plesso giurisdizionale centrale della magistratura contabile e non sussiste alcuna differenziazione nelle modalità di composizione delle medesime con specifico riguardo alla ipotesi in cui il deferimento delle questioni di massima involga controversie rientranti nella competenza del giudice di appello.

La novella di cui all'art. 42 L. n. 69/2009, cit., ha anche previsto che la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, qualora ritenga di non condividere il principio di diritto in precedenza enunciato dalle Sezioni riunite, deve rimettere a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio. Le pronunzie emesse nel corso del 2010 dalle SS.RR. hanno provveduto a chiarire la portata e l'esatta interpretazione di tali specifiche previsioni.

In particolare, le sentenze nn. 4, 6, 7, 8 e 9/2010 hanno precisato che la norma in questione si inserisce nel contesto dei poteri e delle attribuzioni che erano già assegnati alle Sezioni riunite, per cui essa deve essere interpretata nel senso che la rimessione del giudizio da parte del giudice di merito, in caso di non condivisione del principio di diritto già affermato, in tanto sia ammissibile, in quanto diretta, a seguito di motivazione congruamente esplicitata nell'ordinanza di deferimento, al riesame e ad un'eventuale diversa pronuncia sulla sola questione di diritto, nel senso che le Sezioni riunite,

nell'ipotesi di nuovo deferimento a seguito di dissenso adeguatamente motivato e fondato su nuovi elementi o nuove prospettazioni, potrebbero rivedere il principio di diritto già affermato o comunque dare una diversa soluzione alla questione di diritto proposta; anche in tal caso, però, la (successiva) definizione del merito della fattispecie spetterebbe sempre agli organi giurisdizionali remittenti.

ALLEGATI

Deliberazioni adottate dalle Sezioni riunite in sede di controllo nel 2010

(ordinate secondo l'oggetto)

56 Indirizzi e criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione per l'anno 2011

57 Programma di lavoro delle Sezioni riunite in sede di controllo per l'anno 2011.

32 Decisione sul giudizio del rendiconto generale dello Stato e dei conti allegati per l'esercizio finanziario 2009.

34 Decisione sul giudizio del rendiconto generale della regione Trentino alto adige per l'esercizio finanziario 2009.

35 Decisione sul giudizio del rendiconto generale della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2009.

36 Decisione sul rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2009.

11 4 maggio 2010 - Audizione sullo schema di d.lgs n. 196 sulla attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

30 10 giugno 2010 - Audizione sul DL n. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica".

27 luglio 2010 - Audizione del Presidente della Corte dei conti dott. Luigi Giampaolino presso la Commissione I e II del Senato su "A.S. 2156 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

7 ottobre 2010 - Audizione presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato - Elementi per l'audizione sulla Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013

9 dicembre 2010 - Audizione presso la Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale - Elementi per l'Audizione sullo schema di d.lgs n. 292 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale

21 dicembre 2010 - Audizione presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica - Elementi per l'audizione in materia di passaggio dal bilancio di competenza al bilancio di cassa

3 Ipotesi di CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I, per il quadriennio economico 2006-2009, I biennio economico 2006-2007 e II biennio economico 2008-2009.

4 Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (Area II) relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al I biennio economico 2006-2007.

5 Ipotesi di CCNL per il personale dirigente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.

6 Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione civile - ENAC -per il biennio economico 2008-2009.

10 "Ipotesi di accordo per la sequenza contrattuale dell'art. 28 del CCNL della dirigenza medico-veterinaria del SSN;

Ipotesi di Accordo per la sequenza contrattuale dell'art. 29 del CCNL relativo al personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del SSN;

Ipotesi di CCNL del personale della dirigenza medico veterinaria del SSN - II biennio economico 2008-2009.

Ipotesi di CCNL del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del SSN - II biennio economico 2008-2009. "

19 "Ipotesi ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) biennio economico 2008-2009.

Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - biennio economico 2008-2009.

Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - biennio economico 2008-2009"

24 Ipotesi di CCNL per il personale dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per il quadriennio normativo 2002-2005 e i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.

37 Ipotesi di accordo relativa al CCNL per il personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 , I biennio economico 2006-2007 e II biennio economico 2008-2009.

38 Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il biennio economico 2008-2009.

39 Ipotesi di CCNL relativo al personale dirigente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro (CNEL) per il biennio economico 2008-2009.

40 "Ipotesi di CCNL dell'Area VII (dirigenti delle Università ed Istituzioni ed Enti di ricerca) quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

Ipotesi di CCNL dell'Area VII (dirigenti delle Università ed Istituzioni ed Enti di ricerca) biennio economico 2008-2009. "

41 Ipotesi di CCNL dell'area VIII relativo al personale dirigente della Presidenza del consiglio dei Ministri per il quadriennio normativo 2006-2007 e biennio economico 2006-2007.

42 Ipotesi di CCNL relativo al persdonale dirigente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

43 Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente dell'area VI - Enti pubblici non economici e Agenzie Fiscali - per il quadriennio normativo 2006-2009 e per bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.

44 Ipotesi di CCNL relativa al personale non dirigente dell'Unioncamere per il quadriennio normativo 2006-2009 e per bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.

45 Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente dell'area VIII della Presidenza del consiglio dei Ministri per il biennio economico 2008-2009.

46 Ipotesi di CCNL relativo al personale non dirigente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) per il biennio economico 2008-2009.

47 Ipotesi di CCNL relativa al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale - AFAM - per il quadriennio normativo 2006-2009 e per bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.

48 Ipotesi di CCNL relativa al personale non dirigente dell'Agenzia spaziale Italiana - ASI - per il quadriennio normativo 2006-2009 e per bienni economici 2006-2007 e 2008-2009.

49 Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (Area II) - per il biennio economico 2008-2009.

63 Ipotesi di CCNL relativa ai Segretari comunali e provinciali - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

2 Valutazione della Corte dei conti sulle conseguenze finanziarie derivanti dalla conversione in legge 30 dicembre 2009, n. 194 (recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

7 Referto sul sistema universitario.

12 Relazione 2010 sul costo del lavoro pubblico.

14 Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2009.

15 Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica.

51 Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2010.

8 Q.M.- Pronuncia di orientamento generale proposto dalla Sezione regionale di controllo del Veneto, ai sensi dell'art. 17, comma 31 della legge 3 agosto 2009, n. 102.

9 Q.M. - Parere su questione di massima rimessa dalla Sezione Lombardia in merito all'ammissibilità di un accollo interno generalizzato ex art. 1273 c.c.

13 Q.M. ai sensi dell'art. 6, comma 2 del regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo della corte dei conti concernente l'assoggettamento al controllo preventivo degli atti previsti dall'art. 17, comma 30, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

28 Q.M. ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione a seguito della richiesta del parere del comune di Isernia pervenuta in data 27 luglio 2009 concernente il patto di stabilità.

29 Q.M. ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione a seguito della richiesta del parere del comune di Gualtieri pervenuta in data 27 luglio 2009 concernente il patto di stabilità.

33 Q.M. concernente il computo dell'Irap in sede di determinazione dei compensi incentivanti professionali spettanti agli avvocati e ai tecnici dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

50 Q.M. -sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, rimessa con deliberazione a seguito della richiesta di parere del comune di Montesilvano pervenuta in data 13 agosto 2009, concernente l'interpretazione di norme contenute in contratti collettivi di lavoro.

52 Q.M. ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 rimessa con deliberazione della sezione regionale di controllo per le Marche a seguito della richiesta di parere del Comune di Frontone, pervenuta in data 27 luglio 2010.

53 Q.M. ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 rimessa con deliberazione della sezione regionale di controllo per il Veneto a seguito della richiesta di parere del Comune di Isola della Scala, pervenuta in data 15 maggio 2010.

54 Q.M. ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 rimessa con deliberazione della sezione regionale di controllo per la Basilicata a seguito della richiesta di parere del Comune di S. Chirico Raparo, pervenuta in data 4 maggio 2010.

55 Q.M. ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 rimessa con deliberazione della sezione regionale di controllo per il Piemonte a seguito della richiesta di parere della Regione Piemonte, pervenuta in data 4 maggio 2010.

58 Q.M. ai sensi dell'art.17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009 n.78, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto a seguito della richiesta di parere della Provincia di Verona pervenuta in data 12 luglio 2010.

59 Q.M. ai sensi dell'art.17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009 n.78, rimessa con deliberazione della Sezione del controllo per la Regione Sardegna a seguito della richiesta di parere del Comune di Baressa pervenuta in data 5 ottobre 2010.

60 Q.M. ai sensi dell'art.17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009 n.78, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto a seguito della richiesta di parere della Comune di Treviso pervenuta in data 12 maggio 2010.

61 Q.M. ai sensi dell'art.17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009 n.78, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria a seguito della richiesta di parere del Comune di Bordighera pervenuta in data 9 settembre 2010.

62 Q.M. ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione delle Sezione regionale di controllo per le Marche a seguito della richiesta di parere del comune di Castelfidardo, pervenuta in data 21 settembre 2010.

Referti al Parlamento adottati nel 2010

Elenco delle deliberazioni assunte dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato nell'anno 2010:

19 gennaio 2010 - Deliberazione/ordinanza n. 1/2010/G "Spese dei ministeri nel triennio 2006-2007-2008 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.Limiti di spesa ai sensi dell'articolo 1,commi 10 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria per il 2005)".

3 febbraio 2010 - Delibera n. 2/2010/G - Relazione concernente la "Gestione delle relazioni finanziarie tra il Ministero dell'interno e le Autonomie territoriali"

12 febbraio 2010 - Delibera n. 3/2010/G - Relazione concernente gli “Obiettivi e risultati delle operazioni di privatizzazione di partecipazioni pubbliche”

22 marzo 2010 - Delibera n. 4/2010/G - Relazione concernente l'indagine su "I motivi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nel processo tributario"

2 aprile 2010 - Delibera n. 5/2010/G - Relazione concernente la “Gestione delle risorse per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti, mezzi tecnici e logistici, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”

8 aprile 2010 - Delibera n. 6/2010/G - Relazione concernente la "Gestione del programma nazionale di ricerche in Antartide"

19 aprile 2010 - Delibera n. 7/2010/G - Relazione concernente "Le spese dei Ministeri nel triennio 2006-2007-2008 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Limiti di spesa ai sensi della Legge 29.12.2005, n. 266, art.1, commi 10 e 173"

28 aprile 2010 - Delibera n. 8/2010/G - Relazione concernente l'"Accertamento e riscossione delle entrate extratributarie derivanti dal controllo e dalla repressione delle irregolarità e degli illeciti: multe ammende, sanzioni"

29 aprile 2010 - Delibera n. 9/2010/G - Relazione concernente l'indagine sulle "Modalità di selezione e di acquisizione del personale da destinare all'attività di controllo dei contribuenti"

4 maggio 2010 - Delibera n. 10/2010/G - Relazione concernente lo “Stato di realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane (legge n. 211/1992)”

28 maggio 2010 - Delibera n. 11/2010/G - Relazione concernente l'indagine su "Il funzionamento dei servizi di controllo interno istituiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nel biennio 2008-2009"

10 giugno 2010 - Delibera n. 12/2010/G - Relazione concernente l'indagine sulla "Gestione di incarichi dirigenziali di II fascia ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 da parte delle Amministrazioni dello Stato"

17 giugno 2010 - Delibera n. 13/2010/G - Relazione relativa alla "Attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP"

17 giugno 2010 - Delibera n. 14/2010/G - Relazione concernente la "Gestione economica dei beni demaniali: gli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa"

7 luglio 2010 - Delibera n. 15/2010/G - Relazione concernente l'indagine sul "Programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002"

16 luglio 2010 - Delibera n. 16/2010/G - Relazione concernente l'indagine sulla "Utilizzazione delle risorse destinate alla componente terrestre delle forze armate relative alla costruzione, acquisizione, ammodernamento, rinnovamento, trasformazione dei mezzi materiali del genio, equipaggiamenti allocate al capitolo 7120, articolo 3, del Ministero della Difesa"

20 luglio 2010 - Delibera n. 17/2010/G - Relazione concernente l'indagine sulla "Utilizzazione delle risorse destinate alla componente navale delle forze armate relative alla costruzione, acquisizione, ammodernamento, rinnovamento, trasformazione dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti allocate al capitolo 7120, art. 1, del Ministero della Difesa"

22 luglio 2010 - Delibera n. 18/2010/G - Relazione concernente l'indagine sulla "Gestione dell'intervento infrastrutturale strategico "Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza lotti 1,2,3 e 4" nell'ambito del Corridoio europeo n. 1 Berlino-Palermo "Asse ferroviario Monaco-Verona""

4 agosto 2010 - Delibera n. 19/2010/G - Relazione concernente i "Programmi di costruzione, recupero, ristrutturazione e dismissione degli istituti penitenziari"

6 settembre 2010 - Delibera n. 20/2010/G - Relazione concernente la "Gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB)"

27 settembre 2010 - Delibera n. 21/2010/G - Relazione concernente la "Gestione della programmazione negoziata da parte del Ministero dello sviluppo economico"

30 settembre 2010 - Delibera n. 22/2010/G - Relazione concernente la "Gestione delle opere segretate, ai sensi dell'art.33, comma 3, della legge 14 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni"

14 ottobre 2010 - Delibera n. 23/2010/G - Relazione sulla "Gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata"

29 novembre 2010 - Delibera n. 24/2010/G - Relazione relativa agli "Esiti del monitoraggio dell'impiego delle risorse stanziare sul capitolo 7341 dello stato di previsione della spesa del ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Costruzione, sistemazione e completamento di edifici pubblici statali ed altri immobili demaniali" "

3 dicembre 2010 - Delibera n. 25/2010/G - Relazione concernente il "Monitoraggio sulle modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione nell'anno 2009"

15 dicembre 2010 - Delibera n. 26/2010/G - Relazione concernente la "Gestione delle misure conseguenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate nelle relazioni finanziarie tra Stato e Autonomie territoriali"

17 dicembre 2010 - Delibera n. 27/2010/G - Relazione riguardante il "Programma dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per il triennio 2011-2013"

20 dicembre 2010 - Delibera n. 28/2010/G - Relazione concernente la "Realizzazione di interventi in materia ambientale. Federalismo amministrativo e bonifica siti inquinati - cap. 7082, Piani Gestionali 1 e 2"

22 dicembre 2010 - Delibera n. 29/2010/G - Relazione concernente gli "Esiti dell'esame dei rendiconti e analisi della gestione amministrativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - esercizi 2006-2007-2008".

28 dicembre 2010 - Delibera n. 30/2010/G - Relazione riguardante il "Programma dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2011"

29 dicembre 2010 - Delibera n. 31/2010/G - Relazione concernente "L'utilizzazione delle risorse destinate alla componente aerea delle Forze Armate relative alla costruzione, acquisizione, ammodernamento, rinnovamento, trasformazione mezzi, impianti, sistemi apparecchiature, equipaggiamenti allocate al capitolo 7120 del Ministero della difesa"

Determinazioni assunte dalla Sezione controllo enti nel 2010

21 gennaio 2010, n. 1 – Programma di controllo per il 2010

9 febbraio 2010, n. 2 – Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) – Gestione finanziaria 2008

22 febbraio 2010, n. 3 – Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali – Gestione finanziaria 2004-2007

10 febbraio 2010, n. 4 – Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) – Gestione finanziaria 2008

2 marzo 2010, n. 5 – Fintecna s.p.a. – Gestione finanziaria 2007-2008

18 marzo 2010, n. 6 – Ente irriguo umbro-toscano – Gestione finanziaria 2005-2007

25 febbraio 2010, n. 7 – Consip s.p.a. – Gestione finanziaria 2008

22 febbraio 2010, n. 8 – Enav s.p.a. – Gestione finanziaria 2008

n. 9, 26 febbraio 2010 – Lega navale italiana – Gestione finanziaria 2008

10 marzo 2010, n. 10 – Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra) – Gestione finanziaria 2007

22 febbraio 2010, n. 11 – Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il governo italiano e l'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Comitato Fao) – Gestione finanziaria 2006-2008

16 marzo 2010, n. 12 – Istituto poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. – Gestione finanziaria 2007-2008

5 marzo 2010, n. 13 – Fondazione “La Quadriennale di Roma” – Gestione finanziaria 2008

22 marzo 2010, n. 14 – Istituto della Enciclopedia italiana G. Treccani s.p.a. – Gestione finanziaria 2008

22 marzo 2010, n. 15 – Centro italiano ricerche aerospaziali s.c.p.a. (Cira) – Gestione finanziaria 2008

24 marzo 2010, n. 16 – Fondazione “Festival dei due mondi” – Gestione finanziaria 2005-2008

9 aprile 2010, n. 17 – Istituto postelegrafonici (Ipost) – Gestione finanziaria 2008

25 marzo 2010, n. 18 – Cinecittà holding s.p.a. – Gestione finanziaria 2008

24 marzo 2010, n. 19 – Autorità portuale di Napoli – Gestione finanziaria 2007-2008

22 marzo 2010, n. 20 – Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (Enpacl) – Gestione finanziaria 2008

20 aprile 2010, n. 21 – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Consap s.p.a. – Gestione finanziaria 2008

8 aprile 2010, n. 22 – Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (Enpav) – Gestione finanziaria 2008

8 aprile 2010, n. 23 – Autorità portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres – Gestione finanziaria 2007-2008

7 aprile 2010, n. 24 – Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (Cilea) – Gestione finanziaria 2008

30 aprile 2010, n. 25 – Enel s.p.a. – Gestione finanziaria 2008

21 aprile 2010, n. 26 – Autorità portuale di Trapani – Gestione finanziaria 2007

7 maggio 2010, n. 27 – Fondazione "La Triennale" di Milano – Gestione finanziaria 1999-2007

22 aprile 2010, n. 28 – Agenzia nazionale del turismo (Enit) – Gestione finanziaria 2008

26 aprile 2010, n. 29 – Autorità portuale di Augusta – Gestione finanziaria 2007-2008

23 aprile 2010, n. 30 – Accorpamento delle Casse militari nella Cassa di previdenza delle forze armate – Termini e modalità per l'invio alla Corte dei conti dei bilanci, delle deliberazioni, dei verbali degli organi collegiali e di altri documenti

29 aprile 2010, n. 31 – Acquedotto pugliese s.p.a. – Gestione finanziaria 2007

7 maggio 2010, n. 32 – Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) – Gestione finanziaria 2008

13 maggio 2010, n. 33 – Lega italiana per la lotta contro i tumori – Gestione finanziaria 2001-2008

24 maggio 2010, n. 34 – Expo 2015 s.p.a. – Termini e modalità per l'invio alla Corte dei conti dei bilanci, delle deliberazioni, dei verbali degli organi collegiali e di altri documenti.

10 maggio 2010, n. 35 – Rete autostrade mediterranee-Ram s.p.a. – Termini e modalità per l'invio alla Corte dei conti dei bilanci, delle deliberazioni, dei verbali degli organi collegiali e di altri documenti

21 maggio 2010, n. 36 – Società gestione impianti nucleari-Sogin s.p.a. – Gestione finanziaria 2008

12 maggio 2010, n. 37 – Società italiana per le imprese all'estero s.p.a. (Simest) – Gestione finanziaria 2008

18 maggio 2010, n. 38 – Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (Enpap) – Gestione finanziaria 2008

1 giugno 2010, n. 39 – Fondazioni lirico-sinfoniche – Gestione finanziaria 2005-2006

24 maggio 2010, n. 40 – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. – Gestione finanziaria 2008

18 maggio 2010, n. 41 – Unione nazionale incremento razze equine (Unire) – Gestione finanziaria 2006-2007

14 giugno 2010, n. 42 – Fondazione Istituto nazionale del dramma antico – Gestione finanziaria 2007-2008

18 maggio 2010, n. 43 – Equitalia s.p.a. – Gestione finanziaria 2007

20 maggio 2010, n. 44 – Accademia della Crusca – Gestione finanziaria 2008.

18 giugno 2010, n. 46 – Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci – Gestione finanziaria 2006-2008

25 giugno 2010, n. 47 – Opera nazionale per i figli degli aviatori (Onfa) – Gestione finanziaria 2006-2008

23 giugno 2010, n. 48 – Autorità portuale di Genova – Gestione finanziaria 2007-2008

21 luglio 2010, n. 45 – Istituto italiano di studi germanici (Iisg) – Gestione finanziaria 2008

27 luglio 2010, n. 49 – Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) – Gestione finanziaria 2008

2 luglio 2010, n. 50 – Ente nazionale risi – Gestione finanziaria 2009

2 luglio 2010, n. 51 – Ente nazionale delle sementi elette (Ense) – Gestione finanziaria 2009

6 luglio 2010, n. 52 – Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema) – Gestione finanziaria 2006-2008

22 luglio 2010, n. 53 – Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) – Gestione finanziaria 2008

13 luglio 2010, n. 54 – Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste – Gestione finanziaria 2008

9 luglio 2010, n. 55 – Autorità portuale di Messina – Gestione finanziaria 2007-2008

22 luglio 2010, n. 56 – Ente teatrale italiano (Eti) – Gestione finanziaria 2008

16 luglio 2010, n. 57 – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (Isvap) – Gestione finanziaria 2009

16 luglio 2010, n. 58 – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (Inpgi) – Gestione finanziaria 2009

13 luglio 2010, n. 59 – Istituto di studi e analisi economica (Isae) – Gestione finanziaria 2007-2008

29 luglio 2010, n. 60 – Parco nazionale dello Stelvio, Parco nazionale dell'Aspromonte, Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco nazionale della Maiella, Parco nazionale del Vesuvio, Parco nazionale del Gargano, Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, Parco nazionale delle Cinque Terre, Parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, Parco nazionale dell'Asinara, Parco nazionale della Sila, Parco nazionale dell'Alta Murgia, Parco nazionale del Circeo, Parco nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagronegrese – proposta al governo di sottoposizione a controllo

1° settembre 2010, n. 61 – Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise – Gestione finanziaria 2007-2008

22 luglio 2010, n. 62 – Eni s.p.a. – Gestione finanziaria 2008-2009

22 luglio 2010, n. 63 – Tirrenia di navigazione s.p.a. – Gestione finanziaria 2009

27 luglio 2010, n. 64 – Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti – Gestione finanziaria 2009

27 luglio 2010, n. 65 – Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense – Gestione finanziaria 2007-2008

30 luglio 2010, n. 66 – Servizi assicurativi del commercio estero-Sace s.p.a. – Gestione finanziaria 2008

30 luglio 2010, n. 67 – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) – Gestione finanziaria 2008

30 luglio 2010, n. 68 – Istituto superiore di sanità – Gestione finanziaria 2006-2008

12 ottobre 2010, n. 69 – Istituto nazionale infortuni sul lavoro (Inail) – Gestione finanziaria 2008

22 ottobre 2010, n. 70 – Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) – Gestione finanziaria 2008

20 ottobre 2010, n. 71 – Acquedotto pugliese s.p.a. – Gestione finanziaria 2008

18 ottobre 2010, n. 72 – Autorità portuale di Piombino – Gestione finanziaria 2007-2008

18 ottobre 2010, n. 73 – Autorità portuale del Levante (Bari, Monopoli e Barletta) – Gestione finanziaria 2007-2008

13 ottobre 2010, n. 74 – Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (Enpaf) – Gestione finanziaria 2009

12 novembre 2010, n. 75 – Istituto nazionale per il commercio estero (Ice) – Gestione finanziaria 2008

27 ottobre 2010, n. 76 – Italia Lavoro s.p.a. – Gestione finanziaria 2009

29 ottobre 2010, n. 77 – Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) – Gestione finanziaria 2008-2009

9 novembre 2010, n. 78 – Unione nazionale mutilati per servizio (Unms) – Gestione finanziaria 2006-2008

8 novembre 2010, n. 79 – Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (Inarcassa) – Gestione finanziaria 2009

8 novembre 2010, n. 80 – Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) – Gestione finanziaria 2007-2009

5 novembre 2010, n. 81 – Centro di formazione studi (Formez) – Gestione finanziaria 2008-2009

5 novembre 2010, n. 82 – Istituto per gli affari sociali – Gestione finanziaria 2007-2009

10 novembre 2010, n. 83 – Società generale d'informatica (Sogei) s.p.a. – Gestione finanziaria 2008-2009

10 novembre 2010, n. 84 – Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) – Gestione finanziaria 2009

10 dicembre 2010, n. 85 – Agenzia del demanio – Gestione finanziaria 2009

13 dicembre 2010, n. 86 – Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus – Gestione finanziaria 2005-2009

25 novembre 2010, n. 87 – Società per la gestione degli impianti idrici (Sogesid) s.p.a. – Termini e modalità per l'invio alla Corte dei conti dei bilanci, delle deliberazioni, dei verbali degli organi collegiali e di altri documenti

17 novembre 2010, n. 88 – Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (Mefop) s.p.a. – Termini e modalità per l'invio alla Corte dei conti dei bilanci, delle deliberazioni, dei verbali degli organi collegiali e di altri documenti

1° dicembre 2010, n. 89 – Stazione sperimentale per i combustibili – Gestione finanziaria 2001-2009

1° dicembre 2010, n. 90 – Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi – Gestione finanziaria 2001-2009

1° dicembre 2010, n. 91 – Stazione sperimentale per la carta, cartoni e paste di carta – Gestione finanziaria 2001-2009

22 novembre 2010, n. 92 – Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali – Gestione finanziaria 2008-2009

24 novembre 2010, n. 93 – Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra) – Gestione finanziaria 2008

19 novembre 2010, n. 94 – Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Insmlì) – Gestione finanziaria 2007-2008

24 gennaio 2011, n. 95 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) – Gestione finanziaria 2006-2008

1° dicembre 2010, n. 96 – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) – Gestione finanziaria 2008

29 novembre 2010, n. 97 – Ente irriguo umbro-toscano – Gestione finanziaria 2008

7 dicembre 2010, n. 98 – Cinecittà Luce s.p.a. – Gestione finanziaria 2009

9 dicembre 2010, n. 99 – Centro internazionale radio medico (Cirm) – Gestione finanziaria 2009

1° dicembre 2010, n. 100 – Ente nazionale delle sementi elette (Ense) – Gestione finanziaria al 30 maggio 2010

7 dicembre 2010, n. 101 – Consip s.p.a. – Gestione finanziaria 2009

7 dicembre 2010, n. 102 – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) – Gestione finanziaria 2009

10 dicembre 2010, n. 103 – Fintecna s.p.a. – Gestione finanziaria 2009

20 dicembre 2010, n. 104 – Cassa depositi e prestiti – Gestione finanziaria 2009

10 dicembre 2010, n. 105 – Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (Enappsmsad) – Gestione finanziaria al 31 maggio 2010

20 dicembre 2010, n. 106 – Museo della fisica e centro studi e ricerche “E. Fermi” – Gestione finanziaria 2009

19 gennaio 2011, n. 107 – Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inrim) – Gestione finanziaria 2009

20 dicembre 2010, n. 108 – Autorità portuale di Brindisi – Gestione finanziaria 2007-2008

20 dicembre 2010, n. 109 – Autorità portuale di Trieste – Gestione finanziaria 2007-2008

16 dicembre 2010, n. 110 – Autorità portuale di Manfredonia – Gestione finanziaria 2007-2009

20 dicembre 2010, n. 111 – Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira) s.c.p.a. – Gestione finanziaria 2009

21 dicembre 2010, n. 112 – Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito – Termini e modalità per l’invio alla Corte dei conti dei bilanci, delle deliberazioni, dei verbali degli organi collegiali e di altri documenti

29 dicembre 2010, n. 113 – Club alpino italiano (Cai) – Gestione finanziaria 2009

13 gennaio 2011, n. 114 – Istituto postelegrafonici (Ipost) – Gestione finanziaria 2009

13 gennaio 2011, n. 115 – Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Insean) – Gestione finanziaria 2008-2009

10 gennaio 2011, n. 116 – Istituto nazionale per le conserve alimentari (Inca) – Gestione finanziaria 2007-2009

10 gennaio 2011, n. 117 – Società italiana per l’organizzazione internazionale (Sioi) – Gestione finanziaria 2008-2009

22 dicembre 2010, n. 118 – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez) – Gestione finanziaria 2008-2009

22 dicembre 2010, n. 119 – Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Gestione finanziaria 2009

23 dicembre 2010, n. 120 – Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (Inpdap) – Gestione finanziaria 2009

29 dicembre 2010, n. 121 – Ente italiano montagna (Eim) – Gestione finanziaria 2008-2009

10 gennaio 2011, n. 122 – Istituto di studi e analisi economica (Isae) – Gestione finanziaria al 31 maggio 2010

29 dicembre 2010, n. 123 – Lega navale italiana – Gestione finanziaria 2009

10 gennaio 2011, n. 124 – Rete ferroviaria italiana s.p.a. (Rfi) – Gestione finanziaria 2008-2009

TABELLE

INDICE DELLE TABELLE

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO	125
SEZIONE DELLE AUTONOMIE	131
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	135
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.....	139
SEZIONE DI CONTROLLO SUGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA	149
SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO	159
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE	163
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DELIBERANTE E CONSULTIVA	169
SEZIONI CENTRALI D'APPELLO E SEZIONE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIA	173
SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ E IN MATERIA PENSIONISTICA	177
PERSONALE.....	187

SEZIONI RIUNITE
IN SEDE DI CONTROLLO

Sezioni riunite in sede di controllo

<i>Deliberazione</i>	<i>Oggetto</i>
2/2010/CONTR	Elementi di valutazione degli effetti finanziari del d.d.l. A.S. n. 1955 di conversione in legge del DL n. 194/2009.
7/2010/CONTR	Referto sul sistema universitario.
8/2010/CONTR	Pronuncia di orientamento generale proposta dalla Sezione Regionale di controllo del Veneto, ai sensi dell'art.17, comma 31 della legge 3 agosto 2009, n. 102.
9/2010/CONTR	Parere su questione di massima rimessa dalla Sezione Regionale del controllo della Lombardia in merito all'ammissibilità di un accollo interno generalizzato ex art. 1273 c.c.
12/2010/CONTR	Rapporto sul costo del lavoro pubblico.
13/2010/CONTR	Questione di massima di particolare rilevanza, concernente l'applicabilità, agli atti degli enti ex-lege n. 259 del 1958, dell'art. 17, comma 30, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
14/2010/CONTR/RQ	Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre - dicembre 2009 (III Quadrimestrale 2009).
15/2010/CONTR	Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica.
28/2010/CONTR	Questione di massima rilevanza ai sensi dell'art. 17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 102, rimessa con deliberazione a seguito della richiesta di parere del Comune di Isernia pervenuta in data 27 luglio 2009 concernente il patto di stabilità.
29/2010/CONTR	Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 rimessa con deliberazione a seguito della richiesta di parere del Comune di Gualtieri (RE), pervenuta in data 25 agosto 2009, concernente il patto di stabilità.
32/2010/CONTR	Decisione sulla Relazione del Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.
33/2010/CONTR	Questione di massima di particolare rilevanza concernente il computo dell'Irap in sede di determinazione dei compensi incentivanti professionali spettanti agli avvocati e ai tecnici dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
34/2010/CONTR	Decisione sul giudizio del rendiconto generale della regione Trentino alto adige per l'esercizio finanziario 2009.
35/2010/CONTR	Decisione sul giudizio del rendiconto generale della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2009.
36/2010/CONTR	Decisione sul rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2009.
50/2010/CONTR	Parere richiesto dal Sindaco del Comune di Montesilvano (PE) sull'interpretazione dell'art. 8, comma 1, del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali dell'11 aprile 2008, recante la disciplina in materia di incrementi delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale di Regioni, enti locali e camere di commercio.
51/2010/CONTR	Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio - aprile 2010 (Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
52/2010/CONTR	Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche a seguito della richiesta di parere del Comune di Frontone, pervenuta in data 27 luglio 2010.
53/2010/CONTR	Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto a seguito della richiesta di parere del Comune di Isola della Scala, pervenuta in data 15 maggio 2010.

54/2010/CONTR	Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Basilicata a seguito della richiesta di parere del Comune di San Chirico Raparo, pervenuta in data 4 maggio 2010.
55/2010/CONTR	Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo il Piemonte a seguito della richiesta di parere della regione Piemonte, pervenuta in data 4 maggio 2010.
56/2010/CONTR	Indirizzi e criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione per l'anno 2011.
57/2010/CONTR	Programma di lavoro delle Sezioni riunite in sede di controllo per l'anno 2011.
58/2010/CONTR	Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto a seguito della richiesta di parere della provincia di Verona, pervenuta in data 12 luglio 2010.
59/2010/CONTR	Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna a seguito della richiesta di parere del Comune di Baresa, pervenuta in data 5 ottobre 2010.
60/2010/CONTR	Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 17, comma 31 del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la regione Veneto a seguito della richiesta del Comune di Treviso.
61/2010/CONTR	Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 17, comma 31 del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la regione Liguria a seguito della richiesta del comune di Bordighera
62/2010/CONTR	Questione di massima di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 17, comma 31 del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la regione Marche a seguito della richiesta di parere del comune di Castelfidardo.

Audizioni

Data	Oggetto
20 gen. 2010	"Indagine conoscitiva sulla finanza locale" (V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati).
4 mag. 2010	Schema di D.Lgs n. 196 sulla attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
10 giu. 2010	Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica.
27 lug. 2010	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
7 ott. 2010	Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013.
9 dic. 2010	Schema di D.Lgs n. 292 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.
21 dic. 2010	Passaggio dal bilancio di competenza al bilancio di cassa.

Rapporti sul Costo del Lavoro

Delibera	Contratto / Esito
3/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL, relativa al personale dirigente dell'Area I, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007; Ipotesi di CCNL, relativa al personale dirigente dell'Area I, per il biennio economico 2008-2009.
4/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL, relativa al personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali (Area II), per il quadriennio normativo 2006-2009 ed al primo biennio economico 2006 – 2007.
5/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL, relativa al personale dirigente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), per il quadriennio normativo 2006 - 2009 ed al primo biennio economico 2006 – 2007.
6/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL, relativa al personale non dirigente dell'Ente nazionale per l'Aviazione Civile (Enac), per il biennio economico 2008 – 2009.
10/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL, del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del SSN per il biennio economico 2008-2009; Ipotesi di accordo per la sequenza contrattuale dell'art. 29 del CCNL del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa del SSN del 17 ottobre 2008; Ipotesi di CCNL, del personale della dirigenza medico-veterinaria del SSN per il biennio economico 2008-2009; Ipotesi di accordo per la sequenza contrattuale dell'art. 28 del contratto collettivo nazionale della dirigenza medico-veterinaria del SSN del 17 ottobre 2008.
19/2010/CONTR/CL	Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - biennio economico 2008-2009. Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - biennio economico 2008-2009. Ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con i Specialisti ambulatoriali, Veterinari ed altre professionalità (Biologi, Psicologi, Chimici) ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni - biennio economico 2008-2009.
24/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL, relative al personale dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il quadriennio normativo 2002-2005 primo biennio economico 2002-2003 e secondo biennio economico 2004-2005.
37/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL per il personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009, primo biennio economico 2006-2007 e secondo biennio economico 2008-2009.
38/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri per il biennio economico 2008-2009.
39/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL relativo al personale dirigente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), per il biennio economico 2008-2009.
40/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL dell'Area VII (dirigenti delle Università ed Istituzioni ed Enti di ricerca) quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Ipotesi di CCNL dell'Area VII (dirigenti delle Università ed Istituzioni ed Enti di ricerca) biennio economico 2008-2009.
41/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL dell'Area VIII relativa al personale dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2002-2007.

42/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.
43/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente dell'Area VI (Enti pubblici non economici e Agenzie fiscali) per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Ipotesi di CCNL relativa al personale dirigente dell'Area VI biennio economico 2008-2009.
44/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL del personale non dirigente dell'Unioncamere quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Ipotesi di CCNL del personale non dirigente dell'Unioncamere biennio 2008-2009.
45/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL relativo al personale dirigente dell'Area VIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il biennio economico 2008-2009.
46/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL relativo al personale dirigente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) per il biennio economico 2008-2009.
47/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL relativa al comparto delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009.
48/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL relativa al personale non dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana -ASI- per il quadriennio normativo 2006-2009 e per i biennio economici 2006-2007 e 2008-2009.
49/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL relativa al personale del comparto Regioni e Autonomie locali (Area II) relativo al biennio economico 2008-2009.
63/2010/CONTR/CL	Ipotesi di CCNL relativa ai Segretari comunali e provinciali – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo

<i>Deliberazione</i>	<i>Deposito</i>	<i>Oggetto</i>
1/2010/SEZAUT/QMIG	12 gen. 2010	Criteri per la verifica della veridicità della certificazione trasmessa dai Comuni al Ministero dell'Interno attestante il mancato gettito ICI.
2/2010/SEZAUT/QMIG	12 gen. 2010	Interpretazione art. 1 co. 557 della legge n. 296/2006.
3/2010/SEZAUT/QMIG	21 gen. 2010	Interpretazione art.1 co. 557 della legge n.296/2006.
4/2010/SEZAUT/QMIG	21 gen. 2010	Interpretazione art.82 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.2 co.25 della L.244/2007.
5/2010/SEZAUT/QMIG	21 gen. 2010	Interpretazione art.1. co.557, ultimo periodo, della L.296/2006, come modificato dall'art.76 co.1 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008.
6/2010/SEZAUT/QMIG	21 gen. 2010	Intepretazione art.1 co.54 della L.266/2005.
7/2010/SEZAUT/QMIG	21 gen. 2010	Intepretazione art.23 co.9 della L.265/1999 e del D.M. del Ministero dell'Interno n.119/2000.
9/2010/SEZAUT/INPR	16 apr. 2010	Approvazione delle linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1 co.167 della L.266/2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e questionari allegati.
10/2010/SEZAUT/QMIG	29 apr. 2010	Interpretazione art.62 D.Lgs.150/2009.
11/2010/SEZAUT/QMIG	29 apr. 2010	Non conformità a legge di una assunzione immotivata , da parte dell'Ente Locale, del rischio del terzo mediante stipula di un contratto di assicurazione che ipotizzi il rapporto diretto tra il terzo medesimo e l'impresa assicuratrice, con pagamento del premio a carico del bilancio comunale.
12/2010/SEZAUT/QMIG	29 apr. 2010	Interpretazione art.1 co.69 L.296/2006 e art.3 co.1 L.212/2002.
13/2010/SEZAUT/FRG	11 mag 2010	Relazione al Parlamento sui primi esiti dell'esame dei rendiconti di comuni e province, che espone gli andamenti finanziari degli enti locali nel 2008.
15/2010/SEZAUT/INPR	30 giu. 2010	Approvazione delle Linee guida e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, co.167, della legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2009 e questionari allegati.
18/2010/SEZAUT/INPR	4 ago. 2010	Approvazione linee guida, questionario e criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1 co.170 della L.266/2005, i collegi sindacali degli enti del SSN relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.

Referto al Parlamento

<i>Deliberazione</i>	<i>Deposito</i>	<i>Oggetto</i>
8/2010/SEZAUT/INPR	12 apr. 2010	Richiesta trasmissione telematica rendiconti 2009.
14/2010/SEZAUT/FRG	22 giu. 2010	Indagine sul fenomeno delle partecipazioni in società ed altri organismi da parte di comuni e province.
16/2010/SEZAUT/FRG	4 ago. 2010	Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali - esercizi 2008-2009.
17/2010/SEZAUT/FRG	4 ago. 2010	Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni - esercizi 2008-2009.

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

Deliberazioni 2010 - n°29 -

Deliberazione	Deposito	Argomento
2/2010/G	3 feb. 2010	Relazione concernente la "Gestione delle relazioni finanziarie tra il Ministero dell'interno e le Autonomie territoriali".
3/2010/G	12 feb. 2010	Obiettivi e risultati delle operazioni di privatizzazione di partecipazioni pubbliche.
4/2010/G	22 mar. 2010	Relazione concernente l'indagine su "I motivi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nel processo tributario".
5/2010/G	2 apr. 2010	Relazione concernente la gestione delle risorse per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti, mezzi tecnici e logistici, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
6/2010/G	8 apr. 2010	Relazione concernente la "Gestione del programma nazionale di ricerche in Antartide".
7/2010/G	19 apr. 2010	Relazione concernente "le spese dei Ministeri nel triennio 2006-2007-2008 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Limiti di spesa ai sensi della Legge 29.12.2005, n. 266, art.1, commi 10 e 173".
8/2010/G	28 apr. 2010	Relazione concernente "Accertamento e riscossione delle entrate extratributarie derivanti dal controllo e dalla repressione delle irregolarità e degli illeciti: multe ammende, sanzioni".
9/2010/G	29 apr. 2010	Relazione concernente l'indagine su "Modalità di selezione e di acquisizione del personale da destinare all'attività di controllo dei contribuenti".
10/2010/G	4 mag. 2010	Relazione concernente lo Stato di realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane (legge n. 211/1992).
11/2010/G	28 mag. 2010	Relazione concernente l'indagine su "Il funzionamento dei servizi di controllo interno istituiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nel biennio 2008-2009".
12/2010/G	10 giu. 2010	Relazione concernente l'Indagine sulla gestione di incarichi dirigenziali di II fascia ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 da parte delle Amministrazioni dello Stato.
13/2010/G	17 giu. 2010	Relazione concernente "Attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP".
14/2010/G	17 giu. 2010	Relazione concernente la "Gestione economica dei beni demaniali: gli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa".
15/2010/G	7 lug. 010	Relazione concernente l'indagine sul "Programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002".

16/2010/G	16 lug. 2010	Relazione concernente l'indagine su "Utilizzazione delle risorse destinate alla componente terrestre delle forze armate relative alla costruzione, acquisizione, ammodernamento, rinnovamento, trasformazione dei mezzi materiali del genio, equipaggiamenti allocate al capitolo 7120, articolo 3, del Ministero della Difesa".
17/2010/G	20 lug. 2010	Relazione concernente l'indagine sulla "utilizzo delle risorse destinate alla componente navale delle forze armate relative alla costruzione, acquisizione, ammodernamento, rinnovamento, trasformazione dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti allocate al capitolo 7120, art. 1, del Ministero della Difesa".
18/2010/G	22 lug. 2010	Relazione concernente l'indagine su - Gestione dell'intervento infrastrutturale strategico "Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza lotti 1,2,3 e 4" nell'ambito del Corridoio europeo n. 1 Berlino-Palermo "Asse ferroviario Monaco-Verona".
19/2010/G	4 ago. 2010	Relazione concernente i "Programmi di costruzione, recupero, ristrutturazione e dismissione degli istituti penitenziari".
20/2010/G	6 set. 2010	Relazione concernente la "Gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB)".
21/2010/G	27 set. 2010	Relazione concernente la Gestione della programmazione negoziata da parte del Ministero dello sviluppo economico.
22/2010/G	30 set. 2010	Delibera che approva la relazione concernente la "gestione delle opere segretate, ai sensi dell'art.33, comma 3, della legge 14 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni".
23/2010/G	14 ott. 2010	Gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
24/2010/G	29 nov. 2010	Esiti del monitoraggio dell'impiego delle risorse stanziato sul capitolo 7341 dello stato di previsione della spesa del ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Costruzione, sistemazione e completamento di edifici pubblici statali ed altri immobili demaniali".
25/2010/G	3 dic. 2010	Relazione concernente "Monitoraggio sulle modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione nell'anno 2009".
26/2010/G	15 dic. 2010	Relazione concernente la gestione delle misure conseguenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate nelle relazioni finanziarie tra Stato e Autonomie territoriali.
27/2010/G	17 dic. 2010	Programma dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per il triennio 2011-2013.
28/2010/G	20 dic. 2010	Relazione concernente "Realizzazione di interventi in materia ambientale. Federalismo amministrativo e bonifica siti inquinati - cap. 7082, Piani Gestionali 1 e 2".
29/2010/G	22 dic. 2010	Relazione concernente "Esiti dell'esame dei rendiconti e analisi della gestione amministrativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - esercizi 2006-2007-2008".
30/2010/G	28 dic. 2010	Programma dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2011.

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA'
SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato

Deliberazioni 2010 - n°32 -

Deliberazione	Deposito	Ufficio che deferisce	Argomento
1/2010/P	5 feb. 2010	Infrastrutture e assetto del territorio	In tema di applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. f bis), L. n. 20/1994, con riguardo al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dei rapporti di tale conferimento con il divieto di assunzioni di cui all'art. 17, comma 7, del D.L. n. 78/2009.
2/2010/P	5 feb. 2010	Infrastrutture e assetto del territorio	In tema di applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. f bis), L. n. 20/1994, con riguardo al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e dei rapporti di tale conferimento con il divieto di assunzioni di cui all'art. 17, comma 7, del D.L. n. 78/2009.
3/2010/P	1 mar. 2010	Economico finanziari	In tema di riconoscimento di debito.
4/2010/P	4 mar. 2010	Istituzionali	In tema di decreti di assunzione di impegni di spesa in favore di rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in relazione al conferimento di incarichi di consulenza occasionale a professionisti.
5/2010/P	18 mar. 2010	Istituzionali	In tema di assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità dell'ordinanza n. 3838 del 30 dicembre 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento della Luis Vuitton World Series presso l'isola de La Maddalena".
6/2010/P	7 apr. 2010	Istituzionali	In materia di assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti dei provvedimenti di conferimento di incarichi e consulenze da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7/2010/P	11 mag. 2010	Infrastrutture e assetto del territorio	In tema di: assoggettabilità al controllo preventivo di un atto di conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa con finanziamento a carico del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie.
8/2010/P	17 mag. 2010	Controllo regionale Marche	In materia di conferimento di incarico di vicario della Prefettura di Ascoli Piceno.
9/2010/P	20 mag. 2010	Istituzionali	Relativa alle ordinanze di protezione civile n. 3838/2009 e n. 3846/2010 relative alla "Louis Vuitton World Series".
10/2010/P	21 mag. 2010	Istituzionali	In tema di conferimento a magistrati di incarichi dirigenziali di seconda fascia presso il Ministero della giustizia.
11/2010/P	27 mag. 2010	Servizi alla persona e beni culturali	In tema di Regolamento di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

12/2010/P	27 mag. 2010	Servizi alla persona e beni culturali	In tema di applicazione dell'art. 17, commi 30 e 30 bis del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, all'università della Valle d'Aosta.
13/2010/P	22 giu. 2010	Infrastrutture e assetto del territorio	In tema di conferimento di incarico dirigenziale ad interim nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
14/2010/P	25 giu. 2010	Infrastrutture e assetto del territorio	In tema di conferimento di incarichi dirigenziali generali nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
15/2010/P	16 lug. 2010	Infrastrutture e assetto del territorio	In materia di assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti dei provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione esterna da parte dell'Autorità portuale di Cagliari e dell'Autorità portuale di Palermo.
16/2010/P	4 ago. 2010	Istituzionali	In tema di assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità di varie ordinanze di protezione civile concernenti, in tutto o in parte, l'area archeologica di Pompei.
17/2010/P	27 set. 2010	Economico finanziari	In tema di decreti di approvazione di atti aggiuntivi a contratti di locazione stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
18/2010/P	4 ott. 2010	Servizi alla persona e beni culturali	In tema di: conferimento di incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
19/2010/P	12 ott. 2010	Servizi alla persona e beni culturali	In tema di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di disciplina dei trattenimenti in servizio in applicazione dell'art. 9, comma 31, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010.
20/2010/P	14 ott. 2010	Infrastrutture e assetto del territorio	In tema di decreti di approvazione di atti aggiuntivi a contratti principali stipulati dal Comando generale del Corpo della Capitaneria di porto con finanziamento a carico del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie.
21/2010/P	21 ott. 2010	Istituzionali	In tema di conferimento di incarico dirigenziale di vice direttore generale presso il Ministero della difesa.
22/2010/P	21 ott. 2010	Presidente Sezione centrale legittimità	In tema di assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità di un decreto approvativo di un contratto avente i requisiti di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 163/2006.
23/2010/P	26 ott. 2010	Istituzionali	In tema di ordinanze n. 3900/2010 e 3901/2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recanti disposizioni concernenti la realizzazione del Grande evento EXPO Milano 2015.
24/2010/P	12 nov. 2010	Economico finanziari	In tema di sottoponibilità a controllo preventivo di legittimità di un provvedimento di accertamento del debito del Comune di Roma.
25/2010/P	19 nov. 2010	Infrastrutture e assetto del territorio	In tema di conferimento di un incarico di consulenza legale ad un soggetto esterno all'Amministrazione da parte dell'Autorità portuale di Trieste.
26/2010/P	19 nov. 2010	Attività produttive, comunicazione, politiche agricole e forestali	In tema di conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modifiche.
27/2010/P	13 dic. 2010	Servizi alla persona e beni culturali	In tema di conferimento di un incarico di collaborazione professionale di lavoro autonomo da parte del CNR.

28/2010/P	14 dic. 2010	Infrastrutture e assetto del territorio	In tema di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli appalti pubblici.
29/2010/P	17 dic. 2010	Infrastrutture e assetto del territorio	In tema di approvazione di atto formale di concessione demaniale.
30/2010/P	20 dic. 2010	Istituzionali	In tema di conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.lvo n. 165/2001.
31/2010/P	23 dic. 2010	Economico finanziari	In tema di approvazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 35/2010 ("Programma infrastrutture strategiche - Prolungamento linea M2 Cologno Nord - Vimercate. Approvazione progetto preliminare").
32/2010/P	23 dic. 2010	Economico finanziari	In tema di approvazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 36/2010 ("Programma infrastrutture strategiche - Prolungamento linea M3 San Donato - Paullo. Approvazione progetto preliminare").

Attività degli uffici centrali di controllo						
Ufficio		Giacenza al 1/1	Pervenuti	Esaminati	Rimanenza al 31/12	Rilievi emessi
Preventivo		474	27.342	24.867	1.536	2.332
Successivo	Pensioni militari	50.616	12.632	16.441	49.149	2.340
	Pensioni civili	26.325	1.427	3.444	25.000	687
TOTALE		77.415	41.401	44.752	75.685	5.359

Atti di governo n° 88

Uffici di controllo	n. atti
Min. istituzionali	40
Min. economico-finanziari	6
Min. per le attività produttive	9
Min. infrastrutture e territorio	15
Min. per i servizi alla persona e beni culturali	18

Atti di governo

Atto	Ministero	Oggetto
D.P.R. 23/12/2009	Difesa	Riordino ONFA L. 133/2008.
D.M. 13/1/2010	Sviluppo economico	Codice proprietà industriale.
D.P.R. 25/2/2010	Beni culturali	Centro per il libro e la lettura.
D.M. 22/12/2009	Economia e finanze	Negoziazioni ingrosso strumenti finanziari.
D.P.R. 10/2/2010	Affari esteri	Rappresentanze diplomatiche I ^a categoria - Autonomia gestionale
D.P.R. 1/2/2010	MIUR	Funzionamento ANVUR.
D.M. 28/7/2009	Ambiente	Secche della Meloria – Area marina protetta - Attività consentite.
D.M. 28/7/2009	Ambiente	Torre del Cerrano – Area marina protetta - Attività consentite.
D.M. 28/7/2009	Ambiente	Costa degli Infreschi e della Massetta – Area marina protetta - Attività consentite.
D.M. 5/3/2010	Ambiente	Santa Maria di Castellabate – Area marina protetta - Attività consentite.
D.M. 9/3/2010	Difesa	Acquisto, ristrutturazione alloggi di servizio per il personale militare.
D.M. 8/3/2010	Ambiente	Gestione rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
D.P.R. 15/3/2010	MIUR	Riordino Istituti professionali - art. 64, L.133/2008.
D.P.R. 15/3/2010	MIUR	Riordino Istituti tecnici - art. 64, L.133/2008.
D.P.R. 15/3/2010	MIUR	Licei – Assetto ordinamentale - art. 64, L.133/2008.
D.P.R. 15/3/2010	Difesa	T.U. regolamenti ordinamento militare.
D.I. 19/4/2010	Infrastrutture	Equipaggiamento marittimo – attuazione direttive C.E.
D.M. 21/4/2010	Sviluppo economico	Promozione investimenti piccole e medie imprese.
D.P.R. 30/4/2010	Difesa	Inchieste eventi particolare gravità in enti, reparti e unità del Ministero della Difesa.
D.P.R. 30/4/2010	Salute	Requisiti visivi gente di mare.
D.P.R. 19/5/2010	Affari esteri	Riorganizzazione Ministero affari esteri.

D.M. 18/5/2010	Salute	Disciplina igienica imballaggi – bottiglie polietilentereftalato riciclato.
D.P.R. 14/5/2010	Difesa	Disciplina riconoscimento cause di servizio nelle missioni militari all'estero.
D.I. 21/5/2010	Ambiente	ISPRA – fusione tra APAT, INFS, ICRA.
D.I. 14/6/2010	Infrastrutture	Equipaggiamento marittimo – attuazione direttive C.E.
D.I. 15/6/2010	Economia e finanze	Fondo unico Giustizia settore prodotti assicurativi.
D.I. 18/6/2010	MIUR	Scuola per l'Europa di Parma.
D.M. 21/6/2010	Economia e finanze	Fondo di solidarietà mutui acquisto prima casa.
D.P.R. 9/7/2010	Beni culturali	Autorizzazione paesaggistica interventi lieve entità.
D.P.R. 9/7/2010	Sviluppo economico	Magazzini generali – ordinamento ed esercizio
D.P.R. 9/7/2010	Sviluppo economico	Agenzia per le imprese
D.P.R. 9/7/2010	Sviluppo economico	Sportello unico per le attività produttive
D.P.R. 9/7/2010	Infrastrutture	Albo nazionale autotrasportatori
D.M. 8/9/2010	Salute	Scheda di dimissione ospedaliera.
D.P.R. 9/7/2010	Infrastrutture	Disciplina volo da diporto o sportivo.
D.P.C.M. 16/7/2010	Presidenza Consiglio dei Ministri	Procedimenti amministrativi PCM non superiori a 90 giorni.
D.P.C.M. 16/7/2010	Presidenza Consiglio dei Ministri	Procedimenti amministrativi PCM superiori a 90 giorni.
D.M. 8/7/2010	Economia e finanze	Albo unico promotori finanziari – requisiti di onorabilità.
D.P.R. 23/7/2010	P.A.	Sesto censimento agricoltura art. 17, c.2, L. 135/2009.
D.P.R. 16/7/2010	P.A.	Procedimenti amministrativi Dipartimento Funzione pubblica non superiori a 90 giorni.
D.P.R. 16/7/2010	P.C.M.	Procedimenti amministrativi Dipartimento Funzione pubblica superiori a 90 giorni.
D.M. 30/7/2010	MIUR	Personale scolastico, documentazione requisiti benefici legge 104/1992.
D.P.R. 2/8/2010	P.A.	Informazione antimafia per imprese che eseguono lavori pubblici.
D.P.R. 9/7/2010	Sviluppo economico	Agenzia per le imprese.
D.P.R. 2/8/2010	Presidenza Consiglio dei Ministri	Abrogazione D.P.R. 303/2005 (procedimenti amm.vi Segr. Gen.le).

D.M. 5/8/2010	Infrastrutture	Sistemi dischi freni motocicli.
D.M. 5/8/2010	Infrastrutture	Sistemi dischi freni autovetture.
D.P.R. 13/8/2010	F.P.	Accordo sindacale personale carriera diplomatica – servizio in Italia.
D.P.R. 7/9/2010	Presidenza Consiglio dei Ministri	Servizi pubblici locali di rilevanza economica.
D.M. 2/9/2010	Giustizia	Onorari dottori commercialisti ed esperti contabili.
D.P.R. 7/9/2010	Innovazione	Riordino ISTAT.
D.M. 4/8/2010	Lavoro	Contributi associazioni volontariato art. 96, L 342/2000.
D.M. 10/9/2010	MIUR	Disciplina requisiti e formazione insegnanti scuole.
D.P.R. 7/9/2010	Sviluppo economico	Istituzione registro abbonati che rifiutano utilizzo proprio numero telefonico.
D.P.R. 1/10/2010	F.P.	Accordo sindacale personale non dirigente forze di polizia ad ordinamento civile.
D.P.R. 1/10/2010	F.P.	Provvedimento concertazione personale non dirigente forze armate.
D.P.R. 5/10/2010	P.A.	Limiti trattamento economico a carico finanza pubblica rapporti lavoro dipendente o autonomo.
D.P.R. 5/10/2010	Infrastrutture	Riordino enti vigilati, L. 112/2008, art. 26, c.1.
D.I. 2/9/2010	Giustizia	Consiglio nazionale assistenti sociali.
D.P.R. 5/10/2010	Presidenza Consiglio dei Ministri	Riordino Agenzie sicurezza volo.
D.P.R. 5/10/2010	Infrastrutture	Codice contratti pubblici D.L.vo 163/2006.
D.M. 5/10/2010	Economia e finanze	Criteri generali per fondi Comuni d'investimento.
D.I. 7/10/2010	MIUR	Piani di studio percorsi liceali – obiettivi di apprendimento.
D.P.R. 5/10/2010	Politiche europee	Macchine e ascensori, direttive CEE.
D.P.R. 20/10/2010	Economia e finanze	Documenti sottratti al diritto di accesso.
D.P.R. 20/10/2010	P.A.	Semplificazione per recupero diritti di segreteria registro imprese.
D.P.R. 28/10/2010	Beni culturali	Accademia nazionale dei Lincei - riordino.
D.P.R. 28/10/2010	P.A.	Agenzia diffusione tecnologie per innovazione – riordino.
D.P.R. 29/10/2010	Esteri	Istituto agronomico per l'oltremare – riordino.

D.P.C.M. 5/11/2010	Presidenza Consiglio dei Ministri	Attuazione previsione art. 74, c. 3, D.Leg.vo 150/2009.
D.P.R. 29/10/2010	Sviluppo economico	Riordino banco prova armi da fuoco.
D.P.R. 29/10/2010	Interno	Riordino fondo assistenza personale Polizia di Stato.
D.P.R. 29/10/2010	Interno	Riordino Ente opere laiche palatine pugliesi.
D.P.R. 29/10/2010	Interno	Riordino Istituto beneficenza "Vittorio Emanuele II".
D.M. 11/11/2010	Sviluppo economico	Regime di aiuto per attività di ricerca.
D.P.C.M. 18/11/2010	Beni culturali	Procedimenti amministrativi Ministero superiore a 90 giorni.
D.P.C.M. 17/11/2010	P.A.	Provvedimenti amministrativi non superiori a 90 giorni.
D.P.C.M. 19/11/2010	F.P.	Accordo sindacale personale non direttivo Vigili del fuoco.
D.P.C.M. 19/11/2010	F.P.	Accordo sindacale personale dirigente e direttivo Vigili del fuoco.
D.P.R. 25/11/2010	Presidenza Consiglio dei Ministri	Riordino contributi editoria.
D.M. 18/11/2010	Lavoro	Fondo solidarietà per favorire esodo lavoratori imprese di assicurazione.
D.M. 23/11/2010	Infrastrutture	Sicurezza navi passeggeri, direttive C.E.
D.P.R. 13/12/2010	Presidenza Consiglio dei Ministri	Abrogazioni norme regolamentari obsolete.
D.P.R. 17/12/2010	Presidenza Consiglio dei Ministri	Fondo accesso al credito per acquisto prima casa.
D.M. 21/12/2010	Presidenza Consiglio dei Ministri	Composizione e compiti Osservatorio contrasto pedofilia.
D.P.R. 15/12/2010	Difesa	Modifiche testo unico regolamenti ordinamento militare.
D.I. 22/11/2010	Giustizia	Statuto dei militari e personale civile distaccato presso istituzioni U.E.

SEZIONE DI CONTROLLO SUGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE
IN VIA ORDINARIA

Sezione controllo Enti

Attività di referto 2010	
Enti controllati al 31/12/10:	320*
Enti sui quali si è riferito	129
Referti al Parlamento	116
Altre deliberazioni (istruttorie, di programma, ecc.)	8

(*) nel numero degli enti (320) sono compresi la SIAE, la Giunta Storica Nazionale (GSN), l'Istituto per l'Oriente (IPO) e 23 ordini professionali per i quali il controllo è sospeso.

Deliberazione	Deposito	Oggetto
1	21 gen. 2010	Delibera e Programma dell'attività della Sezione del controllo sugli enti per l'anno 2010.
2	9 feb. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2008.
3	22 feb. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali per gli esercizi 2004, 2005, 2006 e 2007.
4	10 feb. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per l'esercizio 2008.
5	2 mar. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di FINTECNA s.p.a. per gli esercizi 2007 e 2008.
6	18 mar. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano per l'esercizio 2005, 2006 e 2007.
7	25 feb. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di CONSIP s.p.a. per l'esercizio 2008.
8	22 feb. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria ENAV s.p.a. per l'esercizio 2008.
9	26 feb. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega navale italiana, per l'esercizio 2008.
10	10 mar. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) per l'esercizio 2007.
11	22 feb. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato Nazionale Italiano per il collegamento fra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (COMITATO FAO) per gli esercizi dal 2006 al 2008.

12	16 mar. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per gli esercizi 2007 e 2008.
13	5 mar. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione "La Quadriennale di Roma" per l'esercizio 2008.
14	22 mar. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana G. Treccani s.p.a., per l'esercizio finanziario 2008.
15	22 mar. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA s.c.p.a.) per l'esercizio finanziario 2008.
16	24 mar. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione "Festival dei due Mondi" per gli esercizi 2005-2008.
17	9 apr. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) per l'esercizio 2008.
18	25 mar. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Cinecittà Holding s.p.a., per l'esercizio 2008.
19	24 mar. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Napoli per gli esercizi 2007 e 2008.
20	22 mar. 2010	Relazione relativa al controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL), per l'esercizio 2008.
21	20 apr. 2010	Relazione relativa al controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A per l'esercizio 2008.
22	8 apr. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), per l'esercizio 2008.
23	8 apr. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres per gli esercizi 2007 e 2008.
24	7 apr. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica) per l'esercizio 2008.
25	30 apr. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ENEL S.p.A. per l'esercizio 2008.
26	21 apr. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Trapani per l'esercizio 2007.
27	7 mag. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione "La Triennale" di Milano (già Ente autonomo "La Triennale di Milano") per gli esercizi dal 1999 al 2007.
28	22 apr. 2010	Delibera che comunica la Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) per l'esercizio 2008.
29	26 apr. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Augusta per gli esercizi 2007 e 2008.
30	23 apr. 2010	Assoggettamento della Cassa di previdenza delle Forze armate al controllo della Corte de conti.
31	29 apr. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Acquedotto Pugliese s.p.a., per l'esercizio 2007.

32	7 mag. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) per l'esercizio 2008.
33	13 mag. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori per gli esercizi dal 2001 al 2008.
34	24 mag. 2010	Determinazione sugli adempimenti conseguenti all'assoggettamento del controllo della Società EXPO 2015 S.p.A.
35	10 mag. 2010	Determinazione sugli adempimenti conseguenti all'assoggettamento del controllo della Società "Rete Autostrade Mediterranee Società per Azioni" - RAM s.p.a.
36	21 mag. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari (SO.G.I.N.) S.p.A per l'esercizio 2008.
37	12 mag. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società italiana per le imprese all'Esteri s.p.a. (SIMEST) per l'esercizio 2008.
38	18 mag. 2010	Relazione sul risultato controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP) per l'esercizio 2008.
39	1 giu. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi 2005 e 2006.
40	24 mag. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., per l'esercizio 2008.
41	18 mag. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per gli esercizi 2006 e 2007.
42	14 giu. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico, per gli esercizi 2007 e 2008.
43	18 mag. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitalia S.p.a. per l'esercizio 2007.
44	20 mag. 2010	Relazione sul risultato controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca per l'esercizio 2008.
45	21 lug. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG) per l'esercizio 2008.
46	18 giu. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia leonardo da vinci per gli esercizi 2006, 2007 e 2008.
47	25 giu. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) per gli esercizi 2006-2008.
48	23 giu. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Genova per gli esercizi 2007 e 2008.
49	27 lug. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2008.
50	2 lug. 2010	Risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria Ente Nazionale Risi per l'esercizio 2009.

51	2 lug. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), per l'esercizio 2009.
52	6 lug. 2010	Relazione sui risultati del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), per gli esercizi 2006-2008.
53	22 lug. 2010	Relazione sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) per l'esercizio finanziario 2008.
54	13 lug. 2010	Relazione sui risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del "Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste" per l'esercizio 2008.
55	9 lug. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Messina per gli esercizi 2007 e 2008.
56	22 lug. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Teatrale Italiano (E.T.I.) per l'esercizio 2008.
57	16 lug. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse pubblico (ISVAP) relativa all'esercizio finanziario 2009.
58	16 lug. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), per l'esercizio 2009.
59	13 lug. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per gli esercizi 2007 – 2008.
60	29 lug. 2010	Assoggettamento al controllo della Corte dei conti della gestione finanziaria degli Enti parco.
61	1 set. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli esercizi 2007 e 2008.
62	22 lug. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Eni S.p.A., per gli esercizi 2008 e 2009.
63	22 lug. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Tirrenia di navigazione s.p.a. per l'esercizio 2009.
64	27 lug. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP) per l'esercizio 2009.
65	27 lug. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, per gli esercizi 2007 e 2008.
66	30 lug. 2010	Risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria (SACE) esercizio 2008.
67	30 lug. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'esercizio 2008.
68	30 lug. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore di Sanità per gli esercizi finanziari 2006-2008.
69	12 ott. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'esercizio 2009.

70	22 ott. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) per l'esercizio 2008.
71	20 ott. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Acquedotto pugliese S.p.A. per l'esercizio 2008.
72	13 ott. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Piombino per gli esercizi 2007 e 2008.
73	18 ott. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale del Levante (Bari, Monopoli e Barletta) per gli esercizi 2007 e 2008.
74	13 ott. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti per l'esercizio 2009.
75	12 nov. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2008 dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE).
76	27 ott. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Italia Lavoro S.p.A. per l'esercizio 2009.
77	29 ott. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) per gli esercizi finanziari 2008 e 2009.
78	9 nov. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS) per gli esercizi 2006-2008.
79	8 nov. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti liberi professionisti per l'esercizio 2009.
80	8 nov. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) per gli esercizi 2007-2009.
81	5 nov. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro di formazione studi - FORMEZ - per gli esercizi 2008 e 2009.
82	5 nov. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per gli affari sociali per gli esercizi 2007, 2008 e 2009.
83	10 nov. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società Generale d'Informatica (SOGEI) S.p.A. per gli esercizi 2008 e 2009.
84	10 nov. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per l'esercizio 2009.
85	10 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia del demanio per l'esercizio 2009.
86	13 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti ONLUS per gli esercizi 2005/2009.
87	25 nov. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per l'esercizio 2008.

88	17 nov. 2010	Delibera di assoggettamento al controllo della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi di pensione per azioni (MEFOP S.p.A.).
89	1 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale combustibili per gli esercizi dal 2001 al 2009.
90	1 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per gli esercizi dal 2001 al 2009.
91	1 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per le carte, cartoni e paste per carta per gli esercizi dal 2001 al 2009.
92	22 nov. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali per gli esercizi 2008.
93	24 nov. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per l'esercizio 2008.
94	19 nov. 2010	Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) per gli esercizi 2007 e 2008.
95	21 gen. 2011	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gestione finanziaria esercizi dal 2006 al 2008.
96	1 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) per l'esercizio 2008.
97	29 nov. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Irriguo Umbro-Toscano per l'esercizio 2008.
98	7 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Cinecittà Luce S.p.a. per l'esercizio 2009.
99	9 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro internazionale radio medico per l'esercizio 2009
100	1 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale delle sementi elette (ENSE) per l'esercizio 2010 (fino al 30 maggio 2010).
101	7 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di CONSIP S.p.A. per l'esercizio 2009.
102	7 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l'esercizio 2009.
103	10 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Fintecna Spa per l'esercizio 2009.
104	20 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. per l'esercizio 2009.
105	10 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD), per l'esercizio 2009 e per l'esercizio 2010 (alla data del 31 maggio 2010).
106	20 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Museo della fisica e centro studi e ricerche E. Fermi per l'esercizio 2009.

107	19 gen. 2011	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.R.I.M.) gestione finanziaria esercizio 2009.
108	20 dic. 2010	Autorità portuale di Brindisi per gli esercizi 2007 e 2008.
109	20 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE per gli esercizi 2007 e 2008.
110	16 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Manfredonia per gli esercizi dal 2007 al 2009.
111	20 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI (CIRA S.C.p.A.) per l'esercizio 2009.
112	21 dic. 2010	Delibera di assoggettamento al controllo del Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito – CNM.
113	29 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.) per l'esercizio 2009.
114	13 gen. 2011	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (IPOST) per l'esercizio 2009.
115	13 gen. 2011	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) - esercizi 2008 e 2009.
116	10 gen. 2011	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) per gli esercizi dal 2007 al 2009.
117	10 gen. 2011	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), per gli esercizi 2008 e 2009.
118	22 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVI.MEZ.), per gli esercizi 2008 e 2009.
119	22 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale d'assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'esercizio 2009.
120	23 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) per l'esercizio 2009.
121	29 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Italiano Montagna (EIM) per gli esercizi 2007-2008-2009.
122	10 gen. 2011	Relazione sul risultato sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di studi e analisi economica ISAE per gli esercizi 2009-2010 (al 31 maggio 2010).
123	29 dic. 2010	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega Navale Italiana per l'esercizio 2009.
124	10 gen. 2011	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Rete Ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. per gli esercizi 2008 e 2009.

SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO

ATTIVITA' COLLEGIALE DELLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO			
Sezioni regionali	Pronunce	Pareri	Deliberazioni *
Abruzzo	632	24	13
Basilicata	33	12	48
Calabria	705	27	26
Campania	26	77	377
Emilia R.	714	53	33
Friuli V.G.	308	11	30
Lazio	47	25	11
Liguria	132	31	3
Lombardia	552	220	311
Marche	422	21	458
Molise	86	7	17
Piemonte	25	68	8
Puglia	100	59	12
Sardegna	54	43	21
Sicilia	325	67	44
Toscana	40	47	134
Trentino A.A. - Tn	0	2	26
Trentino A.A. - Bz	0	0	6
Umbria	86	11	58
Veneto	66	70	317
Totali	4.353	875	1.953

* Il dato comprende le deliberazioni in materia sia di controllo sulla gestione che di controllo preventivo di legittimità.

Sezioni regionali di controllo attività collegiale 2006 - 2010					
	2006	2007	2008	2009	2010
Deliberazioni	255	257	221	1.465	1.953
Pronunce enti locali e ASL **	1.347	3.798	3.056	4.319	4.353
Pareri	190	305	508	664	875
Totale	1.792	4.360	3.785	6.448	7.181

** Il dato si riferisce alle pronunce previste dall'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. per il 2006)

ATTIVITA' DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLE SEZIONI REGIONALI

Sezioni regionali	Preventivo				Pensionistica			
	Pendenti iniziali	Introdotti	Esaminati	Rimanenza	Pendenti iniziali	Introdotti	Esaminati	Rimanenza
Abruzzo	5	275	279	1	345	682	799	228
Basilicata	4	167	169	2	18	71	77	12
Calabria	2	672	566	108	15	484	499	0
Campania	509	509	966	52	705	1.242	1.452	495
Emilia R.	0	522	518	4	0	191	191	0
Friuli V.G.	1	195	196	0	937	231	600	568
Lazio	3	489	490	2	884	1.772	827	1.829
Liguria	0	187	185	2	698	479	464	713
Lombardia	2	1.059	1.061	0	468	2.095	1.923	640
Marche	24	332	355	1	405	508	407	506
Molise	0	94	94	0	74	187	191	70
Piemonte	0	380	380	0	463	16	479	0
Puglia	0	710	710	0	616	849	1.465	0
Sardegna	2	130	132	0	1.165	292	1.155	302
Sicilia	61	5.044	4.994	111	246	1.135	1.113	268
Toscana	2	249	248	3	179	235	267	147
Trentino A.A. - Tn	2	38	38	2	0	2	2	0
Trentino A.A. - Bz	1	43	44	0	0	19	18	1
Umbria	2	135	103	34	195	88	92	191
Veneto	3	703	612	94	611	1.604	1.821	394
Totali	623	11.933	12.140	416	8.024	12.182	13.842	6.364

SEZIONI RIUNITE
IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezioni Riunite

SEDE GIURISDIZIONALE

Questioni di massima

N. Giudizio	Argomento
266 267 268 269 270	-se, in caso di inosservanza del termine fissato all'appellante ex art. 291 c.p.c. per provvedere alla notifica all'appellato della data della nuova udienza dibattimentale, debba disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, l'estinzione del giudizio in applicazione del ripetuto art. 291 e dell'art. 307 (terzo comma) c.p.c.; -se in contrario, ricorrendo siffatta ipotesi, debba disporsi la sola cancellazione della causa dal ruolo, potendosi dichiarare l'estinzione del giudizio, su espressa eccezione della parte interessata sollevata prima di ogni altra sua difesa [trattandosi di processi instaurati prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69], solo in caso di mancata riassunzione nel termine previsto dal primo comma dell'art. 307 c.p.c. -il Giudice nomofilattico valuterà altresì la necessità di precisare se tale secondo ordine cronologico e procedimentale debba essere osservato {d'ufficio, sulla scorta della nuova formulazione dell'art. 307 [ultimo comma] c.p.c.} anche per i processi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n° 69. Sentenza n. 3/2010/QM
271	“ se avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga ex art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994 n. 19 e successive modificazioni, siano o meno proponibili mezzi di impugnazione o reclamo” Sentenza n. 5/2010/QM
272	1.- Se il “principio di diritto” cui fa riferimento testuale il comma 7, ultimo periodo, dell' art. 1 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 (testo vigente), inteso nel senso di regola di giudizio e affermato dalle Sezioni Riunite in sede di risoluzione di una questione di massima o di particolare importanza, principio al quale le Sezioni regionali e centrali debbono attenersi nel giudicare in un giudizio di merito innanzi a loro pendente – salva la facoltà, qualora esse ritengano di non condividerlo, di rimettere con ordinanza motivata alle Sezioni Riunite medesime la decisione del giudizio di merito – si configura solo nei casi di pronuncia delle Sezioni Riunite a seguito di atto di deferimento presidenziale oppure anche nei casi in cui il deferimento sia stato promosso dagli altri soggetti legittimati secondo legge, con ciò valendo i relativi effetti anche per i principi di diritto o regole di giudizio affermati dalla Sezioni Riunite in sede di risoluzione di questioni di massima o di particolare importanza ad esse deferite anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 42 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 2.- Se l'assegno funzionale di cui dall'art. 1, comma 9, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987, n. 468 (nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472), e l'indennità di ausiliaria di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 ed all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, secondo volontà di legge beneficiano della maggiorazione del 18 per cento, quale che sia la natura giuridica dell'assegno e della indennità. Ordinanza n. 2/2010/ORD
273	Rimessa dalla Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana che, non condividendo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 2/2010/QM, ha ritenuto di dover rimettere la questione, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, legge n. 69/2009, alle stesse Sezioni riunite per la decisione nel merito Sentenza n. 6/2010/QM
274	Rimessa dalla Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana che, non condividendo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 2/2010/QM, ha ritenuto di dover rimettere la questione, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, legge n. 69/2009, alle stesse Sezioni riunite per la decisione nel merito Sentenza n. 7/2010/QM
275-276-277- 278-279-280- 281-282-283- 284-285-286	Rimessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana che, non condividendo il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 2/2010/QM, ha ritenuto di dover rimettere la questione, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, legge n. 69/2009, alle stesse Sezioni riunite per la decisione nel merito Sentenza n. 8/2010/QM

287-288-289- Rimessa dalla Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana che, non condividendo il
290-291-292- principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 2/2010/QM, ha ritenuto di dover
293-294-295- rimettere la questione, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, legge n. 69/2009, alle stesse Sezioni
296-297- riunite per la decisione nel merito

Sentenza n. 9/2010/QM

298 "Se per la configurabilità del danno all'immagine delle amministrazioni pubbliche occorre sempre che il
soggetto danneggiante arrechi un pregiudizio identificabile con le spese sostenute o sostenibili per il
ripristino dell'immagine (c.d. danno-conseguenza) e soltanto se sia data prova della effettiva o probabile
erogazione ovvero se ricorra danno all'immagine anche ove l'amministrazione non abbia effettuato
spese per il ripristino del prestigio leso (c.d. danno-evento)"

299 Rimessa dalla Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana che, non condividendo il
principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 2/2010/QM, ha ritenuto di dover
rimettere la questione, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, legge n. 69/2009, alle stesse Sezioni
riunite per la decisione nel merito

300 Se, anche a prescindere dalle implicazioni del nuovo e più restrittivo indirizzo giurisprudenziale di cui
alla citata sentenza della Cassazione n. 26806 del 2009, il criterio dell'appartenenza effettiva del
patrimonio applicato alle società in mano pubblica valga anche per gli enti privati non costituiti in forma
di società di capitali al fine di affermare la responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori
degli stessi con vincolo di solidarietà con gli enti medesimi;
Se, al di fuori delle ipotesi nelle quali il litisconsorzio necessario tra ente privato ed amministratore dello
stesso trova ragion d'essere nel vincolo solidale tra i medesimi per effetto dell'indebita ingerenza
dell'amministratore nella gestione delle risorse pubbliche attribuite all'ente, sussista litisconsorzio
necessario tra ente privato e gestori dello stesso per effetto del principio di immedesimazione organica
dell'ente privato nella compagine della Pubblica Amministrazione;
Se, in caso di concorso nella medesima fattispecie dannosa di condotte ipoteticamente imputabili a titolo
di responsabilità amministrativa e condotte imputate a titolo di responsabilità contabile, sussista
litisconsorzio necessario.

301-302-303- Rimessa dalla Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana che, non condividendo il
304-305-306- principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 2/2010/QM, ha ritenuto di dover
307-308-309- rimettere la questione, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, legge n. 69/2009, alle stesse Sezioni
310-311-312- riunite per la decisione nel merito

313-314-315- Rimessa dalla Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana che, non condividendo il
316-317-318- principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 2/2010/QM, ha ritenuto di dover
319-320-321- rimettere la questione, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, legge n. 69/2009, alle stesse Sezioni
322-323-324- riunite per la decisione nel merito
325-326-327-
328-329-330-
331-332-333-
334

335 "se, dopo l'entrata in vigore dell'art. 21 della L. n. 730/1983, continui a trovare applicazione l'art. 10
del D.L. n. 17/1983, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 79/1983, che prevede che le
variazioni dell'IIS siano attribuite al pensionato prendendo a base di calcolo l'intero importo della stessa
indennità integrativa speciale che sarebbe spettata al raggiungimento del limite massimo di permanenza
in servizio, previsto dai rispettivi ordinamenti".

336 "Se, il trattamento provvisorio di pensione, di cui all'art. 162 del d.p.r. n. 1092/1972, nel caso in cui ne
venga modificato, successivamente, l'importo non in base alla valutazione di elementi di computo
originariamente incerti o sopravvenuti, goda delle garanzie tipiche di quello definitivo, previsti dai
successivi artt. 203, 204 e 205, con conseguente impossibilità da parte dell'Amministrazione di
correggere eventuali errori di diritto in precedenza commessi".

- 1.- Se la disposizione normativa recata dall'art. 17, comma 30-ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, conv. dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 in tema di requisiti che devono possedere le notizie di danno ai fini dell'attività istruttoria svolta dal Pubblico Ministero sia suscettibile, senza distinzione alcuna, di applicazione immediata e retroattiva in relazione a situazioni istruttorie oppure processuali maturate nel vigore della normativa preesistente.
- 2.- Quali siano da intendersi le tipologie di sentenza cui fa riferimento la clausola di salvezza enunciata dall'art. 17, comma 30-ter, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 e successivamente rettificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, conv. dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, nonché se per l'individuazione del momento in cui è intervenuta la sentenza anche non definitiva debba farsi riferimento a quanto dispone l'art. 133, comma 1, c.p.c. in tema di momento di esistenza della sentenza.
- 3.- Se nei casi di domanda di nullità che sia proposta con riferimento a giudizi già instaurati con pluralità di convenuti si configuri una ipotesi di litisconsorzio processuale oppure una inscindibilità di cause ai vari effetti di legge, considerato che oggetto della domanda di nullità è la notizia di danno e non la responsabilità o l'evento di danno, che la cognizione giudiziale attivata tramite la "domanda" attiene alla verifica dei presupposti di legge per la concessione della tutela demolitoria di nullità per violazione delle prescrizioni di legge, che la pronuncia di nullità può produrre effetti nei confronti di tutti i convenuti e che la pronuncia medesima non si sostanzia, in ogni caso, nel dover dettare una disciplina giudiziale concernente il diritto sostanziale connesso alla pretesa risarcitoria.
- 4.- Se, tenuto anche conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, la decisione in ordine ad una domanda di nullità, qualora quest'ultima sia proposta nell'ambito di un giudizio già ritualmente incardinato, possa essere assunta mediante pronuncia incidentale resa sulla questione pregiudiziale così proposta e tramite la stessa sentenza che, in caso di declaratoria di nullità, definisce esaustivamente il giudizio e, comunque, quale debba essere la forma della decisione, anche in ragione ed in coerenza sequenziale con gli effetti giuridici che il giudice ritiene produca la declaratoria di nullità degli atti istruttori e/o processuali.
- 5.- Se si renda applicabile e quale debba essere il regime normativo di regolazione delle spese, nei casi di accoglimento oppure di rigetto della domanda di nullità.
- 6.- Se la pronuncia di accoglimento o di rigetto della domanda di nullità sia suscettibile di rimedi revisionali nonché quali siano i rimedi medesimi rinvenibili nel sistema ordinamentale-processuale e le modalità procedurali esperibili, tenuto anche conto del rinvio dinamico interposto dall'art. 26 del R.D. 13.8.1933, n. 1038.
- 7.- Quali sono gli ulteriori sviluppi del giudizio conseguenti all'eventuale declaratoria di nullità dell' "ordinanza decisoria" per mancanza della prescritta firma del giudice ex artt. 132 e 161, comma 2 c.p.c.
- 8.- Qual è il significato da attribuire all'espressione "specificata e concreta notizia di danno", che figura nell'art. 17, comma 30/ter più volte richiamato e, conseguentemente sulla idoneità ad integrare gli estremi di una "specificata e concreta notizia di danno: a) dell' "anonimo"; b) dei fatti conosciuti nel corso della fase dell'invito a dedurre, per soggetto diverso dall'invitato; c) dei fatti conosciuti a seguito di "delega alle indagini", attribuita dalla Procura ad organismi quale la Guardia di Finanza; d) delle "notizie" relative alla condotta, piuttosto che sul danno, dovendosi – in ultima analisi – stabilire se per "notizia di danno" non debba intendersi "notizia di fatto dannoso".
- 5.1) Tutti i giudizi oggetto del presente deferimento restano sospesi ex art. 295 c.p.c. e la loro riassunzione sarà effettuata, a cura della parte più diligente, in base al combinato disposto degli artt. 297 e 307 c.p.c. entro sei mesi dalla comunicazione, da parte della Segreteria di questa Sezione, della pronuncia delle SS.RR.

SEZIONI RIUNITE
IN SEDE DELIBERANTE E CONSULTIVA

Sezioni Riunite

SEDE DELIBERANTE

<i>N. Giudizio</i>	<i>Argomento</i>
15/DEL	Adozione del nuovo regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti ai sensi dell'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Deliberazione n. 1/DEL/2010
16/DEL	1. Competenza in materia di potestà regolamentare per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti; eventuali modifiche in materia di organizzazione dei sistemi informativi automatizzati: definizione delle relative procedure. Deliberazione n. 2/DEL/2010 2. Revisione del regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti di competenza della Corte dei conti (Deliberazione del 6 luglio 1995) e quello per l'aggiornamento del Regolamento che disciplina le misure organizzative di esercizio del diritto di accesso ai documenti (Deliberazione del 17 luglio 1996). Deliberazione n. 3/DEL/2010 Deliberazione n. 4/DEL/2010

SEDE CONSULTIVA

<i>N. Giudizio</i>	<i>Argomento</i>
365/D	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE "Schema di decreto concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla relazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa." Parere n. 1/2010/Cons
366/D	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "Schema di norme di attribuzione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta" Parere n. 3/2010/Cons
367/D	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE "Schema di decreto attuativo all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che disciplina le nuove modalità di pagamento al personale delle amministrazioni dello Stato delle competenze fisse e accessorie con un unico accredito". Parere n. 4/2010/Cons.

SEZIONI CENTRALI D'APPELLO
I – II – III

E

SEZIONE D'APPELLO
PER LA REGIONE SICILIA

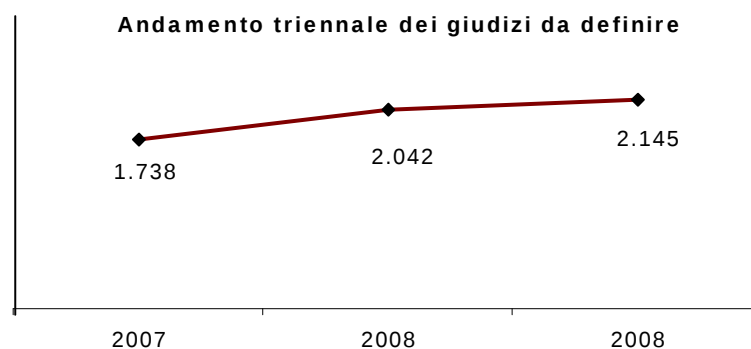
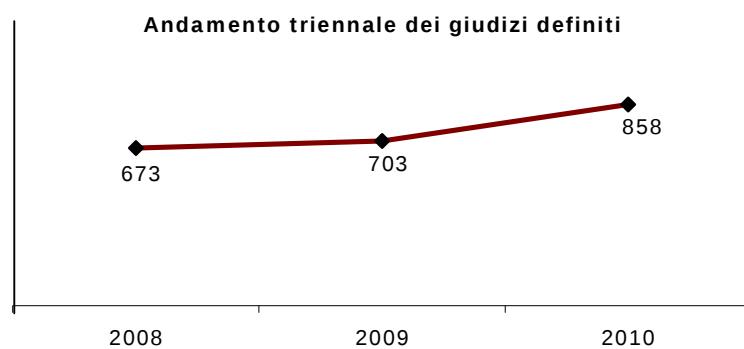
Giudizi di responsabilità		Sezioni d'appello				
		Prima centrale	Seconda centrale	Terza centrale	Regione Sicilia	Totale generale
Pendenti al 1° gennaio 2010	Istanza P.G.	77	153	30	22	282
	Istanza di parte	345	882	489	87	1.803
	Totale	422	1.035	519	109	2.085
Pervenuti	Istanza P.G.	36	35	36	16	123
	Istanza di parte	256	227	387	38	908
	Totale	292	262	423	54	1.031
Definiti	Istanza P.G.	42	41	22	13	118
	Istanza di parte	213	281	209	37	740
	Totale	255	322	231	50	858
Rimanenza al 31 dicembre 2010	Istanza P.G.	71	147	44	25	287
	Istanza di parte	388	828	667	88	1.971
	Totale	459	975	711	113	2.258

Istanze di definizione ex art. 1, co. 231, 232, 233, legge 266 / 2005

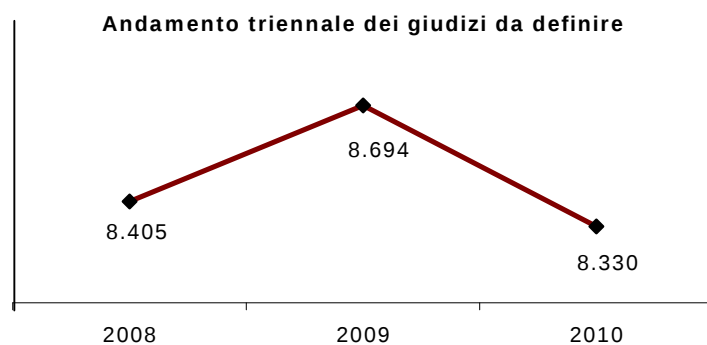
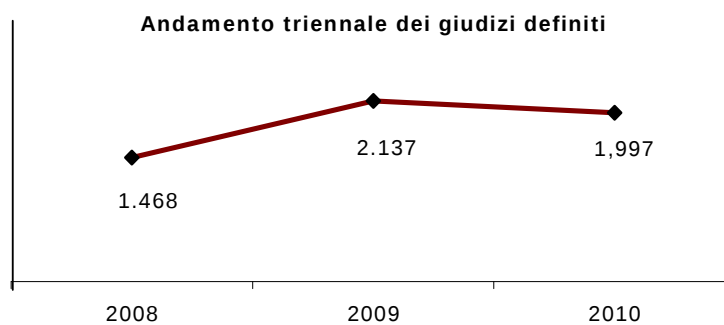
Sezioni di appello	Prima centrale	Seconda centrale	Terza centrale	Regione Sicilia	Totale generale
Pendenti al 1° gennaio	49	37	48	0	134
Istanze presentate (1.1 – 31.12.2010)	61	71	75	9	216
Istanze accolte	67	59	73	0	199
Istanze rigettate o inammissibili	18	22	29	9	78
Rimanenza (al 31.12)	25	27	21	0	73

Giudizi in materia pensionistica		Sezioni d'appello				
		Prima centrale	Seconda centrale	Terza centrale	Regione Sicilia	Totale generale
Pendenti al 1° gennaio 2010	Istanza P.G.	-	-	-	-	-
	Istanza di parte	1.315	4.259	2.101	257	7.932
	Totale	1.315	4.259	2.101	257	7.932
Pervenuti	Istanza P.G.	-	-	-	-	-
	Istanza di parte	431	806	793	365	2.395
	Totale	431	806	793	365	2.395
Definiti	Istanza P.G.	-	-	-	-	-
	Istanza di parte	547	480	757	213	1.997
	Totale	547	480	757	213	1.997
Rimanenza al 31 dicembre 2010	Istanza P.G.	-	-	-	-	-
	Istanza di parte	1.199	4.585	2.137	409	8.330
	Totale	1.199	4.585	2.137	409	8.330

Sezioni d'appello – giudizi di responsabilità



Sezioni d'appello – giudizi in materia pensionistica



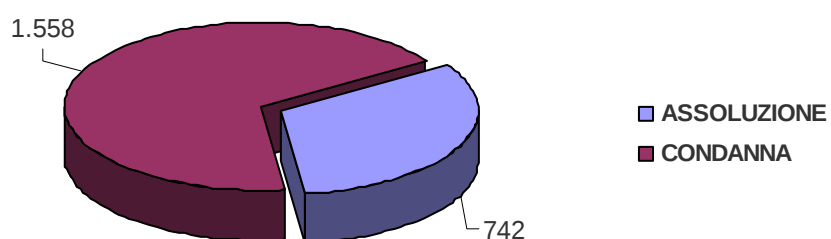
SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI IN MATERIA DI
RESPONSABILITA' E IN MATERIA PENSIONISTICA

Attività svolta in materia di responsabilità

Sezione	Giudizi			
	Pendenti (1/1/10)	Pervenuti	Definiti	Rimanenza (31/12/10)
Abruzzo	37	38	36	39
Basilicata	95	26	53	68
Calabria	261	203	128	336
Campania	774	170	170	774
E. Romagna	44	97	60	81
Friuli V. G.	29	40	29	40
Lazio	374	134	263	245
Liguria	29	27	28	28
Lombardia	106	52	78	80
Marche	41	62	42	61
Molise	95	34	17	112
Piemonte	54	52	27	79
Puglia	127	60	59	128
Sardegna	158	56	36	178
Sicilia	1.180	148	133	1.195
Toscana	111	91	75	127
Trentino A.A. – Bolzano	29	26	27	28
Trentino A.A. – Trento	36	62	34	64
Umbria	59	41	27	73
Valle d'Aosta	6	3	4	5
Veneto	43	39	55	27
Totale	3.688	1.461	1.381	3.768

Sezioni Giurisdizionali regionali Esito delle sentenze riferito ai convenuti nei giudizi di responsabilità	
Assoluzione	742
Condanna	1.558
Totale	2.300

Esito delle sentenze di responsabilità - I Grado



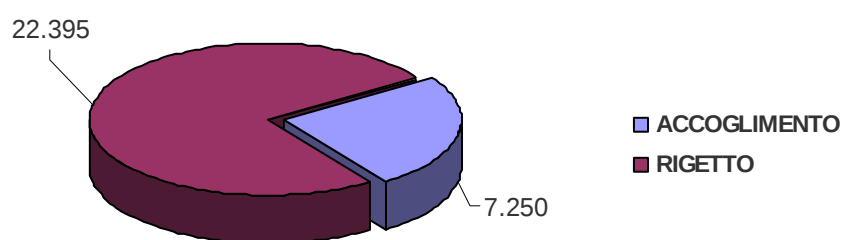
Attività svolta in materia pensionistica

Sezioni	Pendenti al 1/1/2010				Sopravvenuti				Definiti				Rimanenza al 31/12/2010			
	Civili	Militari	Guerra	Totale ricorsi	Civili	Militari	Guerra	Totale ricorsi	Civili	Militari	Guerra	Totale ricorsi	Civili	Militari	Guerra	Totale ricorsi
Abruzzo	539	314	280	1.133	397	82	6	485	319	164	97	580	617	232	189	1.038
Basilicata	372	33	44	449	57	32	16	105	221	20	20	261	208	45	40	293
Calabria	777	230	164	1.171	227	48	20	295	494	156	105	755	510	122	79	711
Campania	8.520	3.105	449	12.074	1.190	183	30	1.403	2.277	894	142	3.313	7.433	2.394	337	10.164
E. Romagna	3.264	439	22	3.725	449	82	12	543	2.701	353	16	3.070	1.012	168	18	1198
Friuli V. G.	101	84	1	186	120	105	1	226	97	131	1	229	124	58	1	183
Lazio	3.097	1.657	209	4.963	450	281	44	775	1.533	750	96	2.379	2.014	1.188	157	3.359
Liguria	666	111	27	804	145	34	1	180	299	50	14	363	512	95	14	621
Lombardia	844	162	39	1.045	494	69	4	567	659	111	17	787	679	120	26	825
Marche	378	168	59	605	196	74	8	278	211	48	15	274	363	194	52	609
Molise	488	20	31	539	74	4	4	82	138	9	2	149	424	15	33	472
Piemonte	87	33	6	126	125	141	7	273	125	77	10	212	87	97	3	187
Puglia	4.273	2.166	279	6.718	575	140	7	722	916	755	119	1.790	3.932	1.551	167	5.650
Sardegna	1.739	212	23	1.974	357	77	1	435	811	157	16	984	1.285	132	8	1.425
Sicilia	9.425	2.723	2.075	14.223	1.539	230	16	1.785	1.931	500	635	3.066	9.033	2.453	1.456	12.942
Toscana	909	319	196	1.424	277	83	18	378	400	177	19	596	786	225	195	1.206
Trentino A.A. Bolzano	14	8	1	23	9	3	0	12	12	9	1	22	11	2	0	13
Trentino A.A. Trento	16	6	0	22	17	34	0	51	22	23	0	45	11	17	0	28
Umbria	271	68	6	345	70	32	1	103	169	39	5	213	172	61	2	235
Valle d'Aosta	4	4	0	8	2	6	0	8	4	8	0	12	2	2	0	4
Veneto	712	163	4	879	588	198	5	791	744	183	5	932	556	178	4	738
TOTALE	36.496	12.025	3.915	52.436	7.358	1.938	201	9.497	14.083	4.614	1.335	20.032*	29.771	9.349	2.781	41.901

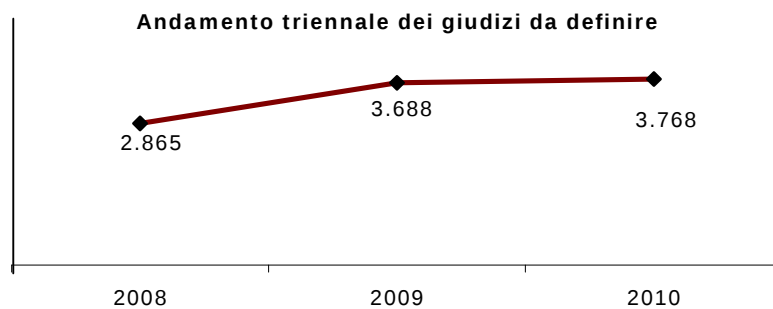
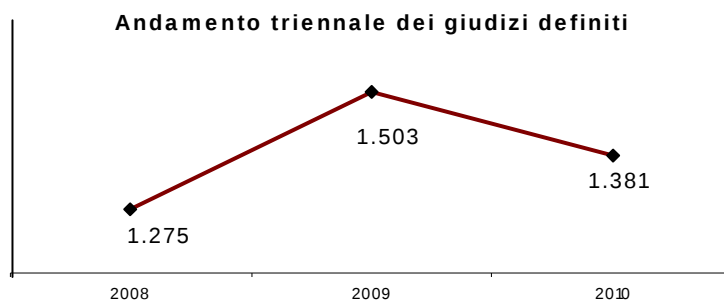
* che hanno coinvolto **29.645** ricorrenti

Sezioni Giurisdizionali regionali Esito delle sentenze riferito ai ricorrenti nei giudizi in materia pensionistica	
Accoglimento	22.395
Rigetto	7.250
Totale	29.645

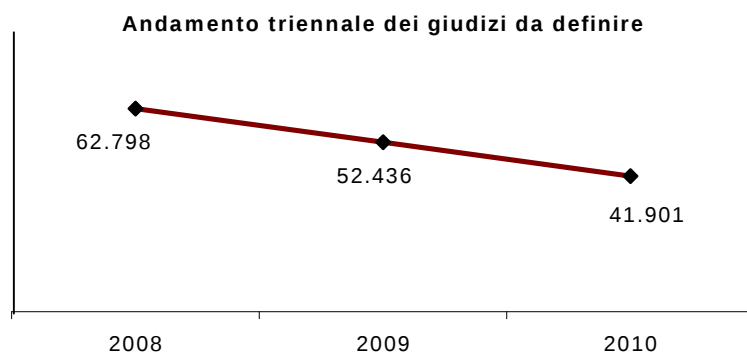
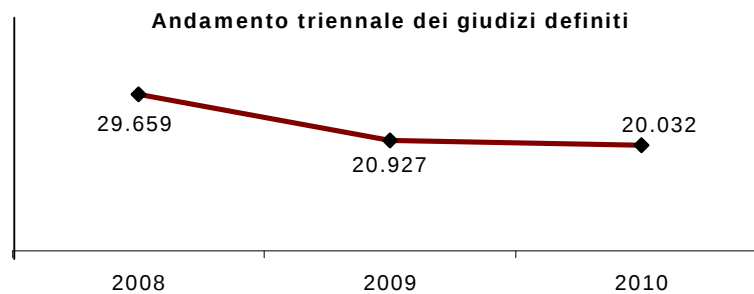
Esito delle sentenze pensionistica - I Grado



Sezioni Giurisdizionali regionali – giudizi di responsabilità



Sezioni Giurisdizionali regionali – giudizi in materia pensionistica



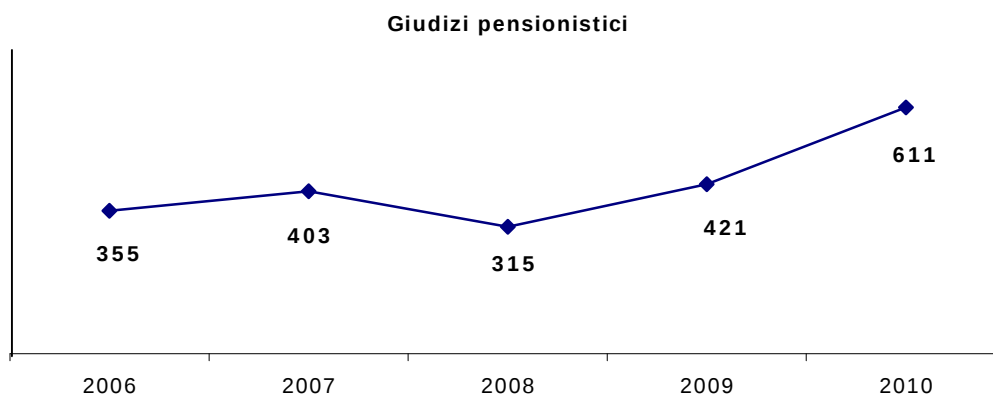
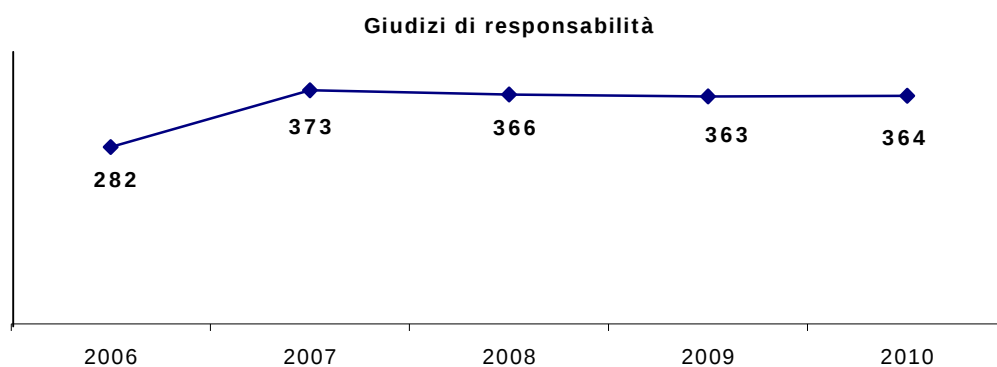
Attività svolta in materia di conti giudiziali

Sezione	Pendenti (1/1/10)	Pervenuti	Definiti	Rimanenza (31/12/10)
Abruzzo	3.672	386	188	3.870
Basilicata	3.831	1.325	970	4.186
Calabria	12.791	1.849	3.127	11.513
Campania	6.791	1.196	1.132	6.855
E. Romagna	26.415	6.436	3.703	29.148
Friuli V. G.	8.685	933	859	8.759
Lazio	12.386	1.260	1.697	11.949
Liguria	11.903	1.969	878	12.994
Lombardia	19.616	5.064	1.577	23.103
Marche	12.506	1.997	4.540	9.963
Molise	2.450	1.329	521	3.258
Piemonte	42.703	6.724	7.253	42.174
Puglia	3.937	496	202	4.231
Sardegna	4.397	948	1.570	3.775
Sicilia	31.047	3.250	324	33.973
Toscana	20.541	4.227	1.891	22.877
Trentino A.A. – Bz -	6.668	1.639	240	8.067
Trentino A.A. – Tn -	7.889	2.699	1.554	9.034
Umbria	9.888	3.193	698	12.383
Valle d'Aosta	1.116	178	15	1.279
Veneto	12.126	3.063	3.314	11.875
<i>Totali</i>	<i>261.358</i>	<i>50.161</i>	<i>36.253</i>	<i>275.266</i>

Tempi medi di definizione dei giudizi in giorni
 (dal deposito del ricorso / vertenza alla pubblicazione della sentenza)

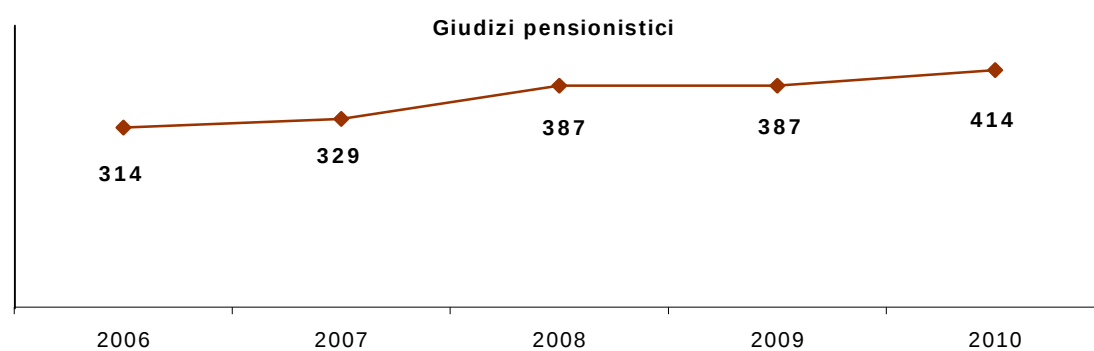
Sezioni giurisdizionali regionali

	2006	2007	2008	2009	2010
Responsabilità	282	373	366	363	364
Pensionistica	355	403	315	421	611



Sezioni di appello *

	2006	2007	2008	2009	2010
Responsabilità	267	175	261	259	265
Pensionistica	314	329	387	387	414



* Comprensivo dei tempi medi relativi alla Sezione d'appello per la regione siciliana.

PERSONALE

Personale di magistratura

Situazione del personale di magistratura				
		Organico	Presenti	Vacanti
Controllo	Sezioni regionali	132	100	32
	Centro	120	82	38
Giurisdizione	Sezioni regionali	171	117	54
	Centro	29	19	10
Procura	Sezioni regionali	129	97	32
	Centro	22	16	6
Totale	Sezioni regionali	432	314	118
	Centro	171	117	54
	<i>Generale</i>	<i>603</i>	<i>431</i>	<i>172</i>

- La dotazione organica complessiva deve essere integrata, oltre che con il posto di Presidente della Corte dei conti anche con 4 posti di fuori ruolo istituzionale (Corte Costituzionale, INPS, INAIL, INPDAP).

Personale amministrativo

Posizione economica	Previsione organica	Personale in servizio
Dirigenti 1 ^ fascia	5	3
Dirigenti 2 ^ fascia	65	52
Totale dirigenti	70	55
C3/R.E.	285	135
C2	459	336
C1	539	597
Totale "area C"	1.283	1.068
B3	504	441
B2	607	637
B1	267	301
Totale "area B"	1.378	1.379
A1	11	32
Totale "aree A-B-C"	2.672	2.479
Totale generale	2.742	2.534

- ❑ Al personale in servizio vanno aggiunti 174 unità comandate da altre amministrazioni. Per contro, 73 unità di personale di ruolo della Corte dei conti prestano servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando.
- ❑ Sono in corso le procedure di riqualificazione per il passaggio di 150 unità dall'area B all'area C. Sono, inoltre, in corso le procedure per la rideterminazione delle piante organiche, in attuazione dell'art. 4 della legge 6 agosto 2008, n° 133.

Personale amministrativo

Distribuzione del personale di ruolo e comando

Posizione economica	Uffici di controllo		Procure generali	Procure regionali	Sezioni giurisd.li	Amm.ne attiva ed altro	Totale
	centrali	regionali					
Dirigenti 1^ fascia	-	-	-	-	-	3	3
Dirigenti 2^ fascia	5	6	1	3	13	10	49*
Totale dirigenti	5	6	1	3	13	13	52
C3/R.E.	36	35	3	11	22	33	140
C2	80	84	5	42	61	73	345
C1	137	159	12	62	112	120	602
Totale "area C"	253	278	20	115	195	226	1.087
B3	84	100	13	63	94	107	461
B2	87	104	21	87	167	177	643
B1	17	58	2	54	95	111	337
Totale "area B"	188	262	36	204	356	395	1.441
A1	2	16	2	11	15	6	52
Totale "aree A-B-C"	443	556	58	330	566	627	2.580
Totale generale	448	562	59	333	579	640	2.632

* 11 dirigenti di I^ fascia devono essere ancora assegnati